

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 25

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 27 giugno 2007**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 200. Sentenza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinanza di rimessione - Motivazione non implasabile del rimettente in ordine ai motivi, *ratione temporis*, che lo inducono ad applicare le disposizioni censurate - Ammissibilità della questione.**

**Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Piemonte - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione degli alloggi e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irragionevolezza della disciplina alla luce delle successive modifiche legislative in materia di canoni locativi - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge della Regione Piemonte, 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d).
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 23

N. 201. Sentenza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della legge finanziaria 2006 - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione delle questioni concernenti i commi 357 e 359 dell'art. 1 - Riserva di ulteriori decisioni.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione avente ad oggetto norme della legge finanziaria 2006 istitutive del fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione - Evocazione a parametro delle norme statuarie e di attuazione, in connessione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - Sufficienza.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 357 e 359.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata istituzione di un fondo con vincolo di destinazione a gestione centralizzata incidente in materia di competenza regionale - Riconducibilità degli interventi finanziati con il fondo anche ad ambiti di competenza statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 357.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ripartizione delle risorse tra i predetti interventi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata mancata previsione del coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni riguardo alla formazione del Piano - Questione non sostenuta da motivazione alcuna ed avente ad oggetto norma inconferente - Inammissibilità.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 359.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Modalità di attuazione degli interventi - Gestione centralizzata nonostante la presenza di competenze statali e regionali concorrenti - Necessità di integrare la disposizione censurata mediante la previsione di idonei strumenti per garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 359.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.....

Pag. 27

N. 202. Sentenza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della legge finanziaria 2006 - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione delle questioni concernenti i commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 - Riserva di ulteriori decisioni.**

**Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Disciplina, ad opera di fonte statale non regolamentare, delle modalità di richiesta del finanziamento - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso - Reiezione, stante l'intervenuta applicazione della normativa impugnata.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

**Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita creazione di fondo patrimoniale statale vincolato con conseguente invasione della competenza legislativa residuale ed esorbitanza dalla fissazione di principi fondamentali in materia di competenza concorrente - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.....

» 32

## N. 203. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.....

Pag. 41

## N. 204. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo .....

» 43

## N. 205. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 45

## N. 206. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen. art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112 .....

» 47

## N. 207. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 ..... Pag. 49

## N. 208. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, comma secondo, e 112..... » 51

## N. 209. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 ..... » 53

## N. 210. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 ..... » 55

## N. 211. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112 .....

Pag. 57

## N. 212. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112 .....

» 59

## N. 213. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 62

## N. 214. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen., e art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo .....

» 64

## N. 215. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, primo e secondo comma, e 112 .....

Pag. 66

## N. 216. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112 .....

» 68

## N. 217. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo .....

» 70

## N. 218. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Cittadini extracomunitari destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Automatica esclusione dalla legalizzazione del lavoro irregolare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questione analoga ad altre già dichiarate non fondata e manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomentazioni diverse rispetto a quelle già scrutinate - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lettera a).
- Costituzione, art. 3, primo comma .....

» 72

## N. 219. Ordinanza 6 - 18 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà - Divieto di concessione per più di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 25, comma secondo .....

Pag. 74

## N. 220. Sentenza 6 - 19 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetti, ricorrenti in giudizi analoghi a quelli *a quibus* - Inammissibilità.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Thema decidendum* - Questione di costituzionalità sollevata dalle parti costituite nel giudizio *a quo* in relazione a parametro diverso da quelli evocati dal rimettente - Inammissibilità.**

- Costituzione, art. 34.

***Ius superveniens* - Ininfluenza sull'applicabilità *ratione temporis* della disposizione censurata - Esame della questione di costituzionalità a quest'ultima riferita.**

**Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del principio di equipollenza fra istituti privati paritari e istituti statali e del principio di libertà di iniziativa economica privata, nonché eccesso di delega e lesione del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118 .....

» 77

## N. 221. Sentenza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico - Beni oggetto di finanziamento *leasing* - Applicazione della prelazione solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario - Ricorso del Governo - Disciplina non soddisfacente le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predisposto - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, art. 17, comma 2, primo periodo.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s); statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, numero 3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6, secondo comma.

**Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico - Beni oggetto di contratto c.d. *lease-back* - Esclusione dell'applicazione della prelazione nell'ipotesi in cui il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di *leasing* - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei beni culturali ed in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, art. 17, comma 2, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lettera *s*); statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, numero 3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6, secondo comma .....

Pag. 84

N. 222. Sentenza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetto parte del giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto - Insuscettibilità della pronuncia della Corte costituzionale di incidere definitivamente sul diritto dell'interveniente di agire nel giudizio comune - Inammissibilità dell'intervento.**

**Inquinamento - Norme della Regione Veneto per la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto e di tutela incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione da parte del TAR Veneto dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti *errores in iudicando* - Inammissibilità del conflitto sollevato.**

- Sentenza T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735.
- Costituzione, artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10 .....

» 89

N. 223. Sentenza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Inquinamento - Norme della Regione Veneto - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione, da parte del TAR Veneto, dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti *errores in iudicando* - Inammissibilità del conflitto sollevato.**

- Sentenza T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200.
- Costituzione, artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10 .....

» 96

## N. 224. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

- L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 ..... Pag. 101

## N. 225. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Divieto di espulsione - Mancata estensione ai giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché soggetti titolari del diritto all'unità familiare, coabitanti con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

**Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Mancata estensione ai giovani adulti ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive, e ai conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di reddito e alloggio - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Questioni prive di rilevanza nei giudizi a quibus, ove non si deve fare applicazione delle norme in tema di ricongiungimento - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 29 e 30.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30 ..... » 103

## N. 226. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena e lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche allo straniero - Sopravvenuta modifica della norma incriminatrice impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 27, comma terzo ..... » 107

## N. 227. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto impositivo - Esercizio abituale di attività autonomamente organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi - Assoggettamento all'imposta delle attività professionali svolte in modo autonomo ma senza organizzazione di fattori produttivi altrui - Denunciata irrazionalità nonché violazione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione e omessa identificazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.**

– D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2.

– Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53 .....

Pag. 113

## N. 228. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione - Intimazione allo straniero di lasciare il territorio entro cinque giorni - Immediata esecutività del provvedimento - Mancata previsione di un procedimento di convalida - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti fondamentali, da garantire anche allo straniero, del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomentazioni nuove - Manifesta infondatezza della questione.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 13, comma 1°, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24 .....

» 116

## N. 229. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali e dei principi di eguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, della copertura degli obblighi finanziari nonché lesione della sfera di competenza statale in materia di diritto civile e di ordinamento della comunicazione - Sopravvenuta promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.**

– Delibera legislativa Regione Siciliana 28 gennaio 2007 (disegno legge n. 389), artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47.

– Costituzione, artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114 e 117, commi secondo e terzo.

» 119

## N. 230. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Regione Valle d'Aosta del Comune di Carema - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta, deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum per il giorno 18 marzo 2007 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze statutarie regionali, della tutela delle minoranze linguistiche, nonché incidenza sul piano dell'attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale - Rinuncia al ricorso - Mancata costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.**

- Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione 28 settembre 2006; deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2006; d.P.R. 22 dicembre 2006.
- Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, 44, comma terzo, e 50; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.....

Pag. 122

## N. 231. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Impossibilità di provare l'effettiva durata della condotta antigiuridica rispetto a quella accertata - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al regime probatorio nel processo tributario per l'impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Lamentata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 124

## N. 232. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 Watt - Pubblicazione della denuncia di inizio attività - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza per la diversità di disciplina prevista per gli impianti di potenza superiore e dedotta preclusione agli abitanti della zona alla partecipazione al procedimento autorizzativo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97 .....

» 127

N. 233. Ordinanza 18 - 21 giugno 2007.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Terrorismo ed eversione - Nuovi benefici a favore delle vittime del terrorismo - Procedimento per il riconoscimento - Termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.**

- L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 130

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 giugno 2007 (della Regione Valle d'Aosta).

**Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'Interno (Atto Camera n. 2525) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata omessa assunzione del parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, e mancato intervento, per assenza di comunicazione, del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei ministri ai sensi dello statuto - Denunciata violazione delle attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla Regione, lesione del principio di leale collaborazione tra enti territoriali.**

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'Interno (Atto Camera n. 2525).
- Costituzione, art. 132, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo.

**Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Proposta per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione ad un'altra, approvata mediante referendum - Obbligo in capo al Ministro dell'interno di presentazione alla Camera dei deputati di un conforme disegno di legge costituzionale o ordinario - Richiesta della Regione Valle d'Aosta alla Corte costituzionale di autorimessione di questione incidentale - Lamentata attribuzione, con norma di rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un referendum comunale del potere di iniziativa legislativa - Denunciata violazione della previsione costituzionale che consente l'attribuzione di un simile potere solo attraverso una legge costituzionale.**

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto.
- Costituzione, art. 71, primo comma .....

» 133

N. 454. Ordinanza del Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio, del 19 dicembre 2006.

**Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione con altra causa pendente innanzi al tribunale - Esclusione del regolamento di competenza avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace - Omessa previsione del potere-dovere del tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza con cui il giudice di pace ha declinato la propria competenza - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.**

- Codice di procedura civile, artt. 353 e 354, anche in combinato disposto con l'art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

**Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione con altra causa pendente innanzi al tribunale - Esclusione del regolamento di competenza avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Denunciata violazione del principio di generale ricorribilità per cassazione avverso le sentenze sancito dall'art. 111 Cost.**

- Codice di procedura civile, art. 46, anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111 ..... Pag. 137

N. 455. Ordinanza del Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Nardò, del 22 gennaio 2007.

**Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Contrasto con il principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 25, comma secondo ..... » 146

N. 456. Ordinanza del tribunale di Trieste del 15 novembre 2006.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della pena - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo ..... » 150

N. 457. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 18 dicembre 2006.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità della pena - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo ..... » 154

N. 458. Ordinanza del Giudice di pace di Rieti del 19 dicembre 2006.

**Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida in relazione alle differenziate situazioni di guida e ai corrispondenti livelli di pericolosità della condotta tenuta dal trasgressore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e art. 172, comma 8 [*recte*]: comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... Pag. 158

N. 459. Ordinanza del Tribunale di Roma del 2 novembre 2006.

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Impugnazione della relativa cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione dei tributi - Illogicità dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario in coerenza con il diritto vivente circa la ritenuta natura non tributaria del canone dovuto - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Asserita lesione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.**

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dall'art. 3-*bis*, comma 1, lett. *b*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo ..... » 160

N. 460. Ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2006.

**Previdenza - Pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS - Pignorabilità per crediti derivanti da sanzioni per omissioni contributive ed interessi - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioro trattamento dell'INPS rispetto agli altri creditori - Incidenza sul diritto di azione in giudizio.**

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 163

N. 461. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche - Ancona, del 12 febbraio 2007.

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto del familiare (non originariamente convivente e autorizzato dall'Ente gestore a risiedere nell'alloggio a titolo di ampliamento del nucleo familiare) del titolare deceduto a subentrare nella titolarità dell'alloggio stesso - Condizione - Decorso alla data della morte del titolare di almeno due anni dal rilascio della predetta autorizzazione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al subentro alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dell'assegnatario - Incidenza sul principio di tutela della famiglia.**

- Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 29 ..... » 165

N. 462. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2006.

**Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale - Assoggettamento al «rito societario» regolato dal decreto legislativo n. 5/2003 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Eccesso di delega sotto più profili.**

- Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76 [in relazione agli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273].

**Brevetti, marchi e privative industriali - Deleghe al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Genericità - Omessa determinazione di principi e criteri direttivi - Insufficienza a consentire al Governo di assoggettare al «rito societario» le controversie devolute alle sezioni specializzate.**

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76. .... Pag. 171

N. 463. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 31 luglio 2006.

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. .... » 174

N. 464. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 18 aprile 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. .... » 176

N. 465. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 22 giugno 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. .... » 179

- N. 466. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 4 luglio 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

Pag. 182

- N. 467. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 26 settembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 186

- N. 468. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 26 settembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 189

- N. 469. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 28 settembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 192

- N. 470. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 7 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

Pag. 195

- N. 471. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 9 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 198

- N. 472. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 10 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 201

- N. 473. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 10 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 204

- N. 474. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 10 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

Pag. 207

- N. 475. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 26 ottobre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 210

- N. 476. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, dell'8 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 213

- N. 477. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 13 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

» 216

- N. **478.** Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 14 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. ....

Pag. 219

- N. **479.** Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 14 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. ....

» 222

- N. **480.** Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 14 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. ....

» 225

- N. **481.** Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 17 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112. ....

» 228

- N. 482. Ordinanza della Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, del 17 novembre 2006.

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.....

Pag. 231

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 200

*Sentenza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinanza di rimessione - Motivazione non implausibile del rimettente in ordine ai motivi, *ratione temporis*, che lo inducono ad applicare le disposizioni censurate - Ammissibilità della questione.**

**Edilizia residenziale pubblica - Legge della Regione Piemonte - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione degli alloggi e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irragionevolezza della disciplina alla luce delle successive modifiche legislative in materia di canoni locativi - Illegittimità costituzionale in *parte qua*.**

- Legge della Regione Piemonte, 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2, primo comma, lettera *d*), e 21, primo comma, lettera *d*).
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera *d*), e 21, primo comma, lettera *d*), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981), promosso con ordinanza del 12 gennaio 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Maria Teresa Semprini e il comune di Torino, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

*Ritenuto in fatto*

1.1 — Con ordinanza del 12 gennaio 2006 — pronunciata nel corso di un giudizio promosso da un privato avverso il decreto del comune di Torino, con il quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica — la Corte di appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera *d*), e 21, primo comma, lettera *d*), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981), nel testo originario.

Il giudice rimettente premette che, nella specie, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio era stata dichiarata, ai sensi delle disposizioni censurate, per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge stessa (art. 21, primo comma, lettera *d*), perché la ricorrente era proprietaria di un immobile, sito in Ulzio (Torino), della superficie di mq. 40 circa, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), era superiore a quello di un alloggio con condizioni medie abitative situato nell'ambito regionale, quantificato in lire 10.000.000 (art. 2, primo comma, lettera *d*).

Il giudice *a quo* chiarisce come la controversia sia pendente in appello, in quanto la giurisdizione del giudice ordinario, contestata dal comune di Torino e negata dalla sentenza pretorile del 28 gennaio 1998, è stata affermata dal Tribunale di Torino con sentenza del 14 luglio 2000, passata in giudicato.

Conseguentemente, il giudizio di merito cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione è l'appello proposto dalla parte privata (che aveva riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, quale giudice di primo grado) avverso la sentenza del 4 marzo 2004, con la quale era stata confermata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, perché, dalla consulenza tecnica esperita, era stato accertato che l'effettivo valore locativo dell'immobile di proprietà della ricorrente era di lire 12.358.305.

1.2 — Osserva il giudice *a quo* che le norme censurate fondano la preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, e la decadenza dall'assegnazione stessa, non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare, quanto piuttosto, in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge n. 392 del 1978), che non può essere rivelatore del valore effettivo del bene stesso, né indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo.

In particolare, le norme sospettate di incostituzionalità appaiono alla Corte rimettente in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione: infatti, l'intera disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978 sull'equo canone è ormai da considerarsi superata, con tutti i suoi indici convenzionali ed i coefficienti di valutazione che dovevano dar luogo ad un parametro del valore locativo oggettivo ed uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale superamento è confermato, innanzitutto, dall'introduzione dei cosiddetti patti in deroga, previsti dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento delle finanze pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; poi, dall'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), fondata sulla libera contrattazione delle parti.

Quanto sopra dimostra, secondo il rimettente, l'incongruità della scelta legislativa regionale, irragionevolezza del resto confermata dalla delibera del CIPE 13 marzo 1995 (Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni), che, nel modificare sul punto la precedente delibera 19 novembre 1981 (Edilizia sovvenzionata. Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni. Fissazione dei limiti di reddito), ha eliminato il criterio del valore locativo come indicatore da assumere a riferimento per la determinazione della congruità della situazione abitativa del nucleo familiare dell'interessato, laddove titolare di diritti reali.

Del resto, rileva il rimettente, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 399 e n. 135 del 2004, n. 229 e n. 176 del 2000, ha già dichiarato l'illegittimità di identiche disposizioni contenute in altre leggi regionali, nelle parti in cui queste utilizzavano il criterio del valore locativo, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e della decadenza dall'assegnazione stessa. In particolare, la Corte ha affermato l'irragionevolezza di questa scelta legislativa, perché il valore locativo configurato dalla legge n. 392 del 1978 non può oggi costituire adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare di cui

sia titolare l'interessato (sentenza n. 299 del 2000). Ciò, tanto più dopo che l'abrogazione dell'art. 12 della sopra citata legge n. 392 del 1978 ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali e i coefficienti correttivi di valutazione su cui si basava il calcolo del valore locativo (sentenza n. 176 del 2000).

1.3 — La questione viene ritenuta dal rimettente rilevante, nella specie, perché la decadenza della parte privata dall'assegnazione è fondata, *ratione temporis*, proprio sull'art. 21, comma primo, lettera *d*), della legge Regione Piemonte n. 64 del 1984, che prevede tale decadenza nei confronti di chi abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui al precedente art. 2 della stessa legge.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

In particolare, la difesa della Regione Piemonte ritiene che l'ordinanza di rimessione sia viziata da un'incompleta descrizione della fattispecie e sia carente in punto di motivazione sulla rilevanza. Afferma che particolarmente grave risulta la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza alla luce dei mutamenti intervenuti nella normativa riguardante i requisiti di assegnazione, a seguito della delibera del CIPE 13 marzo 1995 e della legge regionale del Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che «ha abrogato la legge regionale n. 46 [*recte*: n. 64] del 1984 ed ha fissato nuovi e diversi requisiti per l'assegnazione e la conservazione del godimento di alloggio di edilizia residenziale pubblica, legge vigente in pendenza del giudizio principale e applicabile già al tempo della pronuncia di primo grado». Ne consegue, secondo la difesa regionale, che l'ordinanza «non dà specifica motivazione in ordine alla indispensabilità, ai fini del decidere, del richiesto scrutinio di costituzionalità».

Al riguardo, la Regione osserva, altresì, che può richiamarsi la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine all'inammissibilità di questioni prive del requisito della rilevanza o sollevate in via ipotetica o che investano norme non più vigenti nell'ordinamento giuridico.

D'altro canto, sarebbe improprio e non pertinente il richiamo fatto dal giudice *a quo* a sentenze della Corte costituzionale su leggi di altre Regioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Infatti, queste pronunce di illegittimità costituzionale attengono a situazioni sostanziali, processuali e temporali diverse da quelle del giudizio da cui trae origine l'ordinanza di rimessione.

Infine, nel merito, la difesa della Regione Piemonte afferma che la successiva legislazione regionale, cioè la legge n. 46 del 1995, è stata favorevolmente vagliata, nella sua legittimità costituzionale, con l'ordinanza n. 104 del 2004 e che «la legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 aveva piena legittimità costituzionale nella sua antecedente regolamentazione» perché «conforme ai previgenti requisiti stabiliti in via generale dal CIPE».

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera *d*), e 21, primo comma, lettera *d*), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui tali disposizioni individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo all'ammontare del canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

Secondo il rimettente — innanzi al quale pende una controversia relativa alla decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, perché la ricorrente è proprietaria di altro alloggio, il cui valore locativo è superiore alla soglia stabilita dalle norme censurate — tali norme contrasterebbero con l'art. 3 Cost. Infatti, irragionevolmente, le norme stesse fanno riferimento al valore locativo dell'immobile ancorandolo alle previsioni della legge n. 392 del 1978, in gran parte abrogata e, comunque, superata — riguardo ad indici convenzionali ed a coefficienti di valutazione — dalla diversa disciplina ed impostazione di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

La Corte rimettente motiva sulla rilevanza della questione, affermando che la fattispecie oggetto del giudizio principale si è perfezionata in epoca precedente all'abrogazione della legge regionale n. 64 del 1984 ad opera della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e che, pertanto, *ratione temporis*, la stessa è disciplinata proprio dalle norme censurate.

2. — Preliminarmente, la questione è ammissibile, poiché il rimettente ha fornito, anche se in modo sintetico, una non implausibile motivazione in ordine ai motivi, *ratione temporis*, che lo inducono ad applicare le censurate disposizioni della legge regionale n. 4 del 1984 per decidere la controversia.

3. — Nel merito, la questione è fondata.

La questione di legittimità in esame si incentra, sostanzialmente, sulla incongruità del criterio del valore locativo, calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978, quale parametro di valutazione del reddito effettivo di un immobile.

La giurisprudenza costituzionale ha già più volte affermato l'irragionevolezza di disposizioni che, ai fini dell'applicazione di norme sulla assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, o sulla decadenza da essa, facevano riferimento alla legge n. 392 del 1978 per la determinazione del valore del cespite immobiliare di cui fosse titolare l'interessato all'assegnazione, dopo che la legge sopra citata, in particolare nella parte che qui rileva, «era stata modificata o abrogata, sicché appariva espressione di una impostazione di fondo ormai superata» (sentenze n. 334 e n. 135 del 2004; n. 299 e n. 176 del 2000).

Da questa constatata irragionevolezza le sentenze sopra richiamate hanno fatto derivare la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di quella legislazione regionale che assumeva come riferimento, ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e della decadenza da essa, il criterio del valore locativo calcolato secondo la legge n. 392 del 1978 dell'immobile eventualmente posseduto dall'interessato.

Tale orientamento, per l'identità dei presupposti e della *ratio*, deve essere nella specie confermato con conseguente dichiarazione dell'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 201

Sentenza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della legge finanziaria 2006 - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione delle questioni concernenti i commi 357 e 359 dell'art. 1 - Riserva di ulteriori decisioni.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Questione avente ad oggetto norme della legge finanziaria 2006 istitutive del fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione - Evocazione a parametro delle norme statuarie e di attuazione, in connessione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - Sufficienza.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 357 e 359.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata istituzione di un fondo con vincolo di destinazione a gestione centralizzata incidente in materia di competenza regionale - Riconducibilità degli interventi finanziati con il fondo anche ad ambiti di competenza statale - Non fondatezza della questione.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 357.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ripartizione delle risorse tra i predetti interventi - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata mancata previsione del coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni riguardo alla formazione del Piano - Questione non sostenuta da motivazione alcuna ed avente ad oggetto norma inconferente - Inammissibilità.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 359.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.

**Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri destinato al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Modalità di attuazione degli interventi - Gestione centralizzata nonostante la presenza di competenze statali e regionali concorrenti - Necessità di integrare la disposizione censurata mediante la previsione di idonei strumenti per garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 359.
- Costituzione, art. 117; l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 357 e 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006), promossi dalle

Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 3 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; in particolare, la ricorrente censura l'art. 1, comma 359, di detta legge.

Premesso che il comma 357 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione destinato a finanziare da un lato i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), dall'altro generici interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, la Regione precisa che il comma impugnato dispone la ripartizione del fondo esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra quelli per l'adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi medesimi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da assegnare agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

La ricorrente specifica che essa non intende impugnare il comma 357, nonostante con tale disposizione si venga a costituire un fondo settoriale in materia di competenza regionale. Proprio in quanto si tratta di finanziamenti in materia regionale, tuttavia, essa intende far valere la mancata previsione di quelle forme di leale collaborazione, che sono necessarie tutte le volte in cui lo Stato ritenga di assumere direttamente una funzione «in sussidiarietà»: in particolare, la mancata previsione delle necessarie intese della Conferenza Stato-Regioni sia sul Piano sia sulle delibere di riparto del CIPE. Conclude, quindi, chiedendo che la disposizione del comma 359 sia dichiarata illegittima in quanto non prevede tali intese.

1.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di non fondatezza delle questioni, osservando come non sia stata impugnata la norma istitutiva del fondo (art. 1, comma 357) e come la realizzazione dei progetti sia subordinata al reperimento delle risorse. A parere dell'Avvocatura, non si vede poi come possa essere impugnata soltanto la norma che disciplina le modalità esecutive del Piano. In una ulteriore memoria si sottolinea, inoltre, come si tratti di un fondo destinato, fra l'altro, ad interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, alimentato con somme aggiuntive, la cui disciplina rientra perciò nella politica generale comunitaria e del settore, necessariamente unitaria, e che, come tale, viene ripartito dal CIPE, al quale partecipa anche il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

1.3. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, sottolineando come, pur non contestando l'istituzione del fondo in argomento, essa abbia chiesto il rispetto del principio di leale

collaborazione impugnando il comma 359; infatti, ove anche si dovesse giustificare, per ragioni di sussidiarietà, la previsione di un unico fondo relativo a diversi interventi, senza riguardo alla competenza per materia statale o regionale, l'utilizzo del medesimo dovrebbe comunque essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2.1. — Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia — con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 4 marzo — ha impugnato numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, per violazione del proprio statuto speciale e delle relative norme d'attuazione, del titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, del principio di leale collaborazione e dei principi di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare, la ricorrente censura l'art. 1, commi 357 e 359, della legge n. 266 del 2005, osservando che si tratta della creazione di un fondo settoriale, a gestione centralizzata, in materia di competenza regionale, in difetto di esigenze di carattere unitario. Ad avviso della Regione, la natura degli interventi non muta per il fatto che il Piano di cui al comma 357 sia «elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005», espressione che del resto non allude ad alcunché di definito. In ogni modo, tale giustificazione non potrebbe valere per gli «interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario» (i quali non possono che avere senso all'interno di una programmazione regionale).

Peraltro, conclude la ricorrente, se anche il fondo settoriale fosse legittimo e la gestione accentrata si giustificasse in nome di non facilmente individuabili esigenze unitarie, le disposizioni in questione rimarrebbero illegittime per mancata previsione delle necessarie intese della Conferenza Stato-Regioni sia sul Piano sia sulle delibere di riparto del CIPE.

2.2. — Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di non fondatezza delle questioni, senza peraltro motivare in proposito.

2.3. — Nell'imminenza dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria, in cui contesta la necessità di una politica unitaria nel settore tecnologico sanitario ed aggiunge che la partecipazione al CIPE del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, non potrebbe in ogni caso surrogare l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe comunque investire l'utilizzo del fondo, anche ove si dovesse giustificare, per ragioni di sussidiarietà, l'istituzione del medesimo. E ciò dovrebbe *a fortiori* affermarsi dato che il PICO è stato elaborato al di fuori di una procedura legislativamente prevista e senza alcuna intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia (ric. n. 41 del 2006) ha impugnato numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, in particolare, i commi 357 e 359 dell'art. 1.

Le questioni vengono proposte con riferimento allo statuto speciale regionale — approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 — e alle relative norme di attuazione, nonché — in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 — all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni censurate sono così formulate: comma 357 «È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario»; comma 359 «Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonché tra gli interventi di adeguamento tecno-

logico nel settore sanitario, proposti dal Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario».

Secondo la ricorrente, le disposizioni censurate istituiscono un fondo con destinazione vincolata in materie di competenza legislativa regionale e ne disciplinano la gestione centralizzata, senza che idonea giustificazione possa derivare dal richiamo alle decisioni di Lisbona, e in modo certamente illegittimo riguardo agli interventi in materia sanitaria, in contrasto con il principio di leale collaborazione.

La Regione Emilia-Romagna (ric. n. 39 del 2006) impugna soltanto l'art. 1, comma 359, dolendosi che la disciplina che regola il Piano e il riparto delle risorse mediante le delibere del CIPE non preveda l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonostante si tratti di interventi in materia regionale, in tal modo violando il principio di leale collaborazione.

2. — Con i medesimi ricorsi sono state censurate dalle predette Regioni altre disposizioni della stessa legge n. 266 del 2005: la decisione di tali ulteriori questioni di costituzionalità va riservata ad altre pronunce.

I presenti giudizi, considerata la sostanziale identità e la connessione del loro oggetto, possono essere riuniti — nei limiti sopra precisati — per essere decisi con unica sentenza.

3. — In via preliminare, si osserva che nel ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia il richiamo delle norme statutarie e di attuazione, nella sua genericità, deve essere inteso come diretto ad affermare che da esso non derivano alla Regione poteri maggiori di quelli attribuiti alle regioni ordinarie dall'art. 117 Cost; di qui l'evocazione di tale parametro in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

4. — Ciò premesso, la questione avente ad oggetto il comma 357, sollevata dalla sola Regione Friuli-Venezia Giulia, non è fondata.

Il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, infatti, non riguarda soltanto materie regionali, ma anche materie di esclusiva competenza statale. A tal proposito, è sufficiente rilevare che tra gli obiettivi prioritari del PICO sono previsti «l'ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese», che rientra nella tutela della concorrenza, e la tutela ambientale, entrambe materie di competenza statale, nonché il rafforzamento dell'istruzione, materia nella quale spetta allo Stato in via esclusiva la determinazione delle norme generali. Va infatti tenuto conto anche delle interferenze che, in sede attuativa, potranno verificarsi tra competenze diverse.

L'istituzione del fondo con legge statale non è, quindi, di per sé illegittima.

5. — La questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, concernente il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni riguardo al Piano, non è ammissibile, sia perché non sostenuta da alcuna motivazione, sia perché la disciplina della formazione del Piano in argomento non è contenuta nella disposizione censurata.

6. — Fondata è, invece, la questione concernente il comma 359 in relazione alle modalità di attuazione degli interventi, perché tale disposizione contrasta con il principio di leale collaborazione.

Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che i fondi con vincolo di destinazione sono illegittimi se riguardano materie regionali e non sussistono ragioni di gestione unitaria con riferimento alle disposizioni dell'art. 118 Cost. e che sono illegittimi qualora riguardino più materie concorrenti di diversa competenza o materie che esigono una disciplina unitaria e non prevedano il coinvolgimento delle Regioni.

In generale, ha osservato la Corte, «per le ipotesi in cui ricorra una «concorrenza di competenze», la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze. In tal caso — ove [...] non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa — si deve ricorrere al canone della «leale collaborazione», che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenze nn. 50 e 219 del 2005). La decisione citata da ultimo ha poi aggiunto che «a tal fine l'individuazione della tipologia più congrua compete alla discrezionalità del legislatore».

Più in particolare, in un caso in cui la disposizione censurata attribuiva al CIPE l'emissione di delibere per l'individuazione in concreto degli interventi e la ripartizione delle risorse, essa è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevedeva che l'approvazione da parte di tale comitato delle condizioni e delle modalità di attuazione degli interventi dovesse essere preceduta dall'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (sentenza n. 242 del 2005).

Tale orientamento deve essere confermato, fermo restando che la molteplicità di tematiche coinvolte dal Piano giustifica la discrezionalità legislativa circa la scelta del modulo concertativo più idoneo a salvaguardare le competenze regionali, non riscontrandosi l'esigenza di specifici strumenti costituzionalmente vincolati di concertazione (sentenza n. 231 del 2005). Infatti, tra gli obiettivi del Piano, oltre quelli suindicati di competenza esclusiva statale, ve ne sono altri che possono essere perseguiti con interventi in materie di competenza statale, ma anche in materie per le quali è prevista la competenza, quantomeno concorrente, delle Regioni, quali la crescita e l'occupazione. Inoltre, una quota del fondo dovrà essere destinata a interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, cioè in una materia che rientra nella tutela della salute, di competenza concorrente.

La disposizione deve essere pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione fra Stato e Regioni.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni di legittimità costituzionale concernenti altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevate dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna con i ricorsi in epigrafe;*

*Riuniti i giudizi:*

a) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;*

b) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 357, della medesima legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;*

c) *dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 359, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 202

*Sentenza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della legge finanziaria 2006 - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Prospettazione di pluralità di questioni - Trattazione delle questioni concernenti i commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 - Riserva di ulteriori decisioni.**

**Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Disciplina, ad opera di fonte statale non regolamentare, delle modalità di richiesta del finanziamento - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso - Reiezione, stante l'intervenuta applicazione della normativa impugnata.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

**Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille per finanziare, a scelta del contribuente, il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita creazione di fondo patrimoniale statale vincolato con conseguente invasione della competenza legislativa residuale ed esorbitanza dalla fissazione di principi fondamentali in materia di competenza concorrente - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337, 339 e 340.
- Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 337, 339 e 340 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Vincenzo Coccozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissata in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino e Andrea Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Campania, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 della Costituzione.

1.1. — Premette la ricorrente che il comma 337 prevede finanziamenti vincolati finalizzati al sostegno del volontariato e di attività nel settore sociale e della ricerca; che il comma 339 ne definisce i meccanismi di quantificazione; e che il comma 340 attribuisce la gestione e la ripartizione delle relative risorse ad organi statali, senza alcun coinvolgimento delle Regioni.

Ad avviso della Regione, le norme censurate incidono nel settore della politica sociale, di esclusiva competenza regionale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., attraverso finanziamenti vincolati.

Sostiene la ricorrente che, nelle materie spettanti alla competenza legislativa delle Regioni, esclusiva o concorrente, non è consentita l'erogazione di nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, perché: *a)* in primo luogo, il ricorso a questo tipo di finanziamenti può divenire uno strumento di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali ovvero di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza; *b)* in secondo luogo, il riparto delle materie fra Stato e Regioni di cui all'art. 117 Cost. «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».

La medesima ricorrente afferma, inoltre, che le norme censurate violano il sesto comma dell'art. 117 Cost. — il quale prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e alle Regioni in ogni altra materia —, perché «il legislatore attribuisce, in un settore materiale così caratterizzato, a una fonte ministeriale il compito di definire parte della disciplina procedimentale».

1.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che: *a)* il comma 337 ha per oggetto un'imposta statale e non pone alcun vincolo di destinazione che violi la sfera regionale, «perché allo stesso debitore di imposta è lasciata la scelta senza vincoli della destinazione della quota di quanto deve»; *b)* il comma 340 non pone vincoli di destinazione, perché «regola il procedimento per l'erogazione in conformità delle scelte fatta dai contribuenti, quindi al di fuori di ogni potere di intervento da parte della Regione».

1.3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorrente ribadisce che il citato comma 337 interviene in ambiti riservati in via esclusiva (promozione sociale) o concorrente (ricerca scientifica e tecnologica) alle Regioni e, perciò, viola la sfera di competenza a queste riservata. La Regione richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale circa l'illegittimità costituzionale di norme statali che prevedono, in dette materie, vincoli di destinazione relativi a finanziamenti (sentenze n. 231, n. 51 e n. 31 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49, n. 37 e n. 16 del 2004; n. 370 del 2003) ovvero ad agevolazioni (sentenza n. 118 del 2006, secondo cui la quota di un fondo lesivo, per tali ragioni, dell'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni, dovrà essere a queste assegnata «genericamente per finalità sociali, senza il suindicato vincolo di destinazione specifica»). Quanto ai commi 339 e 340, la ricorrente osserva che tali disposizioni dettano — rinviando a fonti di rango subregolamentare — una disciplina di dettaglio per la quantificazione, gestione e ripartizione delle risorse, senza predisporre alcuno strumento di collaborazione con le Regioni e, quindi, violando anche il principio di leale cooperazione.

2. — La Regione Emilia-Romagna, nell'impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale del comma 340 dell'art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione.

2.1. — La ricorrente premette che il comma 337 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005 dispone che, per l'anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: *a)* sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte in determinati registri, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui

all'art. 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; *b*) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; *c*) finanziamento della ricerca sanitaria; *d*) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. Ad avviso della Regione, tutte le finalità richiamate attengono a materie di competenza regionale, sia essa concorrente (come la ricerca scientifica) o esclusiva (come le politiche sociali). La ricorrente precisa, inoltre, che i settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 460 del 1997, nei quali operano le associazioni a cui fa riferimento la lettera *a*) del comma censurato, ricadono anch'essi nella competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione, in quanto riguardanti l'«assistenza sociale e socio-sanitaria», l'«assistenza sanitaria», la «beneficenza», l'«istruzione», la «formazione», lo «sport dilettantistico», la «tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico», la «tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente», la «promozione della cultura e dell'arte», la «tutela dei diritti civili» e la «ricerca scientifica di particolare interesse sociale».

La ricorrente riferisce, poi, che la disposizione censurata stabilisce che, con decreto «di natura non regolamentare» del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera *a*)» e che «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo».

Secondo la Regione, lo Stato avrebbe, pertanto, istituito «un fondo settoriale in materia regionale, destinato a finanziare direttamente i soggetti di cui al comma 337».

La stessa Regione precisa però di non impugnare il comma 337 — che pur ritiene «elusivo della giurisprudenza costituzionale che ha vietato i finanziamenti statali diretti dei privati in materie regionali» — ma solo il comma 340, attinente alla gestione del fondo, nella parte in cui, «invece di prevedere il riparto delle risorse fra le regioni, contempla una gestione accentrata del fondo e la sua regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». La gestione accentrata violerebbe, infatti, l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni «nelle materie di cui al comma 337, tutte di competenza regionale, non sussistendo alcuna esigenza di esercizio unitario che giustifichi la competenza statale». La Regione chiede, dunque, che la Corte costituzionale pronunci «una sentenza sostitutiva che affidi alle regioni la gestione concreta (e la relativa disciplina) dei finanziamenti previsti dal comma 337».

Sostiene, infine, la ricorrente che, se anche si dovesse ritenere giustificata — per esigenze unitarie — tale forma di gestione dei finanziamenti, il censurato comma 340 sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, perché esso prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza alcun coinvolgimento delle Regioni. Chiede pertanto, in via subordinata, che detto comma sia dichiarato illegittimo almeno nella parte in cui non prevede che il decreto in questione sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che il censurato comma 340 non pone vincoli di destinazione, perché «regola il procedimento per l'erogazione in conformità delle scelte fatta dai contribuenti, quindi al di fuori di ogni potere di intervento da parte della Regione».

2.3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva l'inammissibilità e l'infondatezza delle sollevate questioni.

In punto di ammissibilità, la difesa erariale sostiene che: *a*) le censure hanno per oggetto le sole modalità di riparto del fondo istituito con il comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, e non le finalità del fondo stesso, e, pertanto, «non avrebbe [...] senso prevedere un previo riparto tra le Regioni, tenute poi a rispettare dette finalità»; *b*) il decreto per la ripartizione del fondo è stato emanato il 20 gennaio 2006 ed «ha esplicitato i suoi effetti in maniera irreversibile, considerato anche il sistema stabilito di assegnazione delle somme».

In punto di fondatezza, la stessa difesa erariale sottolinea che: *a*) l'attribuzione della quota del tributo in questione avviene non ad opera del censurato comma 340, ma direttamente ad opera del contribuente, con volontà manifestata nella dichiarazione dei redditi, secondo «un meccanismo (indicato nel comma 337) neanche censurato

e comunque non censurabile, essendo riservato alla volontà del cittadino, titolare della sovranità popolare (art. 1 Cost.); b) la legge non ha istituito un fondo vero e proprio, ma ha solo previsto una «appostazione contabile», allo scopo di consentire la riassegnazione delle somme destinate dai contribuenti ai beneficiari, con un meccanismo analogo a quello dell'8 per mille, di cui alla legge n. 222 del 1985; c) la quota del tributo è destinata in parte al finanziamento di attività non riconducibili a materie di competenza regionale, quali il sostegno alle ONLUS, riconducibile all'ordinamento civile, la ricerca scientifica ed universitaria, di competenza legislativa statale, le attività sociali svolte dai comuni, di competenza comunale ai sensi dell'art. 118, quarto comma, Cost; d) la norma censurata risponde alle esigenze unitarie delle politiche socioeconomiche generali ed è volta a promuovere la sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118, quarto comma, Cost.

2.4. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna rileva che: a) il fatto che il denunciato comma 337 riguardi un'imposta statale «non vale ad evitare il divieto di finanziamenti diretti in materia regionale»; b) il fatto che la norma censurata preveda che la scelta della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito è rimessa ai contribuenti non esclude la lesione delle competenze regionali, perché la scelta degli interventi finanziari da compiere non è affidata alle Regioni, ma allo Stato ed ai contribuenti.

2.5. — Con una seconda memoria, depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce quanto già precedentemente rilevato in punto di infondatezza delle sollevate questioni, precisando che: a) il meccanismo previsto dai commi 337 e 340 è assimilabile a quello delle detrazioni previste nel d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e consente al contribuente «di fare l'intervento di sostegno non in via preventiva, vale a dire con esborso prima della maturazione del suo debito, ma nello stesso momento in cui doveva provvedere al pagamento dell'imposta»; b) l'attribuzione della quota del tributo in questione avviene non già ad opera del censurato comma 340, ma direttamente ad opera del contribuente, con la conseguenza che il «fondo» nel quale tale quota confluisce — cui fa riferimento lo stesso comma 340 — rappresenta solo «una formalità contabile per consentire la rapida e corretta destinazione della somme ai soggetti che ne hanno diritto»; c) il d.P.C.m. 20 gennaio 2006, emanato ai sensi del comma 340, ha la funzione di rendere noti i possibili beneficiari della dazione del contribuente, stabilendo che essi siano inclusi in elenchi nazionali, anche allo scopo di consentire al contribuente stesso la più ampia scelta possibile; d) l'operazione di riparto delle somme fra i beneficiari, avendo per oggetto le quote del 5 per mille «loro direttamente destinate dai contribuenti», si risolve in un mero calcolo aritmetico, al quale «è estraneo qualsiasi profilo di discrezionalità»; e) tale mancanza di discrezionalità non lascia spazio per la leale collaborazione invocata dalla ricorrente per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto; f) la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 340 non avrebbe come conseguenza la destinazione del 5 per mille alle Regioni, perché «le somme fanno parte di un debito dei contribuenti nei confronti dello Stato» e che «lo Stato mette a disposizione dei contribuenti, mantenendosi in una sfera nella quale non ci sono poteri delle Regioni».

3. — La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'impugnare numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 337 e 340 dell'art. 1 della suddetta legge, in riferimento agli artt. 117 e 118 e 119 Cost., «in collegamento con l'art. 10, legge cost. n. 3/2001», al principio di leale collaborazione, all'art. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia.

3.1. — Lamenta la ricorrente che il censurato comma 337 vincola, in base alla scelta del contribuente, una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità attinenti «a materie di competenza regionale, o concorrente (ricerca scientifica) o piena (politiche sociali), in virtù dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 legge cost. n. 3/2001», oltre che dell'art. 4, n. 14, dello statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione la potestà legislativa primaria in materia di «istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale». A tali materie si aggiungono — a detta della stessa ricorrente — quelle, anch'esse di competenza regionale, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460 del 1997, richiamato dalla disposizione censurata, e cioè: l'«assistenza sociale e socio-sanitaria», l'«assistenza sanitaria», la «beneficenza», l'«istruzione», la «formazione», lo «sport dilettantistico», la «tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico», la «tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente», la «promozione della cultura e dell'arte», la «tutela dei diritti civili» e la «ricerca scientifica di particolare interesse sociale».

Ad avviso della Regione, il legislatore statale, nel consentire ai contribuenti di scegliere «nell'ambito di una cerchia ben definita di finalità» la destinazione di una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, avrebbe istituito «un fondo settoriale in materia regionale, destinato a finanziare direttamente i soggetti di cui al

comma 337» e, così facendo, avrebbe eluso il divieto di «finanziamenti statali diretti dei privati in materie regionali» stabilito dalla giurisprudenza costituzionale. Il comma 337, «nella parte in cui non destina i fondi così resi disponibili alle regioni per il finanziamento delle rispettive politiche», violerebbe, perciò, gli evocati parametri, ledendo l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione nelle materie sopra indicate.

La stessa Regione denuncia, con riferimento agli evocati parametri, anche il comma 340, nella parte in cui, «invece di prevedere il riparto delle risorse fra le regioni, contempla una gestione accentrata del fondo e la sua regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», svolgendo sul punto considerazioni analoghe a quelle formulate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso da questa proposto.

3.2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.

3.3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l'inammissibilità e l'infondatezza delle promosse questioni.

In punto di ammissibilità, la difesa erariale sottolinea che il decreto per la ripartizione del fondo è già stato emanato il 20 gennaio 2006 ed «ha esplicito i suoi effetti in maniera irreversibile, considerato anche il sistema stabilito di assegnazione delle somme».

In punto di fondatezza, la stessa difesa erariale svolge considerazioni analoghe a quelle formulate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza nel giudizio introdotto con ricorso della Regione Emilia-Romagna e sopra riportate al punto 2.3.

3.4. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Friuli-Venezia Giulia deduce, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale.

Ad avviso della ricorrente, infatti, la circostanza — affermata dalla controparte — che il d.P.C.m. del 20 gennaio 2006 ha già irreversibilmente prodotto i suoi effetti è irrilevante, perché le norme censurate hanno comunque trovato applicazione, producendo la lesione della sfera di competenza regionale, e non sono state abrogate.

Nel merito, la Regione sostiene che il fatto che la scelta della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito sia rimessa ai contribuenti non esclude la lesione delle competenze regionali, perché «quello che conta — dal punto di vista dell'autonomia regionale — è che in materie di competenza regionale la scelta degli interventi finanziari da compiere non è affidata alle Regioni ma si effettua in altra sede». Sul piano dell'individuazione delle materie sulle quali le norme denunciate incidono, rileva che: *a*) il comma 337, lettera *a*), non è riconducibile all'ordinamento civile, perché si limita a prevedere un sostegno finanziario alle ONLUS, senza incidere sul loro ordinamento, al fine di realizzare una «politica pubblica di aiuto»; *b*) il finanziamento della ricerca scientifica rientra fra le materie di competenza legislativa concorrente ed è, perciò, ammissibile solo entro i ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale; *c*) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente rientrano nella materia delle politiche sociali, di competenza legislativa regionale.

3.5. — Con una seconda memoria, depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce quanto già precedentemente rilevato in punto di fondatezza delle sollevate questioni e svolge considerazioni analoghe a quelle formulate nella seconda memoria depositata in prossimità dell'udienza nel giudizio introdotto con ricorso della Regione Emilia-Romagna, sopra riportate al punto 2.5.

4. — All'udienza di discussione del 17 aprile 2007 i giudizi di cui in epigrafe sono stati trattati e posti in decisione.

A séguito della intervenuta modifica della composizione del collegio, le cause sono state rinviate, per il rinnovo della discussione, all'udienza del 5 giugno 2007.

5. — Nell'imminenza della nuova udienza, le Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno depositato memorie, con le quali ribadiscono quanto già precedentemente sostenuto.

*Considerato in diritto*

1. — Con i ricorsi indicati in epigrafe, proposti in via principale nell'anno 2006, rispettivamente, dalle Regioni Campania (n. 36), Emilia-Romagna (n. 39) e Friuli-Venezia Giulia (n. 41) del 2006, sono stati censurati — unitamente ad altre disposizioni di legge — i commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).

Il comma 337 (censurato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia) dispone che, per l'anno finanziario 2006 ed a titolo iniziale e sperimentale, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: *a)* sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte in determinati registri, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 460 del 1997; *b)* finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; *c)* finanziamento della ricerca sanitaria; *d)* attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Il comma 339 (censurato dalla sola Regione Campania) stabilisce che: «Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sul reddito, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato».

Il comma 340 (censurato da tutte le ricorrenti) prevede che: «Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337, lettera *a)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo».

1.1. — La Regione Campania promuove questione di legittimità — in riferimento agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione — dei suddetti tre commi perché essi incidono nel settore della politica sociale, di esclusiva competenza regionale, attraverso finanziamenti erogati con un vincolo di scopo.

Con riguardo al comma 340, la Regione denuncia la violazione dell'articolo 117, sesto comma, Cost., perché il legislatore attribuisce «a una fonte ministeriale» di natura non regolamentare, in un settore materiale nel quale lo Stato non ha competenza legislativa esclusiva, «il compito di definire parte della disciplina procedimentale».

1.2. — La Regione Emilia-Romagna promuove — in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost. — questione di legittimità del solo comma 340, perché lede l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, disciplinando la regolamentazione di un fondo che opera in materie di competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni stesse.

In via subordinata, censura lo stesso comma per violazione del principio di leale collaborazione, perché non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio per la regolamentazione del fondo di cui al precedente comma 337 «sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni».

1.3. — La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove — in riferimento agli articoli 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nonché agli articoli 117, 118, 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) — questione di legittimità dei commi 337 e 340, perché ledono l'autonomia legislativa e amministrativa regionale, istituendo e disciplinando un fondo che opera in materie di competenza legislativa della Regione stessa.

In via subordinata, censura il comma 340 per gli stessi motivi fatti valere, parimenti in via subordinata, dalla Regione Emilia-Romagna.

2. — Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi e per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell'oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi, in considerazione della rilevata parziale identità delle norme censurate e delle questioni prospettate.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità delle promosse questioni, rilevando che il decreto per la ripartizione del fondo è stato emanato il 20 gennaio 2006 ed ha già esplicato i suoi effetti in modo irreversibile, essendo già avvenuta l'assegnazione delle somme.

L'eccezione deve essere rigettata. Infatti, proprio la circostanza che le norme censurate hanno già irreversibilmente prodotto i loro effetti, a séguito dell'attuazione delle stesse norme disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006 (Definizione delle modalità di destinazione della quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza), dimostra che esse hanno trovato applicazione anche nei confronti delle Regioni ricorrenti ed esclude, pertanto, che sia venuto meno l'interesse al ricorso.

4. — Nel merito, le questioni non sono fondate.

4.1. — Tutte le Regioni ricorrenti muovono dal presupposto interpretativo che le norme censurate creano e disciplinano un fondo statale, alimentato da una quota del gettito dell'imposta sul reddito relativo al 2005 e destinato al finanziamento: *a)* delle attività «sociali» svolte dalle associazioni di promozione sociale o dalle ONLUS o da associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei medesimi settori nei quali operano le ONLUS; *b)* delle università e degli altri soggetti che effettuano ricerca scientifica e sanitaria; *c)* delle attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti. Le ricorrenti assumono, poi, che le attività così finanziate dal fondo sono riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni e ne traggono la conseguenza che la normativa impugnata viola gli evocati parametri costituzionali o perché invade la sfera di competenza legislativa residuale delle Regioni o perché non si limita a fissare principi fondamentali in materia di competenza legislativa concorrente o, comunque, perché non rispetta il principio di leale collaborazione.

Detto presupposto interpretativo è erroneo, perché si fonda esclusivamente sulla formulazione letterale del secondo periodo del censurato comma 340, per il quale «le somme affluite all'entrata» sono riassegnate «ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [...] per essere destinate ad alimentare un apposito fondo», e non tiene conto del sistema risultante dal complesso delle norme censurate e di quelle — contenute nel citato d.P.C.m. del 20 gennaio 2006 — che ad esse danno attuazione.

Dalla lettura sistematica delle norme denunciate emerge chiaramente che il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell'IRPEF incassata dall'erario subisce una trasformazione nel caso in cui il contribuente — con apposita dichiarazione di volontà — si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare i soggetti di cui al censurato comma 337. Infatti, per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria dello Stato si riduce della quota del 5 per mille degli «incassi in conto competenza relativi all'IRPEF» (comma 339) del singolo contribuente e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale, ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, come mandatario necessario *ex lege*, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento (comma 337) ed inclusi in apposite liste (comma 340). Il finanziamento di detti soggetti è, perciò, direttamente ascrivibile alla volontà del contribuente (commi 337, alinea, e 339) e la quota del 5 per mille dell'IRPEF perde la natura di entrata tributaria erariale ed assume quella di provvista versata obbligatoriamente all'erario per tale finanziamento. Ne deriva che l'obbligo del contribuente di corrispondere la suddetta quota non viene meno, ma è da lui adempiuto a favore del beneficiario per il tramite necessario dell'erario. Da una parte, dunque, detta quota si imputa direttamente al patrimonio del beneficiario medesimo e, dall'altra, il «fondo» cui fa riferimento il censurato comma 340 non è vincolato a finanziare una determinata spesa pubblica, ma costituisce una mera evidenza contabile, strumentale alla ripartizione delle somme fra i destinatari del finanziamento.

Tale conclusione è confermata dall'esame del suddetto d.P.C.m. del 20 gennaio 2006, il quale ha un rilievo interpretativo essenziale, perché è diretto ad attuare norme destinate a valere solo per l'ormai trascorso anno finanziario 2006, «a titolo iniziale e sperimentale» (comma 337), limitatamente «al periodo di imposta 2005» (come stabilito, in via di interpretazione autentica, dall'art. 31 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) e che, per l'anno finanziario 2007, sono state sostituite da una disciplina simile, ma non uguale, contenuta nei commi da 1234 a 1237 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). In particolare, il citato d.P.C.m., nel regolare, a norma del censurato comma 340, «le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme», stabilisce che: *a*) l'Agenzia delle entrate tiene gli elenchi dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta (artt. 1 e 2); *b*) il singolo contribuente effettua la scelta di destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, comma 1), apponendo la firma in uno dei quattro riquadri che figurano nei modelli per la dichiarazione dei redditi, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalità individuate dal censurato comma 337, e, soprattutto, indicando il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente detta quota (artt. 3 e 4); *c*) se il contribuente non appone la firma in uno dei quattro riquadri, il 5 per mille della sua imposta sul reddito non è destinato a nessuna delle corrispondenti finalità (art. 5); *d*) nel caso in cui il contribuente abbia destinato il suo 5 per mille ad una delle finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 337 dell'art. 1, ma non abbia indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario o abbia indicato un codice errato, detta somma è ripartita, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime lettere *a*), *b*) e *c*) (art. 5, comma 2); *e*) le quote del 5 per mille dell'imposta sul reddito sono iscritte in bilancio su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono ripartite, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, del Ministero della salute, del Ministero dell'interno, che provvedono a corrispondere ai beneficiari le somme, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 337 (art. 6).

Dall'intero decreto attuativo risulta, perciò, confermato quanto desumibile dalla lettura sistematica delle norme censurate, e cioè che la devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF ai soggetti beneficiari si realizza in base alla volontà del contribuente, sia pure con la necessaria mediazione dello Stato, il quale non effettua una spesa, ma si limita, in esecuzione del vincolo di destinazione impresso dal medesimo contribuente, a corrispondere l'indicata quota d'imposta ad un soggetto svolgente un'attività considerata dall'ordinamento socialmente o eticamente meritevole. Solo in mancanza di un'idonea manifestazione di volontà del contribuente in tal senso, la quota del 5 per mille mantiene la sua originaria natura di entrata tributaria erariale e resta, perciò, destinata al complesso della spesa pubblica statale.

4.2. — Il sistema così delineato dalla legge e dalle norme di attuazione è per molti versi analogo, nel meccanismo e nelle finalità perseguite, sia a quello previsto dall'abrogata legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici), sia a quello previsto dall'art. 19, rubricato *de tax*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, disposizioni, queste, non impugnate.

La citata legge n. 2 del 1997 consentiva al contribuente di destinare il 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici rappresentati in Parlamento. Il citato art. 19 del d.l. n. 269 del 2003 consente al consumatore di manifestare l'assenso alla destinazione, da parte dello Stato, in favore di associazioni, organizzazioni od enti svolgenti «attività etiche», di una quota pari all'1 per cento dell'IVA relativa ai prodotti acquistati dal medesimo consumatore in esercizi commerciali convenzionati con detti enti.

Tali norme sono dirette ad evitare che la scelta del singolo cittadino di effettuare un esborso con finalità riconosciute come «etiche» o «sociali» possa incontrare ostacoli o disincentivi. Questo obiettivo viene perseguito, appunto, mediante una «detassazione» corrispondente all'entità dell'esborso «etico» o «sociale», così da rendere economicamente indifferente per il cittadino e, quindi, non onerosa, la scelta se effettuare o no detto esborso.

Anche nel caso disciplinato dalle disposizioni censurate opera un meccanismo fiscale di *de tax* diretto a favorire, mediante una riduzione dell'imposta, il finanziamento delle attività eticamente o socialmente meritevoli, svolte dal soggetto indicato dal contribuente quale beneficiario del finanziamento. Tale riduzione del tributo erariale è coerente con l'intento del legislatore di perseguire una politica fiscale diretta a valorizzare, in correlazione con un restringimento del ruolo dello Stato, la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi della solidarietà sociale e della ricerca. Per la concreta attribuzione del finanziamento, lo Stato, agendo — come si è visto — quale mandatario del contribuente, svolge un controllo non solo sulla qualità dei soggetti destinatari della quota d'imposta (attraverso la tenuta degli elenchi dei potenziali beneficiari di cui al d.P.C.m. 20 gennaio 2006), ma anche sull'effettività dell'esborso «etico-sociale» (attraverso lo smistamento, secondo le indicazioni dei contribuenti, delle quote riscosse).

4.3. — In considerazione di quanto sopra esposto, deve ribadirsi che le norme censurate, nel condizionare la riduzione del 5 per mille dell'IRPEF alla scelta del contribuente, attribuiscono le corrispondenti quote ai soggetti che svolgono attività etico-sociali indicati dal contribuente medesimo e, quindi, escludono che tali quote siano qualificabili come entrate tributarie erariali. Ne consegue che queste norme non istituiscono un fondo patrimoniale statale vincolato al finanziamento di una determinata spesa pubblica nelle materie di competenza legislativa regionale richiamate dalle ricorrenti, ma si limitano a conferire una mera evidenza contabile alle quote del 5 per mille incassate. Non sussistendo detto fondo, non sussistono nemmeno le denunciate lesioni dell'autonomia delle Regioni, con riferimento alla violazione sia dei parametri statutari sia degli altri parametri costituzionali evocati.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;*

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli artt. 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* GALLO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 203

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha sostituito l'art. 593 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 16 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di C. V. D., iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 22, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha modificato, sostituendolo, l'art. 593 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, del codice di procedura penale — ossia quando sopravvengano o si scoprono nuove prove dopo il giudizio di primo grado — e sempre che tali prove risultino decisive;

che la Corte rimettente è chiamata a celebrare il giudizio d'appello a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, come risulta dalla memoria del pubblico ministero allegata all'ordinanza di rimessione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata viola diversi precetti costituzionali;

che essa risulterebbe lesiva, anzitutto, del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.: consentire, infatti, all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività», i quali vedrebbero fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi;

che la norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»;

che risulterebbe violato, ancora, l'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa;

che, da ultimo, detta disposizione lederebbe l'art. 112 Cost.: la previsione di un secondo grado di giudizio di merito — fruibile tanto dal pubblico ministero che dall'imputato — sarebbe infatti «consustanziale» al sistema processuale vigente, con la conseguenza che la sottrazione all'organo dell'accusa del potere di proporre appello avverso le sentenze assolutorie eluderebbe i vincoli posti dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, «considerata nella sua interezza».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 204

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di M. R., iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 24, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non consente l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, anche nei casi diversi da quello solo previsto dal secondo comma» del medesimo articolo;

che la Corte rimettente — chiamata a celebrare il giudizio d'appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione — rileva che l'immediata applicabilità ai processi in corso, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, della nuova disciplina sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rende rilevante la questione di legittimità costituzionale, dovendosi altrimenti dichiarare, in applicazione della novella, l'inammissibilità della impugnazione proposta;

che la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per l'irragionevole lesione del principio della parità delle parti nel processo;

che, in particolare, il giudice *a quo* afferma che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, ben può esservi un trattamento differenziato delle parti processuali ed una diversa attribuzione di poteri senza che tale diversità, di per sé, si ponga in frizione con la Costituzione, con il limite, tuttavia, della ragionevolezza di tale «contingente disparità»;

che l'esigenza di un limite, in punto di ragionevolezza, per tale differenziazione — che può rapportarsi alla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, alla funzione a lui affidata o alle «esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» — è stata sempre affermata dalla giurisprudenza costituzionale in tutte quelle decisioni, ad esempio, che hanno rigettato i dubbi di costituzionalità relativi ai limiti del potere di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna pronunciate all'esito del giudizio abbreviato;

che, a parere del giudice *a quo*, in relazione alla normativa oggetto di censura, non è invece possibile rinvenire un'adeguata ragione giustificativa della abolizione, per una soltanto delle parti, della possibilità di appellare «la sentenza che ha respinto la propria domanda».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Venezia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 205

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi nel corso di alcuni procedimenti penali con ordinanze del 28 marzo 2006 (n. 2 ordd.) e del 3 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255 e 388 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 34 e 41, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con tre ordinanze, sostanzialmente identiche nella parte motiva, la Corte d'appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di prova nuova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, nonché dell'art. 10 della medesima legge;

che la disciplina censurata violerebbe ad avviso della Corte rimettente plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe, in primo luogo, irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando la «pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in relazione alle sentenze di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta);

che la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzerebbe inoltre una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera, in realtà, solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ovvero il pubblico ministero, con conseguente violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso della rimettente, la limitazione dell'appello del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), vanificato da una normativa transitoria per effetto della quale, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado, deve essere disposto il rinvio non più al giudice d'appello ma al giudice di primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati;

che infine la rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, ritiene violato anche l'art. 112 Cost., poiché la soppressione del potere di appello del pubblico ministero impedisce all'organo della pubblica accusa di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato [...] attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le ordinanze in questione difettano di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, non viene precisato se i giudizi *a quibus* traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni (v., *ex plurimis*, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 206

Ordinanza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen. art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 6 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 34, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di nuova prova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, nonché dell'art. 10 della medesima legge;

che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello su impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione in primo grado, precisando che la difesa dell'imputato ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006;

che la disciplina censurata violerebbe ad avviso del rimettente plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe, in primo luogo, irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando «la pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in caso di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta);

che la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzerebbe inoltre una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera in realtà solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ossia il pubblico ministero, con conseguente violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del rimettente, la limitazione dell'appello del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), vanificato da una normativa transitoria per effetto della quale, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado, deve essere disposto il rinvio non più al giudice d'appello ma al giudice di primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati;

che infine il rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, ritiene violato anche l'art. 112 Cost., poiché la soppressione del potere di appello del pubblico ministero impedisce all'organo della pubblica accusa di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato [...] attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Catania.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 207

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 30, 17 e 18 marzo, del 6 aprile, del 9 marzo, del 6 aprile e del 5 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 259 a 262, 278, 409 e 482 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 35, 36, 42 e 45, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con sette ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che, ai fini della rilevanza, la Corte rimettente si limita ad affermare in tutte le ordinanze che il giudizio non può «essere definito indipendentemente dalla questione» sollevata;

che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe in primo luogo in contrasto con il principio di parità tra le parti sancito nell'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando, attesa la diversità delle rispettive posizioni, che il limite all'appello avverso le sentenze di proscioglimento valga anche nei confronti dell'imputato;

che sarebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che implica la possibilità di «coltivare» l'azione «in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio»;

che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero di rimuovere mediante l'appello una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le ordinanze in questione difettano di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, non viene precisato se i giudizi *a quibus* traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni (v., *ex plurimis*, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 208

Ordinanza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 14 e 17 marzo, del 3 aprile e del 17 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 270, 494, 520 e 603 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 35, 46 e 47, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006 ed al n. 2, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con quattro ordinanze, di contenuto identico nella parte motiva, la Corte d'appello di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo;

che il giudice *a quo* — premesso di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado — precisa che, entrata in vigore nelle more del gravame la legge n. 46 del 2006, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, nel merito, la disciplina censurata violerebbe plurimi parametri costituzionali;

che la Corte rimettente lamenta, in primo luogo, la lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale sancito nell'art. 112 Cost., sul rilievo che la limitazione del potere di appello in capo al pubblico ministero, essendo «tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi», pregiudica la funzionalità propria dell'esercizio dell'azione, tesa alla concreta attuazione di valori costituzionali;

che nella medesima prospettiva la norma censurata vanificherebbe anche il diritto di difesa garantito «anche alle parti offese dei reati», atteso che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale «ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse»;

che il giudice *a quo* evidenzia, inoltre, il contrasto della norma censurata con l'art. 111, comma secondo, Cost., e precisamente con la regola secondo cui il processo si svolge nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse: ancorché infatti il principio della parità tra le parti non comporti necessariamente identità dei poteri processuali una distribuzione del potere di impugnazione completamente squilibrata «pregiudica significativamente il principio del contraddittorio» proprio in quanto altera in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale;

che il rimettente ritiene ancora che la norma censurata risulti incompatibile con il principio di ragionevolezza, difettando nella limitazione pressoché assoluta del potere di impugnazione del pubblico ministero ogni ragionevole giustificazione, mentre proprio l'attuazione di valori di legalità e difesa sociale esigono che «il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e la difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio»;

che, infine, l'art. 593 cod. proc. pen., come novellato, creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento là dove, per un verso, impedisce all'organo dell'accusa l'appello contro le sentenze di proscioglimento, e, per l'altro, mantiene in capo al pubblico ministero il potere di impugnazione avverso le sentenze di condanna, così privilegiando «la cura di un interesse processuale indubbiamente di minore consistenza».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Brescia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 209

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 13 marzo e del 29 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, nei procedimenti penali a carico di Y. M. P. e di M. A. ed altro, iscritte ai nn. 277 e 481 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 36 e 45, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che il rimettente premette di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello a seguito di impugnazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado e che l'appello proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile in base alla «normativa contestata»;

che la disciplina censurata si porrebbe in primo luogo in contrasto con il principio di parità tra le parti sancito nell'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando, attesa la diversità delle rispettive posizioni, che il limite all'appello avverso le sentenze di proscioglimento valga anche nei confronti dell'imputato;

che sarebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che implica la possibilità di «coltivare» l'azione «in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio»;

che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato, impedendo al pubblico ministero di rimuovere mediante l'appello una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione delle «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Firenze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 210

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 12 aprile, del 2 maggio, del 12 aprile, del 3, 5, 12, 17, 26 e 2 maggio e del 28 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 279, 332, 385, 386, 425, 426, da 443 a 445 e 576 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 36, 39, 41 e 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006, nell'edizione straordinaria del 2 novembre 2006 e nel n. 51, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con dieci ordinanze, identiche nella parte motiva, la Corte d'appello di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che la Corte rimettente — chiamata a celebrare il giudizio d'appello a seguito di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze con cui gli imputati erano stati assolti con varie formule — adduce la rilevanza della questione di costituzionalità, stante la prescrizione, *ex art.* 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilità anche ai procedimenti in corso;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* argomenta innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 della Costituzione;

che, infatti, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realtà, è unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e

rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero l'interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenza di proscioglimento con formula piena;

che il rimettente — consapevole della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità delle parti non comporta necessariamente identità dei loro poteri processuali e che disparità di trattamento sono possibili purché trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» — ritiene che nel caso di specie la scelta legislativa sia priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;

che la disciplina censurata si risolverebbe, infatti, nella irragionevole soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice «non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale», così violando anche il principio della parità delle parti sancito dall'art. 111, comma 2 della Costituzione;

che l'art. 593, come novellato, risulterebbe altresì in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 211

*Ordinanza 6-18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 commi 1 e 2, della medesima legge, promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 23 marzo, del 12 aprile, del 17 marzo, del 27 aprile e del 23 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 323, 325, 326, 344 e 423 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 38, 39 e 43, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con cinque ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen.» e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge;

che il giudice *a quo* — chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, distinti giudizi d'appello nei confronti di imputati assolti con varie formule — precisa che, sopravvenuta medio tempore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento, le parti hanno chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost., poiché, negando al pubblico ministero la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, la disciplina censurata preclude irragionevolmente all'organo della pubblica accusa di dare «concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale», fornendo «il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati»;

che, inoltre, sarebbe irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. privare la parte civile, che conserva la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, del «sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici» della responsabilità penale;

che sarebbero altresì violati i principi della parità fra le parti e della ragionevole durata del processo, sanciti nel secondo comma dell'art. 111 Cost.;

che, sotto il primo profilo, il rimettente — sul presupposto che il principio della parità riguardi anche «gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale [...] informato ai principi costituzionali deve garantire» e fra questi «l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività» — osserva che al pubblico ministero viene negata la possibilità di ottenere un completo riesame nel merito delle risultanze processuali poste a base della sentenza di proscioglimento;

che, sotto il secondo profilo, il rimettente sottolinea gli effetti negativi che la nuova disciplina determina sui tempi di definizione dei processi, in conseguenza della natura esclusivamente rescindente del giudizio per cassazione;

che ancora risulterebbe violato l'art. 112 Cost., poiché la normativa censurata, sottraendo al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento (potere che è espressione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale), vanifica il complessivo assolvimento delle funzioni d'accusa;

che, infine, a giudizio del rimettente, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nel prevedere l'immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti a quella data, determinerebbe «una ingiustificata disparità di trattamento» dei processi pendenti nei quali il pubblico ministero ha già chiesto l'ammissione di nuove prove decisive rispetto ai procedimenti ai quali si applica la disciplina a regime e per i quali soltanto opera la deroga all'inappellabilità nei casi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

07C0806

N. 212

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sen-

tenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, promosso con ordinanza del 6 aprile 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di T. V., iscritta al n. 421 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 43 - 1<sup>a</sup> serie speciale - dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen.» e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge;

che il giudice *a quo* — chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio d'appello nei confronti di un imputato assolto dal reato di mancanza alla chiamata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato — precisa che, sopravvenuta medio tempore la legge n. 46 del 2006, il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento, la parte ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost., poiché, negando al pubblico ministero la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, la disciplina censurata preclude irragionevolmente all'organo della pubblica accusa di dare «concreta attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale», fornendo «il suo doveroso contributo all'accertamento dei reati»;

che sarebbe inoltre irragionevole, e quindi lesivo dell'art. 3 Cost., privare la parte civile, che conserva la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, del «sostegno della parte pubblica nell'accertamento dei profili civilistici» della responsabilità penale;

che sarebbero inoltre violati i principi della parità fra le parti e della ragionevole durata del processo, sanciti nel secondo comma dell'art. 111 Cost.;

che, sotto il primo profilo, il rimettente — sul presupposto che il principio della parità riguardi anche «gli strumenti di impulso funzionali al raggiungimento degli scopi che un sistema processuale [...] informato ai principi costituzionali deve garantire» e fra questi «l'attuazione della pretesa punitiva dello Stato a tutela dei primari interessi della collettività» — osserva che al pubblico ministero viene negata la possibilità di ottenere un completo riesame nel merito delle risultanze processuali poste a base della sentenza di proscioglimento;

che, sotto il secondo profilo, il rimettente sottolinea gli effetti negativi che la nuova disciplina determina sui tempi di definizione dei processi, in conseguenza della natura esclusivamente rescindente del giudizio per cassazione;

che, ancora, risulterebbe violato l'art. 112 Cost., poiché la normativa censurata, sottraendo al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento (potere che è espressione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale), vanifica il complessivo assolvimento delle funzioni d'accusa;

che, infine, a giudizio del rimettente, la disciplina transitoria introdotta dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006, nel prevedere l'immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e la declaratoria di inammissibilità degli appelli proposti a quella data, determinerebbe «una ingiustificata disparità di trattamento» dei processi pendenti nei quali il pubblico ministero ha già chiesto l'ammissione di nuove prove decisive rispetto ai procedimenti ai quali si applica la disciplina a regime e per i quali soltanto opera la deroga all'inappellabilità nei casi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte militare d'appello di Napoli.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 213

Ordinanza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 13 giugno 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di C. S.A., iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, edizione straordinaria, del 2 novembre 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui «preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che il rimettente — chiamato a celebrare il giudizio d'appello a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione — afferma che la questione proposta è senza dubbio rilevante poiché, essendo entrata in vigore nelle more del procedimento la legge n. 46 del 2006 e non essendo state dedotte nuove prove, l'appello del pubblico ministero dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 della medesima legge;

che il giudice *a quo* precisa che l'eccezione di incostituzionalità formulata dal pubblico ministero in riferimento tanto alla disciplina transitoria recata dalla legge n. 46 del 2006 (in particolare, all'art. 10), quanto alla disciplina a regime, sotto il particolare profilo dei limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti nei confronti dell'organo della pubblica accusa, è da ritenere non manifestamente infondata solo riguardo a quest'ultima;

che il rimettente lamenta la lesione degli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost.;

che, in particolare, la disciplina censurata, privando il pubblico ministero e l'imputato della possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, solo apparentemente soddisferebbe l'esigenza di parità garantita dall'art. 111 Cost., atteso che, per un verso, i limiti all'appello delle sentenze di proscioglimento assumono «preponderanza e rilievo centrale» solo per il pubblico ministero (poiché già in precedenza all'imputato era inibito l'appello di sentenze di proscioglimento con formula piena) e che, per l'altro, solo l'organo della pubblica accusa ha interesse ad impugnare tali sentenze;

che del tutto ininfluyente sarebbe inoltre la previsione della possibilità di appello nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di «ipotesi praticamente inattuabile» perché legata alla sopravvenienza di prove decisive nel ristretto lasso temporale tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la scadenza del termine per appellare;

che sarebbe altresì causa di un «rilevante squilibrio tra le parti» impedire al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado e consentire invece all'imputato di proporre appello in caso di sentenza di condanna;

che tale disparità non troverebbe giustificazione alcuna nella tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti (in particolare, né in esigenze di accelerazione dell'iter processuale né nella particolare posizione istituzionale del pubblico ministero);

che la scelta legislativa sarebbe, inoltre, censurabile sul piano della ragionevolezza in quanto ha conservato in capo al pubblico ministero il potere di proporre appello avverso le sentenze di condanna;

che, infine, il rimettente ritiene violato anche il principio di obbligatorietà dell'azione penale: consapevole dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale che, dopo la sentenza n. 177 del 1971, ha sempre negato che il potere di impugnazione del pubblico ministero costituisca estrinsecazione dell'azione penale, il giudice *a quo* invoca un mutamento di indirizzo da parte della Corte che tenga conto delle prerogative e delle attribuzioni istituzionali del pubblico ministero, come definite negli artt. 73 e 74 delle norme sull'ordinamento giudiziario e richiamate dagli artt. 102, 107, 108 e 112 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Messina.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 214

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593 cod. proc. pen., e art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 9 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di L. N.D. ed altri, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, edizione straordinaria, del 2 novembre 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Roma ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui inibiscono al pubblico ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito» ed impongono alla Corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità degli appelli proposti dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge;

che la Corte rimettente — nel corso di un giudizio instaurato in esito all'impugnazione, da parte dell'organo dell'accusa, dei capi assolutori di una sentenza nei confronti di alcuni imputati ed a fronte delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalle parti civili e dal pubblico ministero — ritiene innanzitutto che la questione si palesi rilevante in quanto, in forza delle norme censurate, «andrebbe immediatamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'assoluzione in primo grado degli imputati»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la nuova formulazione dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui inibisce all'organo dell'accusa l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, risulti lesivo del principio di parità tra le parti sancito nel secondo comma dell'art. 111 Cost., difettando, senza alcuna ragionevole giustificazione, la reciprocità dei poteri: mentre, infatti, il pubblico ministero «è impossibilitato ad ottenere un nuovo giudizio di fatto avverso l'assoluzione di merito», tale possibilità è invece concessa al soccombente imputato, legittimato all'appello avverso la condanna;

che, in proposito, il giudice *a quo* rammenta come la Corte costituzionale abbia costantemente giustificato «limitazioni assai meno gravi ed incisive» poste all'appello del pubblico ministero dalla disciplina del giudizio abbreviato solo valorizzando la ragionevolezza «del bilanciamento dei sacrifici imposti alle parti dalla scelta di

quel rito»; viceversa, nella situazione oggetto del dubbio di costituzionalità, la preclusione all'appello dell'organo dell'accusa «non appare equilibrata da alcun sacrificio dei poteri e diritti processuali dell'imputato, né da esigenze di rapida definizione del processo»;

che d'altra parte il «sacrificio della posizione del p.m.» non appare neppure ragionevolmente «compensato» dalla possibile deflazione dei «carichi di lavoro» o dalla contrazione dei tempi del processo: quanto al primo profilo, infatti, il nuovo regime delle impugnazioni è «fatalmente destinato» ad incrementare il carico di lavoro della Corte di cassazione, mentre, quanto al secondo, in esito all'abolizione dell'appellabilità da parte del pubblico ministero, per la definizione del processo, in caso di doglianza del pubblico ministero fondata, risulterebbero necessari cinque gradi di giudizio;

che, sotto tale profilo, la Corte rimettente deduce l'ulteriore contrasto della normativa censurata con il principio della ragionevole durata del processo e, dunque, la violazione, sotto diverso profilo, del medesimo comma secondo dell'art. 111 Cost.;

che, infine, il giudice *a quo* denuncia la violazione dell'art. 3 Cost. per contrasto con il principio di ragionevolezza: e ciò tanto sul rilievo che, mentre al pubblico ministero è garantito il potere di impugnazione in caso di condanna diversa da quella richiesta, esso viene negato nel caso di sentenza di proscioglimento, quanto sull'ulteriore considerazione che il potere di appellare in capo all'organo della pubblica accusa viene a dipendere dall'esistenza o meno di una impugnazione della costituita parte civile; invero, solo se quest'ultima decide di esercitare il potere di impugnativa della sentenza di proscioglimento, il ricorso della parte pubblica si converte automaticamente in appello, con possibilità, così, di un nuovo giudizio in fatto.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Roma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 215

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, commi 1 e 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 111, primo e secondo comma, e 112.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promossi nel corso di procedimenti penali con ordinanze del 28 (n. 2 ordd.) e del 23 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 524, 525 e 527 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 47 e 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con tre ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che il rimettente — premesso di essere chiamato a celebrare il giudizio d'appello su impugnazione proposta del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado — precisa che, entrata in vigore nelle more del gravame la legge n. 46 del 2006, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* evidenzia in primo luogo come la disciplina censurata violi i principi del giusto processo e della parità tra le parti (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), in quanto, limitando il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, altera irragionevolmente «l'equilibrio dei diritti delle parti» e pone il pubblico ministero, impossibilitato ad impugnare una pronuncia che lo vede totalmente «soccumbente», in una posizione di «netto svantaggio»;

che invero il principio di parità — il quale implica «reciprocità di diritti nel processo» — e il principio del giusto processo — «formula in cui si compendiano i principi costituzionali anche per ciò che riguarda i diritti di azione e difesa in giudizio, tra cui il diritto del pubblico ministero di proporre appello» — imporrebbero che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, laddove prevista dall'ordinamento processuale pur in assenza di una «copertura costituzionale», sia assicurato ad entrambe le parti;

che sarebbe altresì violato l'art. 112 Cost., perché la soppressione del potere di appello del pubblico ministero compromette «la capacità della pubblica accusa di far valere la pretesa punitiva dello Stato» attraverso la richiesta di «riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bologna.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 216

Ordinanza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonché lamentata violazione dei principi di parità delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promosso con ordinanza del 19 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento penale a carico di A. W. ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non prevede l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi, di prova nuova decisiva, di cui all'art. 603, comma 2, nonché dell'art. 10 della medesima legge;

che la disciplina censurata violerebbe ad avviso del rimettente plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe, in primo luogo, irragionevole e quindi lesivo dell'art. 3 Cost. consentire al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di condanna (quando la «pretesa punitiva è stata accolta e al solo fine di richiedere un aggravamento di pena») e negare invece tale potere in relazione alle sentenze di proscioglimento (quando cioè «la pretesa punitiva» non è stata soddisfatta);

che la disciplina censurata, inibendo tanto al pubblico ministero che all'imputato l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, realizzerebbe inoltre una «parità solo apparente» tra le parti, atteso che il limite al potere di impugnazione opera in realtà solo nei confronti di quella parte che ha interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento, ovvero il pubblico ministero, con conseguente violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost;

che, ad avviso del rimettente, la limitazione del potere di appello del pubblico ministero determina anche una violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. sotto il profilo del diverso trattamento riservato alla parte civile, che conserva il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che sarebbe evidente il contrasto della disciplina censurata con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), vanificato da una normativa transitoria per effetto della quale, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado, deve essere disposto il rinvio non più al giudice d'appello ma al giudice di primo grado, con conseguente reiterazione dei gradi di giudizio e con effetti anche sui termini di prescrizione dei reati;

che infine il rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, ritiene violato anche l'art. 112 Cost., poiché la soppressione del potere di appello del pubblico ministero impedisce all'organo della pubblica accusa di «coltivare la pretesa punitiva dello Stato [...] attraverso la richiesta al giudice superiore di riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che il rimettente omette qualsivoglia motivazione in ordine alla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, il rimettente non precisa se il giudizio *a quo* tragga origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (v., *ex plurimis*, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 217

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 26 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di P. A., iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova è decisiva;

che il rimettente — premesso di essere chiamato a celebrare il giudizio di appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado — afferma che la questione proposta è senza dubbio rilevante poiché, essendo entrata in vigore nelle more del procedimento la legge n. 46 del 2006 e non essendo state dedotte nuove prove, l'appello del pubblico ministero dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10 della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, sarebbe violato in primo luogo il principio della parità tra le parti (art. 111, secondo comma, Cost.), in quanto la disciplina censurata, privando il pubblico ministero e l'imputato della possibilità di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, lungi da realizzare una condizione di parità, pone l'organo della pubblica accusa in una «posizione deteriore» rispetto all'imputato, giacché essa verrebbe, nella sostanza, a limitare il potere di impugnazione di quella sola, fra le parti, che ha interesse a dolersi di tali sentenze, ossia il pubblico ministero;

che sarebbe inoltre configurabile la violazione del principio di ragionevolezza sotto almeno due distinti profili: sarebbe irragionevole, innanzitutto, aver soppresso il potere d'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento e mantenuto allo stesso tempo in capo all'imputato il potere di appello avverso le sentenze di condanna; ed, ancora, sarebbe irragionevole aver conservato all'organo della pubblica accusa il potere di impugnazione nel merito delle sentenze di condanna ed avergli sottratto invece analogo potere nei confronti delle sentenze di proscioglimento;

che la disparità di trattamento, a giudizio del rimettente, non trova alcuna ragionevole giustificazione nella tutela di altri interessi di rilievo costituzionale: in particolare, né nel principio della ragionevole durata del processo, né nel principio di presunzione di non colpevolezza.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di remissione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 218

Ordinanza 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Cittadini extracomunitari destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera - Automatica esclusione dalla legalizzazione del lavoro irregolare - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Questione analoga ad altre già dichiarate non fondata e manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomentazioni diverse rispetto a quelle già scrutinate - Manifesta infondatezza della questione.**

- Legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 33, comma 7, lettera *a*).
- Costituzione, art. 3, primo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera *a*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sul ricorso proposto da A. R. contro l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con ordinanza del 7 novembre 2005, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo all'impugnativa di un provvedimento prefettizio di rigetto della domanda presentata da una datrice di lavoro al fine di legalizzare un rapporto di lavoro irregolare con un dipendente di nazionalità pachistana, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 7 novembre 2005 (pervenuta a questa Corte il 20 novembre 2006), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera *a*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui esclude automaticamente dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari che siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

che, nella specie, il ricorrente è stato in precedenza espulso con accompagnamento alla frontiera (con provvedimento del 22 novembre 2001) per essere entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e sul presupposto della sussistenza del concreto pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento espulsivo, non risultando «inserito in un contesto familiare, sociale e lavorativo»;

che non avendo la questura specificato se il provvedimento espulsivo, dopo la notificazione, sia stato effettivamente eseguito, non sussiste l'ulteriore causa ostativa alla relativa revoca costituita dal rientro non autorizzato nel territorio nazionale da parte dei soggetti precedentemente espulsi (che configura anche il reato di cui all'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

che il giudice remittente, dopo aver richiamato alcune precedenti decisioni di questa Corte in materia, sostiene, in particolare, come valutazioni analoghe a quelle poste a fondamento della sentenza n. 78 del 2005 potrebbero indurre questa Corte ad accogliere l'attuale questione, in quanto anche in questo caso la pericolosità

sociale del soggetto viene automaticamente desunta da un elemento inidoneo allo scopo e, cioè, dalla circostanza che lo stesso sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione adottato con la modalità dell'accompagnamento coattivo alla frontiera;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione di cui si tratta sarebbe inoltre in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto, del tutto irragionevolmente, riserva il medesimo trattamento a soggetti che si trovano in situazioni diverse, accomunando lavoratori colpiti da decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o perché ritenuti socialmente pericolosi a coloro che siano destinatari di analoghi provvedimenti esclusivamente per essersi trattenuti nel territorio nazionale oltre il prescritto termine dall'intimazione dell'espulsione ovvero — come il ricorrente — per essere entrati clandestinamente in Italia privi di un valido documento di identità, ma senza essere concretamente pericolosi per la sicurezza pubblica e senza aver riportato condanne penali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della questione, in quanto essa si risolverebbe nel chiedere una valutazione circa il merito di scelte discrezionali del legislatore che appaiono del tutto ragionevoli.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera *a*), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui esclude automaticamente dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini extracomunitari che siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione censurata violerebbe l'invocato parametro costituzionale sia perché, del tutto irragionevolmente, stabilisce lo stesso trattamento per situazioni sostanzialmente diverse, sia per intrinseca irragionevolezza;

che, come già precisato da questa Corte (si veda, per tutte, l'ordinanza n. 126 del 2005), la disposizione stessa contiene, con riferimento ai cosiddetti badanti e lavoratori domestici, una norma uguale a quella dettata, per i dipendenti di imprese, dall'art. 1, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;

che, con riguardo a tale ultima disposizione, con la sentenza n. 206 del 2006 e con l'ordinanza n. 44 del 2007 sono state, rispettivamente, dichiarate non fondata e manifestamente infondata questioni di costituzionalità analoghe a quella attualmente proposta;

che nelle suddette pronunce — dopo aver evidenziato che la disposizione censurata si riferisce alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini extracomunitari in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, la quale ha sensibilmente modificato la disciplina dell'espulsione amministrativa — si è sottolineato come, in riferimento a tale pregresso quadro normativo, l'espulsione amministrativa venisse di regola eseguita con intimazione all'interessato ad abbandonare il territorio dello Stato e non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, sicché questa seconda modalità di esecuzione, correlata non «a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di lavoro;

che il t.a.r. per la Campania non sottopone alla Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nelle menzionate decisioni;

che la presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 7, lettera a), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

07C0813

n. 219

*Ordinanza 6 - 18 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà - Divieto di concessione per più di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dal-

l'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 31 dicembre 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, «letto congiuntamente con il disposto dell'art. 10, commi 1 e 2 di quest'ultima legge», prevede che il limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, si applichi anche ai soggetti condannati, dichiarati recidivi reiterati, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 251 del 2005;

che il Tribunale rimettente è chiamato a provvedere sull'istanza, presentata in data 7 luglio 2005, di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione della pena complessiva di anni uno, mesi due e giorni ventotto di reclusione, risultante dal provvedimento di cumulo emesso in data 9 giugno 2005, e già sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale;

che, secondo quanto riferisce il rimettente, con una delle sentenze di condanna cui si riferisce il provvedimento di cumulo è stata applicata, nei confronti del soggetto istante, l'aggravante della recidiva reiterata infra-quinquennale;

che l'interessato, il quale risulta — secondo il Tribunale — ben integrato nel contesto socio-familiare di riferimento, ha già beneficiato della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposta in data 3 ottobre 2000 e conclusasi positivamente, con dichiarazione di estinzione della pena, in data 19 febbraio 2003;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo* osserva come, per effetto dell'introduzione del comma 7-*bis* dell'art. 58-*quater* della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 7, comma 7, della legge n. 251 del 2005, legge entrata in vigore mentre l'istruttoria era in corso, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale «per quanto ammissibile nel momento della sua proposizione», non lo è più al momento della decisione, risultando l'aggravante della recidiva ostativa alla concessione per la seconda volta del beneficio richiesto;

che, a parere del rimettente, le disposizioni che regolano la fase di esecuzione della pena, per effetto del disposto dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, rimangono soggette al principio *tempus regit actum*, così risultando applicabili anche ai soggetti condannati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge;

che il giudice *a quo* sollecita una revisione dell'orientamento, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'ambito di applicazione del principio di irretroattività sarebbe circoscritto alle sole norme penali sostanziali, sul presupposto che il principio sancito nell'art. 25, secondo comma, Cost. si riferisca unicamente alle norme incriminatrici in senso stretto, e non anche alle norme che incidono sulle modalità di esecuzione e sulla quantità e qualità della pena da espiare in concreto;

che, infatti, le misure alternative alla detenzione, per quanto regolate da una legge *ad hoc* e sottratte al governo del giudice della cognizione, andrebbero considerate «intrinseche» al sistema delle norme penali in senso lato;

che, infine, il rimettente rammenta come la tematica in oggetto sia rimasta *res integra* nella giurisprudenza costituzionale e richiama l'immediato precedente costituito dalla sentenza della Corte n. 273 del 2001, la quale risolse la questione allora sollevata senza investire il quesito di fondo, oggi riproposto.

Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 58-*quater*, comma 7-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, «letto congiuntamente con il disposto dell'art. 10, commi 1 e 2 di quest'ultima legge», prevede che il limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, si applichi anche ai soggetti condannati, dichiarati recidivi reiterati, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 251 del 2005;

che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 21 marzo 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7-*bis* dell'art. 58-*quater* della legge n. 354 del 1975, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti;

che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 220

Sentenza 6 - 19 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetti, ricorrenti in giudizi analoghi a quelli *a quibus* - Inammissibilità.**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Questione di costituzionalità sollevata dalle parti costituite nel giudizio *a quo* in relazione a parametro diverso da quelli evocati dal rimettente - Inammissibilità.**

– Costituzione, art. 34.

**Ius superveniens - Ininfluenza sull'applicabilità *ratione temporis* della disposizione censurata - Esame della questione di costituzionalità a quest'ultima riferita.**

**Istruzione pubblica - Esami di Stato presso istituti scolastici paritari - Candidati esterni eccedenti il cinquanta per cento dei candidati interni - Previsione della costituzione di commissioni esclusivamente presso gli istituti statali - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del principio di equipollenza fra istituti privati paritari e istituti statali e del principio di libertà di iniziativa economica privata, nonché eccesso di delega e lesione del principio di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

– D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, art. 14, comma 5.

– Costituzione, artt. 3, 33, comma quarto, 41, 76 e 118.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sostitutivo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con una ordinanza del 2 marzo 2006 e quattro ordinanze del 13 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai numeri 175, 176, 177, 178 e 179 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto internazionale di istruzione «Giovanni Paolo II» e dell'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario «Salvo D'Acquisto», della Fondazione Granese onlus, dell'Istituto paritario Kennedy Holding e dell'Istituto De Nicola, nonché gli atti di intervento dell'Istituto «Chiron School», del liceo linguistico «E. Hemingway» e dell'Istituto A. B. Nobel;

Udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2007 e nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Stefano Tarullo per l'Istituto internazionale di istruzione «Giovanni Paolo II» e per l'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario «Salvo D'Acquisto» e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l'Istituto paritario Kennedy Holding e per l'Istituto De Nicola;

Udito nuovamente nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 e nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissate in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi nuovamente nell'udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Stefano Tarullo per l'Istituto internazionale di istruzione «Giovanni Paolo II» e per l'Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario «Salvo D'Acquisto» e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l'Istituto paritario Kennedy Holding e per l'Istituto De Nicola.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, le commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari, per contrasto con gli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76, e 118 della Costituzione.

Con un'altra ordinanza di rimessione di eguale tenore (r.o. n. 175 del 2006), lo stesso Tribunale ha sollevato la medesima questione di costituzionalità, ma senza prospettare la violazione dell'art. 118 Cost.

La disposizione censurata, nel sostituire il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, prevede: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite».

Espone il Tribunale che alcuni istituti privati di istruzione superiore, titolari della parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), hanno fra l'altro impugnato:

— la circolare del Ministero dell'università e della ricerca (Dipartimento per l'istruzione-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VII) 18 novembre 2005, n. 86, avente ad oggetto «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006. Termine di presentazione delle domande», nella quale è tra l'altro stabilito che: *a)* «[...] ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50 per cento, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami»; *b)* «[...] per l'eventuale configurazione di commissioni cui assegnare unicamente candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali»;

— la circolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 21 novembre 2005, prot. n. 12695, reiterativa del contenuto della circolare ministeriale n. 86 del 2005.

Aggiunge il Tribunale che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha contemporaneamente accolto in via provvisoria, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale, l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui essi hanno fatto applicazione dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che le circolari impuginate costituiscono applicazione diretta della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali evocati priverebbe di fondamento legale le menzionate circolari, determinandone la caducazione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale premette che l'art. 14 del decreto legislativo n. 226 del 2005, da un lato, ha ribadito la disciplina contenuta nell'art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, e cioè che il numero dei candidati esterni alle commissioni d'esame funzionanti presso gli istituti statali e quelli paritari non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; dall'altro, ha disposto che il superamento dell'anzidetta soglia percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, «soltanto presso gli istituti statali», laddove la pregressa regolamentazione era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata soglia percentuale, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l'emanazione della legge n. 62 del 2000, sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.

La norma censurata, sostiene il rimettente, è in contrasto con il principio direttivo dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), che individua l'obiettivo della normazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione». Infatti, mentre i valori-obiettivo dalla legge delega sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie, la disposizione censurata nega «quell'autonomia decisionale che pure, in special modo nell'età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell'art. 3, cpv., Cost.» ed implica la valutazione «della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami».

La norma censurata sarebbe contraria a Costituzione anche con riferimento ad altri parametri.

Violerebbe l'art. 41 Cost., atteso che le scuole paritarie, essendo gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un'attività volta a ricavare vantaggi economici o di altro tipo, possiedono un'indiscutibile connotazione imprenditoriale. La norma denunciata, discriminando le scuole paritarie, mediante l'esclusione della possibilità di costituire presso di esse commissioni d'esame per soli candidati esterni, sarebbe «certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale».

L'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 non sarebbe, poi, rispettoso dell'art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali paritarie, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. La locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente» non può riferirsi solo al mero riconoscimento del titolo di studio, rilasciato dalla scuola paritaria, «ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi né peggiore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale. Conseguentemente, la disposizione impugnata, colliderebbe, oltre che con il precetto costituzionale evocato, anche con la legge n. 62 del 2000, che ha dato attuazione alla parità scolastica.

Inoltre, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima». In sostanza, la norma censurata sarebbe

espressiva di un atteggiamento di sfiducia da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l'esame di Stato possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità. Essendo questa l'*intentio legis*, si sarebbe in presenza — secondo il rimettente — di un evidente eccesso di potere legislativo. Il legislatore avrebbe omesso di considerare che il riconoscimento costituzionale della parità scolastica implica che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie debba essere «sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche»; con la conseguenza che non avrebbe fondamento «inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato». Invece la valutazione deve essere «adeguatamente operata in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all'esito dell'intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1».

Infine, secondo quattro delle ordinanze di rimessione (r.o. da 176 a 179 del 2006), la disposizione denunciata sarebbe idonea a determinare un *vulnus* anche all'art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà rispetto al quale la disposizione stessa costituirebbe «inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

3. — Si sono costituiti alcuni ricorrenti dei giudizi principali.

3.1. — L'Istituto internazionale di Istruzione «Giovanni Paolo II» e l'Istituto Tecnico per geometri e aeronautico paritario «Salvo D'Acquisto» si sono costituiti (r.o. n. 175 del 2006), riservandosi di argomentare e dedurre, ed hanno chiesto che la disposizione censurata dal giudice rimettente sia dichiarata illegittima, oltre che in relazione ai parametri dallo stesso invocati, anche con riferimento agli artt. 34 e 118 Cost.

3.2. — La Fondazione Granese ONLUS (r.o. n. 177 del 2006), l'Istituto Paritario Kennedy Holding (r.o. n. 178 del 2006), l'Istituto De Nicola (r.o. n. 179 del 2006) si sono costituiti chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità.

4. — Sono intervenuti anche altri ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in analoghi processi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità.

5. — Le parti private costituite e i terzi intervenuti hanno presentato memorie in prossimità della data fissata per l'udienza.

Tutti insistono nelle conclusioni già presentate e chiedono, inoltre, dichiararsi l'illegittimità dell'art. 4, comma 9, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), (*recte*: dell'art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 1 del 2007), sopravvenuto alle ordinanze di rimessione.

Sottolineano, inoltre, che la disposizione denunciata è stata abrogata e che la materia in contestazione è ora disciplinata dal suddetto art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito nel 2007. Assumono che la norma originariamente censurata e quella vigente — «salvo lievi variazioni» — sono identiche, nella parte in cui impediscono che presso le scuole paritarie siano costituite commissioni di esame per soli candidati esterni, e chiedono che, ferma restando la necessità di una pronuncia sulla disposizione abrogata, la questione di costituzionalità sia trasferita anche sulla disposizione vigente, invocando la giurisprudenza costituzionale nel giudizio in via di azione.

Nel merito, tutti riprendono le argomentazioni delle ordinanze di rimessione; in particolare, le parti costituite nel giudizio costituzionale promosso con l'ordinanza di rimessione n. 175 del 2006, invocano gli artt. 118 e 34 Cost.

*Considerato in diritto*

1. — Tutte le ordinanze di rimessione (r. o. da n. 175 a n. 179 del 2006) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione. Quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006) sollevano tale questione anche in riferimento all'art. 118 della Costituzione.

L'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 è sottoposto a giudizio di costituzionalità nella parte in cui — sostituendo il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) — dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l'eventuale costituzione di commissioni d'esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata «soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari.

La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata violi: *a)* l'art. 76 Cost., per contrasto con il principio direttivo di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), in base al quale i valori-obiettivo prefissati sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie; *b)* l'art. 41 Cost., discriminando le scuole paritarie e così offuscandone «la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile [...], con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale»; *c)* l'art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore di assicurare alle scuole paritarie piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, dovendosi interpretare la locuzione «trattamento scolastico equipollente» nel senso che essa «non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio [rilasciato dalla scuola paritaria], ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria da considerarsi né peggiore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale»; *d)* l'art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest'ultima»; *e)* l'art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe «aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».

2. — Tutti i giudizi hanno ad oggetto la questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3. — Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi di alcuni ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in processi analoghi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. È principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale (sentenza n. 190 del 2006).

4. — Sempre in via preliminare, va precisato che è inammissibile la censura in riferimento all'art. 34 Cost., prospettata dalle parti costituite nel giudizio promosso con l'ordinanza registrata al n. 175 del 2006, non potendo le parti invocare parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal giudice rimettente.

5. — Successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università). Questa (art. 1) ha sostituito (tra gli altri) l'art. 4, del d.lgs. n. 425 del 1997, disciplinando la materia nel comma 9 dello stesso articolo, e contemporaneamente ha abrogato (art. 3, comma 3, lettera *b*) il censurato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Indipendentemente dalla portata della nuova disposizione — che le parti intervenute assumono identica alla precedente, salvo lievi variazioni — le sopravvenute vicende normative non incidono sul presente giudizio di costituzionalità, atteso che il giudice *a quo* deve applicare la norma censurata, rilevante temporalmente.

6. — La questione non è fondata.

Il problema di costituzionalità è sostanzialmente incentrato sul contrasto della norma censurata con l'art. 33, quarto comma, Cost., nella parte in cui prevede un «trattamento scolastico equipollente», e con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza.

La necessità di garantire un «trattamento scolastico equipollente» imporrebbe, secondo il giudice rimettente, che, nel caso si renda necessaria la costituzione di commissioni per soli candidati esterni — non essendo stata possibile la ripartizione tra altre commissioni di quelli in eccesso rispetto al limite generale di trentacinque candidati per commissione, dei quali gli esterni non devono superare il cinquanta per cento degli interni — queste commissioni *ad hoc* possano essere costituite anche presso le scuole paritarie, donde l'illegittimità della norma censurata, nella parte in cui ne prevede la possibile costituzione solo presso le scuole statali.

6.1. — È opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si inserisce la disposizione censurata.

Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), nell'ordinamento esistevano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private; quelle che non rilasciavano titoli avente valore legale e quelle (parificate, pareggiate, legalmente riconosciute) che avevano tale legittimazione. In questo contesto, i privatisti potevano sostenere gli esami di Stato solo presso gli istituti statali.

Nel 2000, in attuazione dell'art. 33, quarto comma Cost., sono state introdotte le scuole paritarie (pubbliche degli enti locali, e private), che costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. Esse svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo *standard* stabiliti dalla legge. A queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio.

La norma censurata prende atto della avvenuta introduzione nell'ordinamento delle scuole paritarie e prevede una disciplina comune per i candidati esterni. Nell'ambito del limite generale per cui ciascuna commissione d'esame può esaminare, al massimo, trentacinque candidati, si prevede che i candidati esterni possano sostenere l'esame di Stato presso le scuole statali e presso le scuole paritarie, a loro scelta, a condizione che il numero massimo di esterni non superi il cinquanta per cento degli alunni interni per ciascuna commissione d'esame. Quindi, per l'ipotesi che — per effetto del rispetto dei suddetti limiti generali — si crei la necessità di istituire commissioni per soli candidati esterni, dispone che queste possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali.

6.2. — Indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all'art. 33, quarto comma Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali», la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l'ordinaria ripartizione tra le commissioni d'esame esistenti presso le scuole paritarie e statali.

Questa deroga non è irragionevole.

Essa si collega, innanzitutto, all'esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell'esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell'art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato (ordinanza n. 423 del 2002, con riferimento agli esami di idoneità degli esterni).

La scelta del legislatore risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole statali — presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi — sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

In conclusione, la deroga è circoscritta, essendo inserita in una disciplina comune di limiti quantitativi allo svolgimento degli esami di Stato da parte di candidati esterni, e non è irragionevole, rispondendo agli obiettivi di serietà dell'esame di cui al quinto comma dell'art. 33 Cost. e, in generale, a razionali esigenze di distribuzione sul territorio delle commissioni, in caso di domanda eccedente.

6.3. — Quanto agli altri parametri evocati dal giudice rimettente va, in generale, notato che tutte le censure presuppongono l'esistenza della discriminazione tra scuole paritarie e statali rispetto al trattamento dei candidati esterni. Essendo stata esclusa tale discriminazione, non sussistono le violazioni dedotte.

Inoltre, l'art. 76 Cost. è evocato impropriamente, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente le finalità indicate nell'art. 1 della legge delega e non i criteri posti negli articoli successivi, tra i quali l'art. 3 si occupa espressamente degli esami di Stato.

In ordine alle censure formulate con riferimento all'art. 41 Cost., va notato che la libertà dell'iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all'art. 33, quarto comma, Cost. e che la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.

Infine, in riferimento all'art. 118 Cost., la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell'art. 33, quarto comma Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz'altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne «alunno», chieda di svolgerli presso di esse.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione, con tutte le ordinanze in epigrafe, e anche in riferimento all'art. 118 della Costituzione, con quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 221

*Sentenza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico - Beni oggetto di finanziamento *leasing* - Applicazione della prelazione solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario - Ricorso del Governo - Disciplina non soddisfacente le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predisposto - Illegittimità costituzionale parziale.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, art. 17, comma 2, primo periodo.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lettera *s*); statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, numero 3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6, secondo comma.

**Beni culturali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni concernenti il diritto di prelazione dello Stato e degli enti territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico - Beni oggetto di contratto c.d. *lease-back* - Esclusione dell'applicazione della prelazione nell'ipotesi in cui il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di *leasing* - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela dei beni culturali ed in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale - Esclusione - Non fondatezza della questione.**

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, art. 17, comma 2, secondo periodo.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lettera *s*); statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 4 e 8, numero 3; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, art. 6, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - legge finanziaria 2006), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2 marzo 2006, depositato in cancelleria l'8 marzo 2006 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 2 marzo e depositato l'8 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione — anche in relazione all'art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione dello statuto speciale approvate con d.P.R. 1° novembre

1973, n. 690 — e agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - legge finanziaria 2006). Tale norma, sotto la rubrica «Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante «Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37»», ha per oggetto il diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali sulle cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico. La disposizione introdotta dalla Provincia autonoma di Bolzano, al comma 2, aggiunge, dopo il comma 1 dell'art. 5-*quinquies* della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, il comma 2 il quale stabilisce testualmente che: «Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento *leasing* solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di *lease-back*, se il locatario si obbliga di esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di *leasing*. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza del contratto di *leasing*».

Tale normativa, secondo il ricorrente, pone delle limitazioni al diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali in caso di «alienazione a titolo oneroso», introducendo una disciplina comunque differenziata della prelazione per i beni d'interesse storico ed artistico nella Provincia autonoma di Bolzano. Peraltro, anche laddove essa fosse interpretata come integrazione legislativa della disciplina nazionale, in relazione ad istituti di finanziamento, quali il *leasing* immobiliare e/o il cosiddetto *lease-back*, la cattiva utilizzazione da parte della Provincia autonoma dello strumento legislativo modifica potenzialmente l'interpretazione della disciplina nazionale, affidata normalmente alla prassi amministrativa e all'insegnamento della giurisprudenza.

Risulterebbero pertanto violati gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, a norma dei quali la potestà delle Province autonome di legiferare nelle materie di loro competenza — nella specie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare (art. 8, numero 3) — deve essere svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica». L'art. 9 Cost., infatti, impone la tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione e riserva alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *s*) la «tutela [...] dei beni culturali». Una disciplina legislativa differenziata per l'esercizio della prelazione, oltre a mettere in dubbio la competenza esclusiva statale in materia, introduce nel trattamento giuridico dei beni culturali elementi di discontinuità non ragionevoli né concordati, violando le regole che dovrebbero comunque sorreggere un intervento integrativo della Provincia autonoma in tale peculiare settore. Sarebbe, inoltre, vulnerato l'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 690 del 1973, a norma del quale «Nei casi in cui è consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi — quando si tratti di beni appartenenti allo Stato — nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» (oggi artt. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42 del 2004); ancorché l'esercizio del diritto di prelazione sia trasferito in capo alla Provincia autonoma di Bolzano, per i beni statali storico-artistici che siano localizzati nel territorio provinciale, è interesse della collettività nazionale e dell'amministrazione statale che la potestà provinciale si svolga con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti per gli altri beni del «patrimonio culturale» nazionale. In mancanza di tale condizione, il trasferimento del diritto statale a favore della Provincia autonoma lascerebbe un vuoto di funzioni non altrimenti colmabile.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che — anche in una memoria depositata in prossimità dell'udienza — ha preteso di essere titolare di competenza esclusiva in materia di beni culturali in forza delle norme statutarie e di attuazione che le riconoscono tale competenza legislativa primaria, contestando la tesi del ricorrente secondo cui l'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., riserverebbe alla competenza esclusiva dello Stato la «tutela dei beni culturali». Infatti, in base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di tale legge si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite; non essendo stata apportata alcuna modifica alle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, continuano pertanto ad applicarsi nelle Province autonome esclusivamente lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione. Da qui la resistente fa discendere la propria legittimazione ad emanare la disposizione censurata.

Preliminarmente, la Provincia eccepisce l'inammissibilità della questione per la mancata motivazione, in ricorso, circa la violazione delle norme costituzionali e dei principi dell'ordinamento della Repubblica in contrasto con i quali la Provincia stessa avrebbe legiferato, non essendo all'uopo sufficiente la mera indicazione delle disposizioni statuarie.

Nel merito, non sarebbe fondato il richiamo all'art. 6, secondo comma, del citato d.P.R. n. 690 del 1973, poiché il riferimento, ivi contenuto, agli artt. 31 e 32 della legge n. 1039 del 1939 non varrebbe né come fondamento né come modalità di esercizio generale del diritto di prelazione ad opera delle Province autonome, ma solo come criterio da rispettare nei casi specialissimi in cui i beni, per i quali le Province stesse esercitano tale diritto, appartengano allo Stato (perché anche in questo caso spetta comunque alle Province autonome di esercitare la prelazione). La resistente contesta poi l'affermazione secondo cui, ancorché l'esercizio del diritto di prelazione sia trasferito in capo alla Provincia autonoma di Bolzano per i beni localizzati nel territorio provinciale, sarebbe interesse della collettività nazionale e dell'amministrazione statale che la potestà provinciale si svolga con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti per gli altri beni del patrimonio culturale nazionale. Tale assunto comporta che la Provincia, anche nelle materie in cui ha competenza primaria, si adegui non solo alla Costituzione ed ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ma addirittura adotti leggi in tutto e per tutto identiche alla legislazione dello Stato, con la conseguenza di un completo svuotamento di ogni potere legislativo della Provincia in una materia nella quale la stessa ha competenza primaria.

Inoltre, l'applicabilità alla Provincia autonoma di Bolzano delle disposizioni degli artt. da 59 a 62 del d.lgs. n. 42 del 2004 sarebbe esclusa non solo dall'impossibilità di richiamare l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in virtù del citato art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ma anche dall'art. 8 dello stesso d.lgs., che reca una espressa clausola di salvaguardia dell'autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo espressamente che «Nelle materie disciplinate dal presente codice, restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Infine, la resistente nega che possa ravvisarsi qualsivoglia violazione dell'art. 9 Cost. — rilevando anche che la tutela e la promozione del valore fondamentale rappresentato dal paesaggio e dal patrimonio storico-artistico non possono essere ritenute di esclusiva spettanza dello Stato — e chiarisce la *ratio* della norma impugnata. Questa, lungi dall'escludere il diritto di prelazione nel caso di *leasing* finanziario su immobili, si limiterebbe a chiarire e circoscrivere i casi in cui tale diritto si può esercitare o meno: nella fattispecie, il diritto di prelazione di cui al primo periodo della disposizione censurata sui beni oggetto di *leasing* finanziario può essere esercitato solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Tale disposizione sarebbe ragionevole in quanto fornisce allo Stato la possibilità di acquistare il bene, esercitando la prelazione, nel momento in cui esso entra nel patrimonio della società finanziaria, futura locatrice del bene, ma non anche in occasione del passaggio successivo in cui il bene si trasferisce al locatario. La legge provinciale, secondo la resistente, correttamente qualifica tali contratti come un'unica operazione con un solo reale passaggio di proprietà, in quanto, con il cosiddetto *leasing* finanziario, chi intende utilizzare un certo bene lo fa acquistare da un'impresa di *leasing*, per poi farselo concedere in godimento ed alla fine riscattarlo. La vera causa del contratto non è un duplice passaggio di proprietà, in quanto la funzione degli intermediari finanziari è quella di soddisfare il bisogno del finanziamento legato alla necessità dei soggetti richiedenti di anticipare nel tempo la disponibilità del potere di acquisto. Sarebbe quindi logico che alla mano pubblica spetti solo una volta la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, perché in tal modo verrebbe protetta anche la libertà di iniziativa economica.

Parimenti logica e ragionevole sarebbe l'esclusione del diritto di prelazione nei casi di operazioni di *lease-back*, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di *leasing*, di cui al secondo periodo della stessa disposizione. In tal caso il diritto di prelazione è escluso se il bene viene riscattato dall'originario proprietario, in quanto in realtà non si verifica alcun passaggio di proprietà, dato che alla fine dell'operazione finanziaria il bene risulta essere intestato allo stesso proprietario. Al contrario, nell'ipotesi in cui avvenga il passaggio di proprietà (in quanto il riscatto non viene esercitato), la Provincia può avvalersi del diritto di prelazione.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - legge finanziaria 2006), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 4 e 8, numero 3, dello statuto speciale della Regione Trentino-

Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione anche in relazione all'art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione del medesimo statuto approvate con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690.

La disposizione censurata — che ha introdotto il comma 2 nell'art. 5-*quinquies* della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 — è così formulata: «Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio — trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento *leasing* solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di *lease-back*, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di *leasing*. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di *leasing*».

2. — La questione è fondata per quanto concerne il primo periodo della disposizione; non lo è, invece, riguardo alla regolamentazione della prelazione nel contratto c.d. di *lease-back*, di cui al secondo periodo.

Occorre premettere che il ricorrente, adducendo come parametri le suddette norme dello statuto, non contesta la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali, in conformità a quanto più volte affermato da questa Corte (sentenze n. 51 del 2006 e n. 340 del 1996), ma deduce l'illegittimità della disciplina sottoposta a scrutinio in quanto non in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato.

Il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *s*) — che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali — mentre da un lato ha la funzione di escludere che alla Provincia, nella materia in esame, possano derivare dall'assimilazione alle Regioni a statuto ordinario poteri più ampi di quelli ad essa attribuiti dallo statuto, dall'altro lato vale a sottolineare il collegamento tra il precetto di cui all'art. 9 Cost. e la disposizione attributiva, nei sensi sopra ricordati, della competenza legislativa in materia. È nell'art. 9 Cost., come già affermato da questa Corte, che ha il suo fondamento l'istituto della prelazione riguardo ai beni culturali, la quale «si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del Paese» (sentenza n. 269 del 1995).

È il caso di aggiungere che l'art. 8 del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), nel mantenere ferme le potestà delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non esclude l'applicabilità delle norme sulla prelazione, già previste dagli artt. da 30 a 34 della legge n. 1089 del 1939. Del resto, la stessa disposizione provinciale impugnata fa richiamo agli artt. da 60 a 62 del codice medesimo.

3. — Una volta impostata la questione nei termini delineati e procedendo all'esame delle disposizioni degli artt. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42 del 2004, regolanti la prelazione c.d. artistica, da valutare nel loro stretto collegamento con il precedente art. 59 in tema di denuncia di trasferimento, si rileva che la disciplina dell'istituto della prelazione prescinde dalla specificità dei titoli giuridici degli atti ed ha riguardo soltanto ai loro effetti. Ciò risulta dal rilievo secondo cui vengono previste e regolamentate, ai fini precisi della determinazione del corrispettivo, ipotesi diverse dalla vendita di singoli beni culturali, purché comportanti trasferimenti dei medesimi a titolo oneroso.

Ai fini della risoluzione della presente questione di costituzionalità non hanno, quindi, importanza le finalità di finanziamento proprie dello schema negoziale in questione, né il fatto che, per quanto concerne la disciplina civilistica, il *leasing* non sia un contratto tipico, perché ciò che rileva sono i trasferimenti che si verificano nel complessivo ambito del rapporto.

Sotto tale profilo, è sufficiente osservare che il *leasing* finanziario si caratterizza di norma per la trilateralità del rapporto (venditore, acquirente-finanziatore o locatore, utilizzatore-locatario) e per la pluralità dei trasferimenti.

La proprietà del bene passa nella fase iniziale dal venditore all'acquirente-finanziatore il quale, nel trasferirne il godimento all'utilizzatore dietro pagamento del canone, riveste la qualità di concedente o locatore, cui è correlativa quella di concessionario-locatario dell'utilizzatore medesimo. Al termine del rapporto, la proprietà potrà passare a quest'ultimo, che ne ha già la detenzione, nel caso in cui egli eserciti il diritto di riscatto, altrimenti resterà in capo al locatore-concedente, che verrà così a riacquistare la piena disponibilità del bene.

La prima parte della disposizione censurata, la quale in siffatto schema contrattuale limita la prelazione al primo trasferimento, non soddisfa le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predispo-

sto. L'esaurimento del rapporto di *leasing*, infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell'interesse pubblico alla sua tutela. Quest'ultima va garantita mantenendo l'Amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l'eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in cui l'opzione del locatario realizza — anche a distanza di molti anni dal primo — un secondo trasferimento di proprietà.

La norma impugnata deve pertanto essere dichiarata illegittima, nel suo primo periodo, limitatamente alle parole «solamente» e «non».

4. — Alle considerazioni svolte va aggiunta la notazione circa la permanenza dell'obbligo di denuncia del trasferimento dei beni culturali, denuncia che, come recentemente ribadito da questa Corte, ha la funzione fondamentale di rendere nota la titolarità dei beni in questione e l'identità del soggetto che li detiene (sentenza n. 405 del 2006). Ciò consente di affermare la non fondatezza della questione avente ad oggetto la disciplina della prelazione nel rapporto c.d. di *lease-back*.

Questo è caratterizzato, infatti, dal trasferimento in proprietà del bene (culturale) al finanziatore, mentre la detenzione resta al cedente che conserva il godimento del bene stesso dietro pagamento del canone. Al termine del rapporto l'utilizzatore potrà esercitare il riscatto, riunendo così nuovamente proprietà e detenzione.

La disposizione censurata prevede che, qualora il riscatto non venga esercitato, sorge il diritto di prelazione. Lo svolgimento dello schema contrattuale così descritto comporta che a rapporto esaurito, di norma, la situazione del bene culturale sotto il profilo che qui interessa (titolarità della proprietà) ritorni ad essere quella che era all'inizio, mentre non è mai mutato il detentore del bene. Non vi è, quindi, compromissione degli interessi pubblici alla tutela del bene culturale, poiché essi sono garantiti dalla previsione dell'insorgenza del diritto di prelazione in caso di mancato esercizio del riscatto.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «solamente» e «non»;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, secondo periodo, della stessa legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 2005, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 4 e 8, numero 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), anche in relazione all'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), con il ricorso di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* AMIRANTE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 222

*Sentenza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetto parte del giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto - Insuscettibilità della pronuncia della Corte costituzionale di incidere definitivamente sul diritto dell'interveniente di agire nel giudizio comune - Inammissibilità dell'intervento.**

**Inquinamento - Norme della Regione Veneto per la prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto e di tutela incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione da parte del TAR Veneto dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti *errores in iudicando* - Inammissibilità del conflitto sollevato.**

- Sentenza T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735.
- Costituzione, artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 giugno 2005 e il 14 aprile 2007, depositato in cancelleria il 27 giugno 2005 ed il 19 aprile 2007 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti tra enti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l'atto di intervento di Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Primo Michielan e Salvatore Di Mattia per Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c., Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 20 giugno 2005 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

1.1. — Con la citata sentenza il T.A.R. Veneto ha deliberato in merito a due distinti ricorsi proposti dalla Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c., per l'annullamento, con il primo, del provvedimento dirigenziale di diniego della concessione edilizia e della delibera consiliare di adozione della variante generale al P.R.G. del Comune di Schio e, con il secondo, del provvedimento dirigenziale di diniego del permesso di costruire.

La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende che hanno originato il giudizio amministrativo, evidenziando come la società Panizzon Bruno e F.lli, proprietaria di un lotto di terreno edificabile nel comune di Schio, abbia presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia. Tale richiesta, però, è stata respinta dal dirigente del Servizio edilizia privata in quanto l'area della lottizzazione, attraversata da un elettrodotto, risulta compresa nella fascia di rispetto (come individuata dalla cartografia di cui alla variante generale al P.R.G., nel frattempo approvata dal Comune di Schio) e risultano superati i limiti di induzione magnetica, stabiliti dalla legge della Regione Veneto 30 giugno 1993, n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti).

La società ha proposto, pertanto, un primo ricorso avverso il provvedimento dirigenziale di diniego e la delibera consiliare di adozione della variante generale al P.R.G., sostenendo che la legge regionale n. 27 del 1993 dovrebbe ritenersi implicitamente abrogata — in virtù dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) — a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

A parere della società proprietaria del fondo, infatti, i valori limite più restrittivi contenuti nella normativa regionale non possono trovare applicazione, poiché in contrasto sia con la legge quadro n. 36 del 2001 sia con il d.P.C.m. 23 aprile 1992 [Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno], che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 36 del 2001, si applicava fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.

Nell'ipotesi in cui le disposizioni della legge della Regione Veneto non fossero state ritenute abrogate, la difesa della società ricorrente ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1993 per violazione dell'art. 117 Cost., conseguente al contrasto con i principi fondamentali di cui alla legge n. 36 del 2001.

A seguito dell'entrata in vigore del d.P.C.m. 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti], la società proprietaria dell'area ha presentato una nuova richiesta di permesso di costruire, anch'essa rigettata.

Avverso quest'ultimo provvedimento di diniego la Panizzon Bruno e F.lli s.n.c. ha proposto un secondo ricorso, con il quale sono state richiamate le osservazioni svolte con il primo in riferimento all'avvenuta abrogazione della legge regionale da parte della legge n. 36 del 2001 e della normativa regolamentare di attuazione.

1.2. — Con la sentenza 21 aprile 2005, n. 1735 — oggetto dell'odierno conflitto — il T.A.R. Veneto ha respinto il primo ed accolto il secondo dei ricorsi proposti.

In merito al primo ricorso, il giudice amministrativo ha ritenuto che, nel periodo precedente l'entrata in vigore del d.P.C.m. 8 luglio 2003, la legge regionale n. 27 del 1993 fosse ancora vigente, non «essendosi ancora completata la disciplina introdotta dalla legge quadro statale» e pertanto ha rigettato il ricorso medesimo.

Quanto invece al secondo ricorso, il T.A.R., a seguito dell'entrata in vigore del d.P.C.m. 8 luglio 2003, recante norme di attuazione della legge n. 36 del 2001, ha fatto applicazione della normativa nazionale, in quanto la pregressa legislazione regionale doveva ritenersi implicitamente abrogata in virtù del «principio generale di cui all'art. 10 della legge n. 62 del 1953».

1.3. — La Regione Veneto ritiene che, affermando l'abrogazione della normativa regionale, il T.A.R. abbia operato «uno sconfinamento assoluto dalla giurisdizione, in violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 Cost.» e, pertanto, abbia leso l'autonomia regionale.

Secondo l'odierna ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 27 del 1993 e «non decidere i ricorsi semplicemente dichiarando l'abrogazione, come invece ha fatto». La Regione aggiunge che «nel quadro dei principi del nostro sistema costituzionale risulta assolutamente paradossale che un Tribunale amministrativo regionale possa dichiarare abrogata una legge regionale in vigore a seguito dell'emanazione di un d.P.C.m., atto di natura regolamentare, per quanto attuativo della legge quadro della materia».

A suo dire, inoltre, l'obbligo per le Regioni — sancito nell'art. 4, comma 5, della legge n. 36 del 2001 — di adeguare la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 dello stesso art. 4, «esclude che l'antinomia creatasi tra fonti possa risolversi con l'implicita abrogazione della legislazione regionale».

1.4. — La Regione ricorrente, in ogni caso, contesta che l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 sia ancora in vigore. La disposizione in parola, richiamata dal T.A.R. Veneto per giustificare l'abrogazione della legge regionale n. 27 del 1993, stabilisce che «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse».

La Regione Veneto, dopo aver sottolineato che il citato art. 10 della legge n. 62 fa discendere l'abrogazione della normativa regionale unicamente dall'entrata in vigore di disposizioni di rango legislativo e non già regolamentare, osserva che tale norma «appare certo in diretto contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo V della nostra Costituzione a seguito delle modifiche operate con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la normativa ordinaria di adeguamento».

In particolare la ricorrente, richiamando le sentenze n. 282 del 2002 e nn. 201 e 353 del 2003 della Corte costituzionale, sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione abbia accentuato la distinzione fra la competenza regionale a legiferare nelle materie di potestà concorrente e la competenza statale a determinare i principi fondamentali della disciplina.

La Regione ricorda, inoltre, che la legge n. 131 del 2003 non ha riprodotto il testo dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, né vi ha fatto rinvio in alcuna delle sue disposizioni. Anzi, quando la stessa legge n. 131 ha voluto stabilire limiti all'applicazione della normativa regionale a seguito dell'entrata in vigore della competente legislazione statale, lo ha fatto esplicitamente, come nella seconda parte del comma 2 dell'art. 1, relativo alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per queste ragioni, la ricorrente ritiene che l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 debba ritenersi abrogato «a seguito dell'introduzione del nuovo testo del Titolo V della Costituzione o, a tutto concedere, a partire dall'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha ridisciplinato la materia». Da quanto detto discenderebbe che il T.A.R. Veneto «non aveva il potere di ritenere abrogata la normativa regionale» e che, pertanto, «avrebbe al limite solo potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale».

La Regione conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e nel caso specifico al T.A.R. Veneto, ritenere implicitamente abrogata la legge regionale n. 27 del 1993, e, di conseguenza, annullare la sentenza 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 Cost.

In subordine, qualora non si dovesse ritenere abrogato l'art. 10 della legge n. 62 del 1953, la difesa regionale chiede che la Corte sollevi avanti a se stessa questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge n. 62 del 1953 per contrasto con gli artt. 5, 114 e 117 Cost.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

2.1. — La difesa erariale, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché reputa inconferenti tutti i parametri costituzionali evocati dalla Regione. Al riguardo, il resistente osserva che la sentenza del T.A.R. Veneto, per ledere una attribuzione regionale, avrebbe dovuto «andare al di là quanto meno del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sennonché nel ricorso non viene richiamata nessuna norma o nessun principio che attenga alla *giurisdizione*».

L'Avvocatura dello Stato rileva, inoltre, che, in virtù del principio dispositivo, la decisione del giudice amministrativo doveva intervenire solo sui motivi di ricorso; pertanto, poiché nel caso specifico quest'ultimo era fondato sull'avvenuta abrogazione della norma regionale e la parte interessata non ha chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, il giudice non era tenuto a proporla d'ufficio.

Il resistente aggiunge che, comunque, la sentenza del T.A.R. Veneto «non comporta la perdita di efficacia definitiva e generale della legge regionale, che come atto legislativo mantiene integra la sua struttura»; pertanto, in un altro giudizio, il giudice investito «potrà dichiarare la norma regionale tuttora in vigore o, sul presupposto del suo vigore, sottoporla alla verifica di costituzionalità da parte di codesta Corte».

In merito all'art. 10 della legge n. 62 del 1953, la difesa erariale osserva che si tratta di «una legge ordinaria che non può produrre effetti in un rapporto integralmente disciplinato dalla Costituzione. In ogni caso, la norma è destinata ad operare attraverso la valutazione dei singoli giudici, vale a dire attraverso lo strumento del giudizio». Il giudice di secondo grado, infatti, potrebbe non ritenere abrogata la norma regionale o decidere di sollevare la questione di costituzionalità. Per queste ragioni l'Avvocatura dello Stato ritiene inammissibile il conflitto.

2.2. — In subordine, la difesa statale contesta la fondatezza del conflitto.

A tal fine osserva che, se fosse accolto il ricorso, si produrrebbero delle conclusioni inaccettabili. Il conflitto di attribuzioni potrebbe, infatti, essere sollevato anche quando la questione di costituzionalità fosse dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito, trasformando così la Corte costituzionale in «una sorta di giudice di seconda istanza» che opera «su richiesta di un terzo estraneo al giudizio».

Secondo l'Avvocatura, quanto detto rende ancor più evidente come «non possa radicarsi un conflitto di attribuzioni su di una sentenza intervenuta in un giudizio in cui i poteri decisorii del giudice sono limitati dalla domanda o dai motivi del ricorso». Ragionando diversamente, il conflitto si trasformerebbe in un improprio strumento di sindacato e di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

3. — In data 18 agosto 2005 ha depositato atto di intervento la società Panizzon Bruno e F.lli, chiedendo che sia dichiarata «l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso».

Quest'ultimo, a parere dell'interveniente, «si risolve in un'inammissibile — in questa sede — censura di pretesi errori commessi da un organo giurisdizionale nell'esercizio di una funzione sicuramente compresa nella sua competenza».

Pertanto, contestando lo sconfinamento assoluto di giurisdizione, la Regione Veneto avrebbe «sostanzialmente censurato i poteri dell'organo giurisdizionale attribuiti dalla legge». Questa prospettazione, a detta della società interveniente, si tradurrebbe «in una censura alle norme regolatrici della giurisdizione», rilevabile nel giudizio amministrativo concluso con l'impugnata sentenza del T.A.R. Veneto.

4. — La Regione Veneto, nelle date del 19 e del 30 aprile 2007, ha depositato copie dell'atto introduttivo e della sentenza impugnata, notificate al Presidente del T.A.R. Veneto ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

5. — In prossimità della data fissata per l'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa, con la quale insiste per l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, dopo aver ribadito l'inconferenza dei parametri di cui agli artt. 5, 101, 114 e 134 Cost., osserva che «rilevante *in linea di principio* è solo l'art. 117 Cost. che, peraltro, in concreto non risulta applicabile». A questo riguardo, si sottolinea come l'art. 117 Cost. possa essere evocato come parametro solo se la competenza legislativa della Regione è violata da una legge statale. Al contrario, nel caso di specie si discute di un atto di esercizio della funzione giurisdizionale; pertanto, la sentenza «in quanto destinata a produrre effetti solo tra le parti e nei limiti

della materia del contendere, come definita dalle domande e dalle eccezioni da esse proposte, non può incidere in nessun modo sulla potestà normativa dei soggetti che hanno emanato le norme applicate, tanto meno quando quelle norme hanno forma legislativa».

In definitiva, la difesa erariale ritiene che l'obiettivo della Regione, con il ricorso in esame, sia quello di «porre rimedio ad errori di giudizio di diritto sostanziale o processuale, eludendo i mezzi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni».

6. — Ha depositato una memoria integrativa anche la società Panizzon Bruno e F.lli, la quale dà notizia che il Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza n. 4509 del 27 settembre 2005, ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza 21 aprile 2005, n. 1735, avanzata dalla Regione Veneto.

6.1. — Con riferimento all'ammissibilità del proprio intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione, la società in questione rileva che «dall'accoglimento o meno del proposto conflitto deriva la conservazione o meno della citata sentenza e quindi del presupposto diritto o meno ad agire in sede giurisdizionale amministrativa a tutela dell'interesse legittimo ad edificare, leso da diniego comunale».

L'interveniente è consapevole della giurisprudenza costituzionale che ritiene precluso l'intervento, nel giudizio per conflitto di attribuzione, di soggetti diversi da quelli legittimati a proporre il ricorso, nella misura in cui detta giurisprudenza appare intesa a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte ed a far sì che questi non mettano capo a controversie di diritto comune. Nondimeno, la società Panizzon Bruno e F.lli ritiene che l'esigenza di tutela del contraddittorio debba essere riaffermata anche nel presente giudizio, in quanto l'accoglimento del ricorso potrebbe compromettere l'azione giurisdizionale intrapresa a tutela di un interesse legittimo. In questo senso, l'interveniente richiama quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 76 del 2001 e nn. 312 e 89 del 2006.

6.2. — La menzionata società ribadisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso che, a suo dire, si tradurrebbe in uno strumento atipico di impugnazione della sentenza 21 aprile 2005, n. 1735, del T.A.R. Veneto.

Nel merito, l'interveniente ritiene che non sia configurabile alcuno sconfinamento di giurisdizione nella sentenza in parola, in quanto rientra nell'ambito della competenza del giudice amministrativo l'accertamento dell'effetto abrogativo.

6.3. — Infine, l'inammissibilità del ricorso è dedotta anche in virtù delle norme sull'interpretazione e sull'applicazione della legge. In particolare, la società rileva come il T.A.R. Veneto, con la sentenza più volte citata, non abbia operato «alcuna invasione generale» della sfera di competenza regionale, essendosi limitato ad applicare la norma al caso concreto.

7. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la Regione Veneto eccepisce, anzitutto, l'inammissibilità dell'atto di intervento della società Panizzon Bruno e F.lli.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in materia, la ricorrente osserva come la pronuncia che la Corte costituzionale adotterà a conclusione del presente giudizio non sia comunque idonea «ad incidere sulla possibilità che il giudizio amministrativo [...] abbia luogo».

La Regione deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale, in quanto il ricorso non sarebbe diretto a censurare la commissione di *errores in iudicando* — come sostenuto dal resistente — ma «lo sconfinamento assoluto dalla giurisdizione operato dal Tribunale amministrativo regionale». La ricorrente non contesta «la possibilità in astratto» da parte di un giudice di ritenere abrogata una disposizione di legge, ma ne contesta «la possibilità in concreto, in relazione cioè al particolare rapporto tra fonti statali e regionali e al loro succedersi nel tempo nella fattispecie in oggetto».

A parere della difesa regionale, altrettanto infondata sarebbe l'affermazione dell'Avvocatura generale secondo cui la Regione denuncierebbe impropriamente la lesione dell'art. 117 Cost., non venendo in contestazione la potestà legislativa regionale. A questo proposito, la ricorrente rileva che il conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni avente ad oggetto gli atti giurisdizionali è solo formalmente un conflitto tra enti, trattandosi sostanzialmente di un conflitto tra poteri, in particolare tra il legislativo e il giudiziario.

La difesa regionale conclude ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo del conflitto in merito sia all'avvenuta abrogazione dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, sia all'impossibilità di risolvere in termini di abrogazione il contrasto tra una legge regionale e la sopravvenuta legge statale contenente nuovi principi fondamentali.

*Considerato in diritto*

1. — Con ricorso notificato il 20 giugno 2005 e depositato il successivo 27 giugno, la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

2. — Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 maggio 2007 e allegata alla presente sentenza, è stato dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio dalla Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c., in quanto, sebbene la menzionata società fosse parte nel procedimento giudiziario definito con la sentenza posta ad oggetto del conflitto, la pronuncia di questa Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune.

3. — Il ricorso è inammissibile.

3.1. — La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l'abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti], recante norme di attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

L'effetto abrogativo rilevato dal giudice amministrativo deriverebbe — secondo la sentenza impugnata per conflitto di attribuzione — dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), nel quale è stabilito che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse.

Nel dichiarare il suddetto effetto abrogativo, il T.A.R. del Veneto non ha fatto altro che esercitare un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. È del tutto evidente che il giudice deve previamente accertare se le norme che viene chiamato ad applicare nel procedimento di sua competenza siano ancora in vigore o eventualmente siano state abrogate in modo esplicito o implicito da leggi successive, secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti del diritto.

Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma. Pertanto, il giudice amministrativo ha operato in via preliminare tale controllo, giungendo alla conclusione che la legge della Regione Veneto n. 27 del 1993 era stata abrogata. Aver rilevato l'avvenuta produzione dell'effetto abrogativo ha inibito al giudice stesso ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma — invocata invece dalla ricorrente — che sarebbe stata irrilevante in quel giudizio.

Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Non è ammissibile pertanto che il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte diventi uno strumento improprio di censura degli asseriti errori *in iudicando*, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni (*ex plurimis*, sentenze n. 150 e n. 2 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Allegato:

*Ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2007*

ORDINANZA

Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è, di regola, ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi;

che, tuttavia, tale preclusione non opera quando l'atto impugnato sia oggetto di un giudizio comune in cui l'interveniente sia parte e la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo (sentenze n. 149 del 2007, n. 312 e n. 89 del 2006, n. 386 del 2005, n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);

che la società Panizzon Bruno e F.lli era parte nel giudizio comune la cui decisione è oggetto del conflitto;

che, però, la pronuncia di questa Corte non è suscettibile di incidere sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile l'intervento di Panizzon Bruno e F.lli di Panizzon Bruno & C. s.n.c. nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.*

*Il Presidente:* BILE

07C0846

N. 223

*Sentenza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Inquinamento - Norme della Regione Veneto - Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti - Previsione di limiti di rispetto incompatibili con quelli fissati dalla normativa statale sopravvenuta - Dichiarazione, da parte del TAR Veneto, dell'avvenuta abrogazione della normativa regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto avverso la sentenza del giudice amministrativo - Denunciato sconfinamento dal potere giurisdizionale e lesione dell'autonomia regionale - Esclusione (in applicazione del criterio cronologico) - Inerenza alla funzione giurisdizionale del potere di dichiarare preliminarmente l'effetto abrogativo, anziché sollevare questione di legittimità costituzionale - Impropria utilizzazione del ricorso alla Corte costituzionale per censurare asseriti *errores in iudicando* - Inammissibilità del conflitto sollevato.**

- Sentenza T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200.
- Costituzione, artt. 5, 101, 114, 117 e 134; legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 10 ottobre 2005 e il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2005 ed il 1° marzo 2007 ed iscritto al n. 28 del registro conflitti tra enti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi l'avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

1.1. — Con la citata sentenza il T.A.R. Veneto ha deliberato in merito ad un ricorso proposto dalla Hesperia s.r.l. contro il Comune di Vazzola e la Regione Veneto per l'annullamento della variante parziale n. 2 del P.R.G. del medesimo Comune, adottata con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 2003 ed approvata con modifiche d'ufficio mediante delibera della Giunta regionale n. 1656 del 26 maggio 2004.

La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende che hanno originato il giudizio amministrativo, evidenziando come la Hesperia s.r.l. sia proprietaria, nel Comune di Vazzola, di un'area ricadente in zona industriale di espansione. Tale area, per la quale i precedenti proprietari avevano presentato un piano di lottizzazione, è attraversata da una linea elettrica ed è vincolata alla relativa fascia di rispetto.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Veneto 30 giugno 1993, n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti), il Comune di Vazzola, con l'approvazione della variante n. 2 del P.R.G., ha introdotto una norma (art. 53-*bis*) con cui determina nello strumento urbanistico i limiti di rispetto e di tutela degli elettrodotti, adeguandosi alla normativa regionale.

La società ricorrente, rilevato che i valori della fascia di rispetto così determinati sono in contrasto con il d.P.C.m. 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti], ha promosso ricorso dinanzi al T.A.R. Veneto, lamentando la violazione dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dell'art. 4 del d.P.C.m. 8 luglio 2003, ed eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale della legge regionale n. 27 del 1993 per violazione degli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost.

1.2. — Con la sentenza 19 agosto 2005, n. 3200 — oggetto dell'odierno conflitto — il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso, confermando l'orientamento già assunto con la propria sentenza n. 1735 del 2005, secondo cui «in seguito alla sopravvenienza della normativa statale di principio in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001) e della disciplina applicativa (d.P.C.m. 8 luglio 2003) avente valore su tutto il territorio nazionale, le norme regionali precedentemente in vigore, che fissano valori diversi e superiori, incompatibili con quelli introdotti dalla legge quadro, devono ritenersi abrogate ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953».

In particolare, il T.A.R. osserva che la disposizione di cui all'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) continua ad essere applicabile anche nel nuovo assetto costituzionale, in quanto non risulta abrogata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), non avendo quest'ultima introdotto «alcuna innovazione sostanziale nel rapporto tra le leggi regionali e le norme statali di principio».

Pertanto, aggiunge il giudice amministrativo, «in caso di sopravvenienza di norme di principio in materia di legislazione concorrente il giudice può dichiarare, ove sia in grado di riconoscere ed affermare l'incompatibilità delle norme preesistenti con i nuovi principi, l'abrogazione delle prime, senza necessità di sollevare la questione di costituzionalità, la quale avrebbe peraltro, nella specie, esito scontato».

1.3. — La Regione Veneto ritiene che, affermando l'abrogazione della legge n. 27 del 1993, il T.A.R. abbia operato «uno sconfinamento assoluto dalla giurisdizione, in violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 Cost.» e, pertanto, abbia leso l'autonomia regionale.

Secondo l'odierna ricorrente, il giudice amministrativo avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 27 del 1993, piuttosto che accogliere il ricorso, non applicando la normativa in parola. La Regione aggiunge che «nel quadro dei principi del nostro sistema costituzionale risulta assolutamente paradossale che un Tribunale amministrativo regionale possa dichiarare abrogata una legge regionale in vigore a seguito dell'emanazione di un d.P.C.m., atto di natura regolamentare, per quanto attuativo della legge quadro della materia».

Peraltro, ricorda la ricorrente, la disposizione di cui all'art. 10 della legge n. 62 del 1953 è sempre stata interpretata dalla Corte costituzionale nel senso che solo la diretta incompatibilità delle norme regionali con i sopravvenuti principi fondamentali della legge statale può determinare l'abrogazione delle prime ad opera dei secondi.

Inoltre, l'obbligo per le Regioni — sancito nell'art. 4, comma 5, della legge n. 36 del 2001 — di adeguare la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 dello stesso art. 4, «esclude che l'antinomia creatasi tra fonti possa risolversi con l'implicita abrogazione della legislazione regionale».

1.4. — La Regione ricorrente, in ogni caso, contesta che l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 sia ancora in vigore. La disposizione in parola, richiamata dal T.A.R. Veneto per giustificare l'abrogazione della legge regionale n. 27 del 1993, stabilisce che «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse».

La Regione Veneto, dopo aver sottolineato che il citato art. 10 della legge n. 62 fa discendere l'abrogazione della normativa regionale unicamente dall'entrata in vigore di disposizioni di rango legislativo e non già regolamentare, osserva che tale norma «appare certo in diretto contrasto con le disposizioni contenute nel Titolo V della nostra Costituzione a seguito delle modifiche operate con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la normativa ordinaria di adeguamento».

In particolare la ricorrente, richiamando le sentenze n. 282 del 2002 e nn. 201 e 353 del 2003 della Corte costituzionale, sottolinea come la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione abbia accentuato la distinzione fra la competenza regionale a legiferare nelle materie di potestà concorrente e la competenza statale a determinare i principi fondamentali della disciplina.

La Regione ricorda, inoltre, che la legge n. 131 del 2003 non ha riprodotto il testo dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, né vi ha fatto rinvio in alcuna delle sue disposizioni. Anzi, quando la stessa legge n. 131 ha voluto stabilire limiti all'applicazione della normativa regionale a seguito dell'entrata in vigore della competente legislazione statale, lo ha fatto esplicitamente, come nella seconda parte del comma 2 dell'art. 1, relativo alle materie appartenenti alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Per queste ragioni, la ricorrente ritiene che l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 debba ritenersi abrogato «a seguito dell'introduzione del nuovo testo del Titolo V della Costituzione o, a tutto concedere, a partire dall'entrata in vigore della legge 5 giugno 2003, n. 131, che ha ridisciplinato la materia». Da quanto detto discenderebbe che il T.A.R. Veneto «non aveva il potere di ritenere abrogata la normativa regionale» e che, pertanto, «avrebbe al limite solo potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale».

La Regione conclude chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e nel caso specifico al T.A.R. Veneto, ritenere implicitamente abrogata la legge regionale n. 27 del 1993, e, di conseguenza, annullare la sentenza 19 agosto 2005, n. 3200, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 Cost.

In subordine, qualora non si dovesse ritenere abrogato l'art. 10 della legge n. 62 del 1953, la difesa regionale chiede che la Corte sollevi avanti a se stessa questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10 della legge n. 62 del 1953 per contrasto con gli artt. 5, 114 e 117 Cost.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

2.1. — La difesa erariale ricorda, preliminarmente, che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, si è prodotta una innovazione «solo quantitativa e non qualitativa» nel riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Aggiunge, poi, che i rapporti tra norme statali e norme regionali dello stesso livello si risolvono in termini di abrogazione, a condizione che «la norma abrogante intervenga nella sfera legislativa riservata alla sua fonte». A parere del resistente, l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 non avrebbe fatto altro che «confermare in forma espressa questo principio, che si trova già enunciato nell'art. 15 delle preleggi».

Nel caso di specie, l'Avvocatura ritiene inconferente il richiamo all'art. 117 Cost., in quanto la legge regionale non avrebbe potuto violare un principio fondamentale che non operava al momento della sua entrata in vigore; la soluzione, pertanto, andrebbe «trovata in chiave di abrogazione». Non potrebbe essere utilmente richiamato, d'altra parte, quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sua prima sentenza a proposito del rapporto tra leggi preesistenti e norma costituzionale successiva. Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, i termini della questione sono entrambi leggi ordinarie e, dunque, il T.A.R., «nel decidere quale delle due fosse in vigore ha solo esercitato il potere giurisdizionale, di cui era investito».

Peraltro, aggiunge il resistente, il T.A.R. «non ha disapplicato le norme regionali, in quanto in contrasto con la Costituzione [...], ma le ha ritenute abrogate e l'accertamento dell'effetto abrogativo di norme successive rientra sicuramente nelle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale».

2.2. — La difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché reputa inconferenti tutti i parametri costituzionali evocati dalla Regione. Al riguardo si osserva che la sentenza del T.A.R. Veneto, per ledere una attribuzione regionale, avrebbe dovuto «andare al di là non della sua giurisdizione, ma della giurisdizione in assoluto, mentre, come si è visto, si è mantenuta nei limiti della giurisdizione amministrativa».

L'Avvocatura dello Stato rileva inoltre che, in virtù del principio dispositivo, la decisione del giudice amministrativo doveva intervenire solo sui motivi di ricorso; pertanto, poiché nel caso specifico quest'ultimo era fondato sull'avvenuta abrogazione della norma regionale e la parte interessata non aveva chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, il giudice non era tenuto a proporla d'ufficio.

Il resistente aggiunge che, comunque, la sentenza del T.A.R. Veneto «non comporta la perdita di efficacia definitiva e generale della legge regionale, che come atto legislativo mantiene integra la sua struttura»; pertanto, in un altro giudizio, il giudice investito «potrà dichiarare la norma regionale tuttora in vigore o, sul presupposto del suo vigore, sottoporla alla verifica di costituzionalità da parte di codesta Corte».

In merito all'art. 10 della legge n. 62 del 1953, la difesa erariale osserva che si tratta di «una legge ordinaria che non può produrre effetti in un rapporto integralmente disciplinato dalla Costituzione. In ogni caso, la norma

è destinata ad operare attraverso la valutazione dei singoli giudici, vale a dire attraverso lo strumento del giudice». Il giudice di secondo grado, infatti, potrebbe non ritenere abrogata la norma regionale o decidere di sollevare la questione di costituzionalità. Per queste ragioni l'Avvocatura dello Stato ritiene inammissibile il conflitto.

2.3. — In subordine, la difesa statale contesta la fondatezza del conflitto.

A tal fine osserva che, se fosse accolto il ricorso, si produrrebbero delle conclusioni inaccettabili. Il conflitto di attribuzioni potrebbe, infatti, essere sollevato anche quando la questione di costituzionalità fosse dichiarata manifestamente infondata dal giudice di merito, trasformando così la Corte costituzionale in «una sorta di giudice di seconda istanza» che opera «su richiesta di un terzo estraneo al giudizio».

Secondo l'Avvocatura, quanto detto rende ancor più evidente come «non possa radicarsi un conflitto di attribuzioni su di una sentenza intervenuta in un giudizio in cui i poteri decisori del giudice sono limitati dalla domanda o dai motivi del ricorso». Ragionando diversamente, il conflitto si trasformerebbe in un improprio strumento di sindacato e di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.

3. — La Regione Veneto, nelle date del 1° e del 27 marzo 2007, ha depositato copie dell'atto introduttivo e della sentenza impugnata, notificate al Presidente del T.A.R. Veneto ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

4. — In prossimità della data fissata per l'udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria integrativa, con la quale insiste per l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, dopo aver ribadito l'inconferenza dei parametri di cui agli artt. 5, 101, 114 e 134 Cost., osserva che «rilevante *in linea di principio* è solo l'art. 117 Cost. che, peraltro, *in concreto* non risulta applicabile». A questo riguardo, si sottolinea come l'art. 117 Cost. possa essere evocato come parametro solo se la competenza legislativa della Regione è violata da una legge statale. Al contrario, nel caso di specie si discute di un atto di esercizio della funzione giurisdizionale; pertanto, la sentenza, «in quanto destinata a produrre effetti solo tra le parti e nei limiti della materia del contendere, come definita dalle domande e dalle eccezioni da esse proposte, non può incidere in nessun modo sulla potestà normativa dei soggetti che hanno emanato le norme applicate, tanto meno quando quelle norme hanno forma legislativa».

In definitiva, la difesa erariale ritiene che l'obiettivo della Regione, con il ricorso in esame, sia quello di «porre rimedio ad errori di giudizio di diritto sostanziale o processuale, eludendo i mezzi previsti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni».

5. — Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza la Regione Veneto deduce, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale, in quanto il ricorso non sarebbe diretto a censurare la commissione di *errores in iudicando* — come sostenuto dal resistente — ma «lo sconfinamento assoluto dalla giurisdizione operato dal Tribunale amministrativo regionale». La ricorrente non contesta «la possibilità in astratto» da parte di un giudice di ritenere abrogata una disposizione di legge, ma ne contesta «la possibilità in concreto, in relazione cioè al particolare rapporto tra fonti statali e regionali e al loro succedersi nel tempo nella fattispecie in oggetto».

A parere della difesa regionale, altrettanto infondata sarebbe l'affermazione dell'Avvocatura generale secondo cui la Regione denuncierebbe impropriamente la lesione dell'art. 117 Cost., non venendo in contestazione la potestà legislativa regionale. A questo proposito, la ricorrente rileva che il conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni avente ad oggetto gli atti giurisdizionali è solo formalmente un conflitto tra enti, trattandosi sostanzialmente di un conflitto tra poteri, in particolare tra il legislativo e il giudiziario.

La Regione conclude ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo del conflitto in merito sia all'avvenuta abrogazione dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953, sia all'impossibilità di risolvere in termini di abrogazione il contrasto tra una legge regionale e la sopravvenuta legge statale contenente nuovi principi fondamentali.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con ricorso notificato il 10 ottobre 2005 e depositato il successivo 18 ottobre, la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, per violazione degli artt. 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione.

2. — Il ricorso è inammissibile.

2.1. — La Regione ricorrente lamenta che il Tribunale amministrativo regionale del Veneto abbia dichiarato l'abrogazione della legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagne-

tici generati da elettrodotti) per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 [Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti], recante norme di attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

L'effetto abrogativo rilevato dal giudice amministrativo deriverebbe — secondo la sentenza impugnata per conflitto di attribuzione — dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), nel quale è stabilito che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che siano in contrasto con esse.

Nel dichiarare il suddetto effetto abrogativo, il T.A.R. del Veneto non ha fatto altro che esercitare un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti. È del tutto evidente che il giudice deve previamente accertare se le norme che viene chiamato ad applicare nel procedimento di sua competenza siano ancora in vigore o eventualmente siano state abrogate in modo esplicito o implicito da leggi successive, secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti del diritto.

Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma. Correttamente, pertanto, il giudice amministrativo ha operato, in via preliminare, tale controllo, giungendo alla conclusione che la legge della Regione Veneto n. 27 del 1993 era stata abrogata. Aver rilevato l'avvenuta produzione dell'effetto abrogativo ha inibito al giudice stesso ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma — invocata invece dalla ricorrente — che sarebbe risultata irrilevante in quel giudizio.

Le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Non è ammissibile pertanto che il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte diventi uno strumento improprio di censura degli asseriti errori *in iudicando*, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni (*ex plurimis*, sentenze n. 150 e n. 2 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 19 agosto 2005, n. 3200, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

07C0847

N. 224

Ordinanza 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori, nonché violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio - Questione avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

- L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Macerata con quattro ordinanze del 20 febbraio 2006, rispettivamente iscritte ai nn. da 663 a 666 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 5, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con quattro ordinanze di identico tenore deliberate, in altrettanti procedimenti, il 20 febbraio 2006, ha sollevato — con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

che il rimettente, in ciascuno dei giudizi *a quibus*, è stato investito dell'azione proposta, secondo le forme prescritte dall'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, con riguardo a crediti di lavoro per prestazioni attuate in ambito penitenziario;

che lo stesso rimettente premette come la competenza a conoscere delle controversie concernenti il lavoro dei detenuti appartenga in via esclusiva — secondo un diritto vivente asseverato da ripetute pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite — al magistrato di sorveglianza;

che, peraltro, la «procedura *ex art. 14-ter*» dell'Ordinamento penitenziario, a parere del giudice *a quo*, non assicura alle parti della controversia di lavoro un'adeguata tutela dei rispettivi diritti, poiché la relativa udienza è sottratta al regime di pubblicità, non prevede la partecipazione del datore di lavoro (identificato nell'Amministrazione penitenziaria) né la presenza del lavoratore, il quale, comunque, non può essere sentito personalmente; l'azione, inoltre, è soggetta agli stretti limiti previsti per il reclamo, e non può condurre ad una deliberazione di condanna, la quale del resto — a differenza di quanto avviene nel rito ordinario — sarebbe priva di valore immediatamente esecutivo; manca infine, nella procedura, un doppio grado di giudizio sul merito della controversia;

che una siffatta disciplina, secondo il rimettente, determina anzitutto la violazione dell'art. 3 Cost., per la discriminazione ingiustificata introdotta tra i lavoratori, a seconda che si tratti di detenuti o di persone non sottoposte a restrizione di libertà, sul piano della tutela dei rispettivi diritti;

che nella procedura prescritta dalla norma censurata sarebbe inoltre violato il diritto delle parti alla difesa (art. 24 Cost.) ed al contraddittorio, poiché il lavoratore potrebbe esercitarlo solo in forma cartolare, ed il datore di lavoro sarebbe addirittura escluso da ogni forma di interlocuzione e privo della possibilità di impugnare il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, anche nella sola forma del ricorso di legittimità (con specifica violazione, sotto questo profilo, dell'art. 111 Cost.);

che dunque, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata dovrebbe essere dichiarata illegittima nella parte in cui sottrae alla cognizione del giudice del lavoro le controversie riguardanti detenuti, o, in subordine, nella parte in cui esclude la facoltà per il lavoratore detenuto di avvalersi, in via alternativa, del ricorso «interno» all'organizzazione carceraria ovvero d'una azione ordinaria proposta secondo il rito del lavoro;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei quattro giudizi con atti di identico tenore, depositati il 20 febbraio 2007, rilevando come la norma censurata sia già stata dichiarata illegittima con la sentenza di questa Corte n. 341 del 2006, e sollecitando di conseguenza una dichiarazione di manifesta inammissibilità delle questioni proposte.

Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Macerata solleva, con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 341 del 2006, successiva alle ordinanze indicate in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata dal giudice *a quo*, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.;

che il sopravvenuto mutamento del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata (*ex multis*, ordinanze nn. 120, 99, 93 e 74 del 2007).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Macerata.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 225

Ordinanza 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Divieto di espulsione - Mancata estensione ai giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, ancora a carico di parenti coabitanti in regola col permesso di soggiorno, nonché soggetti titolari del diritto all'unità familiare, coabitanti con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto costituzionalmente non obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità delle questioni.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

**Straniero e apolide - Ricongiungimento familiare - Mancata estensione ai giovani adulti ancora a carico dei familiari per ragioni oggettive, e ai conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno, ove sussistano i requisiti di reddito e alloggio - Denunciata violazione dei diritti fondamentali della persona, da garantire in condizioni di parità anche allo straniero, nonché del diritto all'unità familiare e del principio di tutela della famiglia - Questioni prive di rilevanza nei giudizi *a quibus*, ove non si deve fare applicazione delle norme in tema di ricongiungimento - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 29 e 30.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 29, comma 1, lettera *b-bis*) e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 18 maggio e del 7 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova sui ricorsi proposti da L. R. H. C. e da N. R. B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritte ai nn. 695 e 696 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 maggio 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano di ventuno anni, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, respinti tutti i motivi del ricorso proposto dal ricorrente nei confronti del provvedimento di espulsione, il giudice *a quo* osserva che l'art. 2 del d.lgs n. 286 del 1998 prevede che allo straniero, «comunque presente

sul territorio dello Stato», sono riconosciuti «i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore, e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», fra i quali rientrerebbe a pieno titolo il diritto all'unità familiare;

che il rimettente, sul punto, evidenzia come proprio la Corte costituzionale avrebbe «avuto modo di affermare la piena equiparazione degli stranieri ai cittadini italiani per quanto concerne il godimento dei diritti in materia di famiglia», richiamando in proposito le sentenze n. 376 del 2000, n. 203 del 1997 e n. 28 del 1995;

che, alla luce di tali premesse, il Tribunale di Genova ritiene che negare, con l'adozione di un provvedimento di espulsione, il diritto dello straniero ricorrente a convivere con la propria famiglia legittima, regolarmente soggiornante in Italia, sia in contrasto con la tutela del diritto all'unità della famiglia riconosciuta, oltre che dalla Costituzione, anche da disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia, fra le quali, in particolare, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che, in particolare, il nucleo familiare del giovane ricorrente starebbe provvedendo al suo mantenimento e alla sua assistenza in piena sintonia con l'art. 30 Cost., il quale riconosce, fra l'altro, il diritto e il dovere dei genitori «di mantenere i figli», quale concreto supporto che deve essere assicurato alla prole durante tutto l'arco della sua crescita e che, a detta del rimettente, non cesserebbe con la maggiore età, protrandosi sino a quando il figlio non abbia conseguito strumenti idonei a realizzare la propria indipendenza economica;

che, sotto altro profilo, il globale inserimento, lavorativo e scolastico, dei congiunti del ricorrente in Italia, renderebbe, sempre a parere del giudice *a quo*, del tutto astratta l'ipotesi che l'unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente e dai suoi familiari in un Paese diverso dall'Italia;

che il Tribunale rimettente, pertanto, sollecita una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, in relazione alla fattispecie oggetto del giudizio principale, risulterebbe altresì rilevante la disposizione di cui all'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;

che tale disposizione, «nella parte in cui limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale previsione anche ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni oggettive», si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 Cost. per le medesime ragioni svolte in ordine all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o, in subordine, manifestamente infondate;

che la difesa erariale rileva come la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 232 del 2001, abbia dichiarato l'infondatezza di una questione analoga a quella sollevata in relazione all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, puntualizzando che «i valori costituzionali sottesi alla disciplina dell'immigrazione possono legittimamente comprimere il diritto all'unità familiare»;

che, ad avviso della Avvocatura, il diritto all'unità familiare del singolo, pur rientrando tra i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti allo straniero dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, sarebbe suscettibile di limitazioni in ragione della prioritaria esigenza di garantire la sovranità dello Stato, attraverso l'osservanza degli obblighi previsti in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale;

che in tale materia il legislatore godrebbe di un'ampia discrezionalità, incontrando il solo vincolo della non manifesta irragionevolezza delle scelte;

che, in particolare, la scelta di garantire il ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, i quali non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del proprio stato di salute che comporti invalidità totale, non risulterebbe irragionevole;

che, con ordinanza del 7 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006), nel corso di un diverso giudizio avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino ecuadoriano, coniugato con un cittadino straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, il medesimo Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, nonché del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette identiche considerazioni rispetto alla precedente ordinanza in relazione al riconoscimento del diritto all'unità familiare che spetterebbe allo straniero;

che, secondo il Tribunale di Genova, pur non potendosi negare la necessità di un bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione, ciò nondimeno, nel caso oggetto del giudizio *a quo*, l'inserimento complessivo nel territorio italiano del nucleo familiare, composto, oltre che dal coniuge, anche da figli minori, renderebbe «astratta e, pertanto, non proponibile», l'ipotesi che l'unità familiare possa essere realizzata dal ricorrente in un Paese diverso dall'Italia;

che l'espulsione dello straniero in questione determinerebbe, ad avviso del rimettente, l'inevitabile traumatica rottura di un nucleo familiare coeso, negando al ricorrente la possibilità di svolgere le sue funzioni genitoriali, con conseguente violazione delle norme costituzionali ed internazionali richiamate;

che, pertanto, il giudice *a quo* sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 del d.lgs n. 286 del 1998, «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione non prende in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto all'unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti coabitanti con il proprio coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti»;

che, per le stesse ragioni, ad avviso del rimettente risulterebbe non manifestamente infondata anche la questione relativa agli artt. 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito»;

che, in particolare, risulterebbe del tutto irrazionale che il diritto al ricongiungimento dello straniero che versi nella situazione sopra descritta possa essere esercitato esclusivamente dall'estero e non anche dallo straniero che si trovi già sul territorio dello Stato;

che, anche in questo secondo giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo affinché la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata;

che, preliminarmente, la difesa erariale delimita la questione di legittimità costituzionale sollevata al solo art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, assegnando mero valore argomentativo a quella avente ad oggetto gli artt. 29 e 30 del medesimo decreto legislativo;

che, quanto alla questione relativa all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, per l'ipotizzata lesione degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che proprio l'istituto del ricongiungimento familiare, per come delineato dal d.lgs. n. 286 del 1998, offre una specifica tutela del diritto dello straniero, regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, a mantenere l'unità del suo nucleo familiare e che tale diritto può essere legittimamente limitato dalla preminente esigenza di garantire la sovranità dello Stato;

che, peraltro, sotto il profilo della asserita violazione dell'art. 3 Cost., la difesa erariale rileva l'impossibilità di comparare la situazione dello straniero coniugato con altro straniero — sia pur munito di permesso di soggiorno — con quella dello straniero coniugato con un cittadino italiano, trattandosi di situazioni fra loro eterogenee;

che, quanto alla questione concernente gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'Avvocatura ne eccipisce anzitutto l'irrelevanza, atteso che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la legittimità del decreto di espulsione;

che, in ogni caso, la censura sarebbe infondata, considerato che la lamentata impossibilità del ricongiungimento troverebbe giustificazione nel fatto che il ricorrente è entrato nel territorio irregolarmente.

Considerato che, con una prima ordinanza (iscritta al n. 695 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui, nel disciplinare i divieti di espulsione, non prende minimamente in considerazione la posizione dei giovani adulti, titolari del diritto all'unità familiare, nella misura in cui si tratta di soggetti ancora a carico di parenti coabitanti, questi ultimi in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti», nonché dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto legislativo, «nella parte in cui limita la possibilità di ricongiungimento familiare ai soli figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale, senza estendere tale previsione anche ai giovani adulti, ancora a carico dei familiari, per ragioni oggettive», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, con una seconda ordinanza (iscritta al n. 696 del 2006 del registro ordinanze), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.lgs n. 286 del 1998, nella parte in cui, nel discipli-

nare i divieti di espulsione, non prende in considerazione la posizione degli stranieri, titolari del diritto all'unità familiare, nella misura in cui si tratti «di soggetti coabitanti con il proprio coniuge in regola con il permesso di soggiorno, con i quali potrebbero essere ricongiunti», per violazione degli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;

che, con la stessa ordinanza, il Tribunale di Genova ha inoltre dubitato della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 30 del medesimo decreto legislativo, «nelle parti in cui non prevedono che possano usufruire del ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari anche i cittadini stranieri, conviventi con il coniuge in regola con il permesso di soggiorno ove sussistano i requisiti di alloggio e di reddito», per violazione dei medesimi parametri costituzionali;

che, trattandosi di questioni connesse, in quanto concernenti l'asserita violazione del diritto all'unità familiare da riconoscere allo straniero comunque soggiornante sul territorio nazionale, i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che le questioni relative all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, così come prospettate nelle ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili, dal momento che il giudice rimettente formula una richiesta di pronuncia additiva senza individuarne con precisione il contenuto, ma evidenziando — al contrario — la pluralità di soluzioni che potrebbero in astratto soddisfare il ragionevole bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato a regolare il fenomeno dell'immigrazione, come tali necessariamente rimesse alla discrezionalità del legislatore (*ex plurimis*, ordinanze n. 163 del 2007, n. 123 del 2007, n. 35 del 2007, n. 9 del 2006);

che le questioni concernenti gli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 sono parimenti manifestamente inammissibili per difetto assoluto di rilevanza nei giudizi *a quibus*, dal momento che il Tribunale rimettente, chiamato a giudicare della legittimità di decreti di espulsione, non deve fare applicazione delle norme che disciplinano il ricongiungimento familiare.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 226

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Lamentata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena e lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti anche allo straniero - Sopravvenuta modifica della norma incriminatrice impugnata - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10 e 27, comma terzo.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 19 gennaio 2005 dal Tribunale di Gorizia, dell'11 marzo 2005 dal Tribunale di Trieste, del 31 marzo 2005 dal Tribunale di Gorizia, del 23 aprile 2005 dal Tribunale di Trieste e del 30 marzo 2005 dal Tribunale di Gorizia, rispettivamente iscritte ai nn. 242, 314, 318, 437 e 462 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 19, 25, 26, 38 e 39, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con ordinanza del 19 gennaio 2005 (r.o. n. 242 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) — nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione pari ad un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il giudice rimettente — investito del procedimento a carico del cittadino di uno Stato all'epoca non appartenente all'Unione europea, accusato d'essere rientrato nel territorio nazionale, dopo un precedente provvedimento di espulsione, senza la prescritta autorizzazione speciale — è chiamato a valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che secondo lo stesso rimettente la sanzione concordata tra le parti, pur computata a partire dal minimo edittale e con la massima possibile estensione delle riduzioni connesse alle attenuanti generiche ed al rito, sarebbe sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto contestato;

che il Tribunale rileva come la norma censurata sia stata modificata in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), contestualmente all'analogo intervento compiuto sull'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che il legislatore avrebbe attuato, dopo la sentenza di questa Corte n. 223 del 2004, a fini di nuova legittimazione dell'arresto obbligatorio per il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio nazionale;

che, in particolare, a fronte d'un provvedimento che aveva stabilito l'illegittimità della previsione di arresto concernente un reato per il quale non avrebbe potuto essere successivamente applicata una misura cautelare, pur senza attingere il comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore avrebbe trasformato la relativa contravvenzione in un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni con uno scopo «evidentemente preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalità», nel contempo sostituendo l'originaria previsione dell'arresto in flagranza con quella dell'arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza;

che dunque, a parere del rimettente, il marcato inasprimento della sanzione per il reato di indebito reingresso non sarebbe connesso alle caratteristiche sostanziali del fenomeno criminoso, rimaste invariate, ed avrebbe quindi alterato la necessaria proporzione tra pena edittale e disvalore della condotta incriminata, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che l'intervento riformatore sulla norma censurata, secondo il Tribunale, sarebbe privo di congruenza perfino rispetto alle ragioni giustificatrici emerse nel corso dei lavori parlamentari, non solo per la riferibilità della sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte ad una diversa fattispecie di reato, ma anche, e soprattutto, perché l'obiettivo di consentire l'applicazione di una misura cautelare dopo l'arresto avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione a quattro anni del valore massimo di pena, senza indicare un minimo tanto elevato da impedire, nei casi di minor gravità, l'irrogazione o l'applicazione di una pena proporzionata;

che la carenza di proporzionalità sarebbe evidenziata anche dal raffronto tra la pena prevista per l'indebito reingresso e quella comminata per fattispecie che avrebbero natura simile, perché anch'esse pertinenti a forme di disobbedienza nei confronti di un ordine dell'autorità;

che il Tribunale richiama, a questo proposito, l'art. 650 del codice penale (recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità»), ove la pena dell'arresto fino a tre mesi è alternativa ad una sanzione pecuniaria, e l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), concernente la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, punita con l'arresto da uno a sei mesi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 31 maggio 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che infatti, con le variazioni introdotte per il trattamento sanzionatorio dell'indebito reingresso nel territorio dello Stato, il legislatore avrebbe ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità, in coerenza con l'analogo intervento sulla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed in corrispondenza con la gravità dei fatti considerati;

che l'asserita sproporzione della pena non potrebbe essere dimostrata, d'altro canto, mediante il raffronto con le sanzioni previste dall'art. 650 cod. pen. o dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei *tertia comparationis* evocati dal rimettente, si caratterizzerebbe per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l'efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l'osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza dell'11 marzo 2005 (r.o. n. 314 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato a valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena *ex art.* 444 cod. proc. pen. per una fattispecie di indebito reingresso nel territorio nazionale, ritiene che i valori edittali della sanzione siano sproporzionati, per eccesso, rispetto al disvalore del fatto contestato;

che, secondo il Tribunale, la discrezionalità legislativa deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza, con la conseguente necessità, sul piano delle scelte sanzionatorie, di assicurare una proporzione fra la previsione di pena e l'offesa recata dalle condotte incriminate, tale da escludere che la punizione produca, per l'individuo aggressore e per i suoi diritti fondamentali, danni «sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere)» in termini di tutela del bene protetto;

che proprio una siffatta sproporzione, a parere del rimettente, segna la disciplina dell'indebito reingresso dopo la riforma attuata con la legge n. 271 del 2004, in quanto l'odierno minimo edittale della pena risulta fissato nella stessa misura del precedente massimo, senza che emerga, neppure dai lavori parlamentari, una giustificazione sostanziale dell'inasprimento;

che la rottura della corrispondenza tra disvalore del fatto e trattamento sanzionatorio risulterebbe evidente, sempre secondo il giudice *a quo*, considerando che la norma censurata prevede sanzioni identiche a quelle comminate nella prima parte del comma 13-*bis* dello stesso art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, sebbene tale norma riguardi l'indebito reingresso dopo un provvedimento espulsivo adottato dal giudice, cioè un fatto più grave di quello in considerazione, perché presuppone che un reato sia stato commesso o almeno che sia stato aperto, nei confronti dell'espulso, un procedimento penale;

che l'entità della sanzione edittale pregiudicherebbe non solo il valore costituzionale dell'uguaglianza, ma anche l'effettiva capacità della pena di operare per la rieducazione del condannato, essendo funzionali in tal senso solo le sanzioni proporzionate al fatto, mentre, nella specie, la commisurazione sarebbe stata disancorata dagli ordinari parametri di riferimento, ed operata al solo fine di introdurre, per il reato in questione, un più severo trattamento processuale (con la previsione dell'arresto obbligatorio);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 12 luglio 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, infatti, con le variazioni introdotte per il trattamento sanzionatorio dell'indebito reingresso nel territorio dello Stato, il legislatore avrebbe ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità, in coerenza con l'analogo intervento sull'art. 14, comma 5-*ter*, del testo unico in materia di immigrazione, ed in corrispondenza con la gravità dei fatti considerati;

che la denunciata carenza di proporzionalità della pena prevista dalla norma censurata, d'altra parte, non potrebbe essere dimostrata mediante il raffronto con l'identica pena comminata nel comma 13-*bis* dello stesso testo unico, dato che l'assunto d'una differente gravità della condotta a seconda che la pregressa espulsione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa sarebbe privo di ogni giustificazione razionale;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con ordinanza del 31 marzo 2005 (r.o. n. 318 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, investito del procedimento relativo all'indebito reingresso nel territorio nazionale di uno straniero di cittadinanza (all'epoca) extracomunitaria, e chiamato a valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ritiene che la sanzione concordata tra le parti, pur corrispondendo al minimo edittale, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto contestato;

che, secondo il Tribunale, l'esercizio razionale della discrezionalità legislativa impone congruenza tra i vantaggi sociali assicurati mediante la comminatoria della pena ed i danni che la conseguente irrogazione provoca per i diritti fondamentali del condannato;

che detta congruenza, a parere del giudice *a quo*, è necessaria affinché la pena, fin dalla fase dell'astratta determinazione dei valori edittali, possa esplicare un'efficacia rieducativa;

che invece, nel caso di specie, la sanzione sarebbe stata determinata dal legislatore senza alcun riguardo ai profili sostanziali del fatto, volendosi piuttosto assicurare, pur dopo la citata sentenza n. 223 del 2004, un severo trattamento processuale per i reati in materia di immigrazione (ed in particolare l'arresto obbligatorio);

che le nuove scelte sanzionatorie, secondo il Tribunale, sarebbero esorbitanti perfino con riguardo alla finalità dichiarata e perseguita dal legislatore, dato che l'applicabilità di una misura cautelare personale per il reato *de quo*, necessaria per rendere ammissibile un precedente arresto, avrebbe potuto essere assicurata fissando in quattro anni il limite edittale massimo per la reclusione, senza necessità di prevedere un valore minimo pari ad un anno;

che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., oltre che per il difetto di ragionevolezza, anche per l'indebita discriminazione istituita tra cittadini comunitari e soggetti extracomunitari, posto che i primi, quando violano provvedimenti amministrativi dati per ragioni di ordine pubblico, sono puniti con blande sanzioni contravvenzionali (come accade nei casi previsti dall'art. 650 cod. pen. e dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956), mentre gli stranieri extracomunitari, per un comportamento che il rimettente considera assimilabile, sono puniti con le sanzioni ben più severe della norma oggetto di censura;

che il rimettente prospetta anche ulteriori violazioni del terzo comma dell'art. 27 Cost., dato che la sanzione penale verrebbe applicata, nei casi in esame, «in mancanza di soggettività criminale da rieducare», e che sarebbe comunque irragionevole dispiegare attività istituzionalmente deputate al reinserimento sociale per soggetti cui l'ordinamento preclude, in via definitiva, ogni possibilità di soggiorno nel territorio dello Stato e dell'Unione europea;

che sarebbero infine violati, sempre a parere del rimettente, gli artt. 2 e 10 Cost., che garantiscono i «diritti inviolabili dell'uomo tra i quali rientra evidentemente il diritto alla libertà individuale», non essendo dubitabile che, «in ragione dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio della Repubblica»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 12 luglio 2005, chiedendo, mediante la prospettazione degli argomenti già illustrati con riguardo ai precedenti atti di costituzione, che la questione sia dichiarata infondata;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza del 23 aprile 2005 (r.o. n. 437 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente — chiamato a valutare una richiesta congiunta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per una fattispecie di indebito reingresso — ritiene che la sanzione concordata tra le parti, pur corrispondendo al minimo edittale, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto contestato;

che l'ordinanza di rimessione è argomentata mediante citazione testuale ed integrale della motivazione del provvedimento adottato dal Tribunale di Gorizia in data 19 gennaio 2005 (r.o. n. 242 del 2005), già sopra riasunta;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato l'11 ottobre 2005, proponendo osservazioni e conclusioni analoghe a quelle prospettate riguardo alla citata ordinanza n. 242 del 2005;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con ordinanza del 30 marzo 2005 (r.o. n. 462 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costi-

tuzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, il quale procede con rito direttissimo nei confronti di una cittadina extracomunitaria accusata del reato di indebito reingresso, ritiene integrata la prova del fatto contestato ma reputa che la sanzione da irrogare, pur nel suo minimo valore, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto medesimo;

che, secondo il Tribunale, l'esercizio razionale della discrezionalità legislativa imporrebbe congruenza tra i vantaggi sociali assicurati mediante la comminatoria della pena e i danni che la conseguente irrogazione determina per i diritti fondamentali del condannato, e detta congruenza sarebbe necessaria affinché la stessa pena, fin dalla fase dell'astratta quantificazione, possa esplicare un'efficacia rieducativa;

che invece nel caso di specie, a parere del rimettente, la sanzione sarebbe stata determinata senza alcun riguardo ai profili sostanziali del fatto, volendosi piuttosto assicurare, pur dopo la sentenza di questa Corte n. 223 del 2004, un severo trattamento processuale per i reati in materia di immigrazione (ed in particolare l'arresto obbligatorio, che per altro non era previsto riguardo alla fattispecie di indebito reingresso);

che le nuove scelte sanzionatorie, secondo il Tribunale, sarebbero esorbitanti perfino con riguardo alla finalità perseguita dal legislatore, dato che l'applicabilità di una misura cautelare personale, necessaria per rendere ammissibile un precedente arresto, avrebbe potuto essere assicurata fissando in quattro anni il limite massimo della reclusione, senza necessità di prevedere un valore minimo pari ad un anno;

che la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., oltre che per l'intrinseca irragionevolezza, per l'indebita discriminazione istituita tra cittadini comunitari e soggetti extracomunitari, posto che i primi, quando violano provvedimenti amministrativi dati per ragioni di ordine pubblico, sono puniti con blande sanzioni contravvenzionali (come accade nei casi previsti dall'art. 650 cod. pen. e dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956), mentre gli stranieri extracomunitari, per un comportamento che il rimettente considera assimilabile, sono puniti con le sanzioni ben più severe della norma oggetto di censura;

che sarebbero infine violati, sempre a parere del rimettente, gli artt. 2 e 10 Cost., che garantiscono i «diritti inviolabili dell'uomo tra i quali rientra evidentemente il diritto alla libertà individuale», non potendosi negare che, «in ragione dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio della Repubblica»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 18 ottobre 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per le ragioni già esposte con i precedenti atti di intervento.

Considerato che i Tribunali di Gorizia e Trieste, con quattro delle ordinanze indicate in epigrafe (r.o. numeri 242, 318, 437 e 462 del 2005), hanno sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) — come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) — nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione pari ad un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che la stessa norma è stata censurata, dal solo Tribunale di Gorizia, anche con riferimento agli artt. 2 e 10 Cost. (r.o. numeri 318 e 462 del 2005);

che il Tribunale di Trieste, con ordinanza dell'11 marzo 2005 (r.o. n. 314 del 2005), ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che tutte le questioni indicate riguardano l'asserita sproporzione per eccesso del trattamento sanzionatorio previsto dalla medesima norma incriminatrice, di talché può disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la norma incriminatrice è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/1986/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);

che il divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno non opera più, in ragione della riforma, riguardo a coloro per i quali sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, sempre che la pregressa espulsione sia stata disposta dal prefetto in applicazione delle lettere *a*) o *b*) del comma 2 dell'art. 13 dello stesso t.u. in materia di immigrazione;

che l'inserimento nella fattispecie incriminatrice di un ulteriore presupposto negativo della condotta ha modificato la fisionomia del comportamento delittuoso, limitando la rilevanza penale del reingresso ai soli casi in cui lo straniero precedentemente espulso non abbia conseguito né la speciale autorizzazione ministeriale né l'autorizzazione al ricongiungimento;

che la nuova disciplina è suscettibile di applicazione ai fatti commessi in epoca antecedente alla riforma, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del codice penale;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, posto che le disposizioni sul trattamento sanzionatorio presuppongono, per la relativa applicazione, un giudizio di perdurante rilievo penale delle condotte contestate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SILVESTRI

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 227

Ordinanza 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto impositivo - Esercizio abituale di attività autonomamente organizzata per la produzione o lo scambio di beni e servizi - Assoggettamento all'imposta delle attività professionali svolte in modo autonomo ma senza organizzazione di fattori produttivi altrui - Denunciata irrazionalità nonché violazione del principio di capacità contributiva e del diritto di difesa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione e omessa identificazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 53.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Ecchia Simonetta nei confronti dell'Agenzia delle entrate — Ufficio di Bologna 2, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un agente di commercio nei confronti dell'Agenzia delle entrate — Ufficio di Bologna, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

che, secondo quanto riferisce la Commissione, nel giudizio principale il ricorrente ha dedotto la mancanza del presupposto per l'assoggettabilità ad IRAP sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, cioè per il difetto dell'elemento dell'organizzazione nel caso di svolgimento di attività professionale, e ha provato di aver svolto l'attività di agente di commercio in via esclusivamente personale, senza l'ausilio di colla-

boratori e dipendenti e con l'impiego di modesti beni strumentali; invece, l'Amministrazione ha sostenuto che presupposto di imposta è qualunque attività autonomamente organizzata e che il ricorrente, in quanto lavoratore autonomo, vi rientra per la natura stessa dell'attività svolta;

che la Commissione premette che la suddetta sentenza della Corte costituzionale è stata oggetto di interpretazioni favorevoli alla tesi del ricorrente e che la parte della pronuncia meno convincente è quella che esclude, nella motivazione, «le attività economiche non organizzate — circoscritte al solo ambito del lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni — dalla soggezione all'IRAP, secondo un accertamento delle condizioni e delle modalità organizzative dell'attività che dovrà necessariamente avvenire caso per caso»;

che, sempre secondo il rimettente, per un verso la Corte avrebbe dato prevalenza all'attività autonomamente organizzata (prevista nell'art. 2 censurato), trascurando le disposizioni successive dello stesso decreto legislativo, che individuano i soggetti passivi mediante categorie (imprese, società, imprese agricole, enti commerciali, enti non commerciali, enti pubblici, esercenti arti e professioni) mutate dal sistema delle imposte sui redditi; per altro verso, il criterio impiegato dalla Corte avrebbe eccessivamente limitato la portata dell'organizzazione, dando rilievo alle sole ipotesi di etero-organizzazione e non di auto-organizzazione;

che conseguentemente, ad avviso del rimettente, se all'IRAP sono assoggettate le sole attività di organizzazione di fattori produttivi altrui, sarebbe arbitraria la limitazione dell'accertamento caso per caso ai soli artisti e professionisti e non anche agli imprenditori; inoltre, non si comprenderebbe perché, nel caso di attività imprenditoriale svolta nell'ambito delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile, che prescinde dal requisito dell'organizzazione, non operi l'accertamento di tale requisito, alla stregua del criterio elaborato dalla stessa Corte costituzionale, potendo esservi un soggetto titolare del reddito d'impresa non dotato di organizzazione autonoma;

che, alla luce delle critiche suddette, la Commissione rimettente ritiene che l'art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 contrasta con l'art. 3 Cost., per assenza di coerenza interna: se la ratio dell'imposta è nella tassazione della capacità economica derivante dall'organizzazione, ove questa manchi non vi sono margini per l'applicazione del tributo, rimanendo altrimenti tradita la ragione giustificativa;

che, in considerazione delle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente, sussisterebbe la violazione dell'art. 23 Cost., il quale impone la chiarezza e la specificazione dell'imposizione tributaria;

che, inoltre, sarebbe leso l'art. 53 Cost., non risultando specificamente la capacità contributiva da assoggettare ad IRAP, dal momento che non sarebbe «enucleata legislativamente la nozione di valore aggiunto ipotizzata solo in via teorica e generica, ma non calata nella singola realtà di ogni fattispecie»;

che, infine, non sarebbe garantito il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.), perché questi non è in grado di conoscere quali siano gli obblighi propri e quale tipo di difesa possa svolgere di fronte ad un tributo mancante della doverosa specificazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione sollevata;

che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile in quanto riferita all'intero decreto legislativo e per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza;

che, rispetto al secondo profilo di inammissibilità, la difesa erariale rileva che il rimettente, nel premettere che il rimborso è stato chiesto da un agente di commercio, sembra assumere che non sarebbe ragionevole assoggettare ad IRAP il titolare di un reddito di impresa a prescindere dall'accertamento circa l'esistenza dell'organizzazione di fattori produttivi altrui, ma non dice nulla sulla qualificazione del ricorrente come imprenditore, ovvero come esercente attività di lavoro autonomo;

che, infine, la questione sarebbe infondata rispetto a tutti i parametri evocati.

Considerato che sono molteplici le carenze dell'ordinanza di rimessione;

che, in primo luogo, dall'ordinanza di rimessione non risulta con chiarezza quali siano le disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) oggetto della questione di costituzionalità; infatti, le censure

prospettate dalla Commissione tributaria sembrano incentrarsi sull'organizzazione quale presupposto d'imposta, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mentre, nell'espone le critiche alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, la Commissione rimettente fa generico riferimento ad altre disposizioni dello stesso decreto legislativo, e, infine, nel dispositivo dell'ordinanza di remissione non individua alcuna disposizione;

che, in secondo luogo, la fattispecie oggetto del giudizio principale — come descritta dal giudice *a quo* — e la censura che sembrerebbe rivolta alla suddetta sentenza n. 156 del 2001, sono in contraddizione fra loro; infatti, mentre nel processo principale si discute se rispetto all'agente di commercio, quale libero professionista, si sia o meno in presenza di un'autonoma organizzazione, la critica alla sentenza della Corte presuppone, invece, che il giudice rimettente debba giudicare un soggetto titolare di reddito d'impresa nell'ambito delle attività previste dall'art. 2195 del codice civile; inoltre, il giudice rimettente non si sofferma sulla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza (ordinanza n. 61 del 2007);

che, in terzo luogo, il rimettente non indica in quale direzione la norma censurata dovrebbe essere dichiarata incostituzionale; quindi, la domanda rivolta dal giudice rimettente a questa Corte non è precisa e determinata (ordinanza n. 123 del 2007);

che, in conclusione, la questione di costituzionalità sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile, non risultando chiaramente né le disposizioni oggetto di censura, né la domanda avanzata, e mancando la motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente come imprenditore o come esercente attività di lavoro autonomo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* CASSESE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 228

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione - Intimazione allo straniero di lasciare il territorio entro cinque giorni - Immediata esecutività del provvedimento - Mancata previsione di un procedimento di convalida - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei diritti fondamentali, da garantire anche allo straniero, del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della libertà personale - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Mancata prospettazione di argomentazioni nuove - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*bis*, aggiunto dall'art. 13, comma 1°, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 13 e 24.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002 n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanze del 12 giugno e del 5 maggio 2006 dal Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali a carico di M. M. T. e di A. U. P. ed altro, iscritte ai nn. 38 e 39 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, nel corso di altrettanti giudizi direttissimi nei confronti di cittadini extracomunitari, imputati del reato di cui all'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevede che il questore può dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni; e ciò senza che sia preventivamente richiesta al giudice di pace la convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera o, in alternativa, del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza, ovvero senza che sia prevista analogo tutela giurisdizionale per l'intimazione del questore;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che il reato per cui si procede ha quale elemento costitutivo la trasgressione all'intimazione emessa dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* afferma che, nei casi sottoposti al suo giudizio, il questore, secondo una prassi consolidata, ha intimato l'allontanamento dal territorio dello Stato senza preventivamente adottare il provvedimento di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento presso un centro di permanenza; provvedimenti, questi, che, a differenza di quello emesso, sono soggetti, nel rispetto di quanto affermato nella sentenza n. 222 del 2004 da questa Corte, a convalida da parte dell'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti;

che, a parere del rimettente, la mancata previsione di un procedimento di convalida lede i parametri costituzionali evocati, non essendo possibile superare i dubbi di costituzionalità della norma con un'interpretazione della stessa conforme a Costituzione, secondo cui il questore potrebbe ordinare l'allontanamento dal territorio dello Stato solo quando l'espulsione sia divenuta eseguibile, a seguito di convalida, ma non sia attuabile per mezzo dell'accompagnamento alla frontiera;

che il rimettente ritiene la norma impugnata incostituzionale, in quanto, seppure non determina una diretta restrizione della libertà personale del destinatario, pone a carico di quest'ultimo un obbligo di condotta che, se non ottemperato, ne comporta l'arresto obbligatorio e la responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché ulteriori conseguenze penali;

che, dunque, a parere del rimettente, la norma impugnata realizza una disparità di trattamento tra i destinatari dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di assistenza e i destinatari dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, essendo prevista solo per i primi la tutela giurisdizionale della convalida del provvedimento;

che, infine, a parere del rimettente, la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto il ricorso alla procedura in essa prevista si basa sulla sussistenza di due presupposti tra loro alternativi, e cioè: o l'impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, o l'intervenuta scadenza dei termini di tale permanenza senza che l'espulsione o il respingimento sia stato eseguito, laddove solo in tale ultimo caso è previsto un controllo giurisdizionale sulla legittimità della procedura di espulsione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, il rimettente avrebbe errato nel ritenere equiparabili i diversi procedimenti di esecuzione del decreto di espulsione, essendo prevista la convalida solo per il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento in un centro di assistenza, in quanto si tratta di misure che, diversamente dall'ordine di allontanamento, attingono direttamente la libertà personale del soggetto;

che comunque, a parere dell'Avvocatura, sarebbe sempre possibile allo straniero ricorrere al giudice amministrativo avverso l'ordine impartito dal questore;

Considerato che le ordinanze di rimessione propongono identiche questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che il Tribunale di Gorizia, con entrambe le ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui consentirebbe al questore di dare immediata esecuzione al decreto di espulsione, mediante intimazione allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza che sia prevista una tutela giurisdizionale incidente, in modo diretto o indiretto, su tale intimazione; tutela, al contrario, prevista per le altre forme di esecuzione del decreto di espulsione;

che il rimettente ripropone negli stessi termini la questione di legittimità costituzionale già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte con l'ordinanza n. 280 del 2006 e dichiarata manifestamente infondata;

che, stante l'immutato quadro normativo, le argomentazioni poste a base della indicata pronuncia devono essere confermate;

che, in particolare, l'intero procedimento di espulsione risulta assistito da apposita tutela giurisdizionale, essendo prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, modificativo dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, la possibilità di ricorrere avverso il decreto di espulsione davanti al giudice di pace, ed essendo anche prevista la necessaria convalida da parte di quest'ultimo del provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea (art. 14, commi 3 e 4), nonché del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 5-bis);

che la previsione normativa del procedimento di convalida dei provvedimenti sopra cennati trova giustificazione nel fatto che questi incidono sulla libertà personale dei destinatari e, pertanto, devono essere assistiti dalla garanzia di cui all'art. 13 della Costituzione, con la conseguenza che detti provvedimenti possono essere portati ad esecuzione solo dopo che il giudice si sia pronunciato sulla loro legittimità (sentenze n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001);

che diverso è il caso in cui l'espulsione avvenga con intimazione di allontanamento dal territorio dello Stato, in quanto tale misura incide solo sulla libertà di circolazione;

che, pertanto, la mancata previsione, anche per tale ultima ipotesi, del procedimento di convalida risulta giustificata in ragione della diversa natura di tale provvedimento, il quale, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sentenze n. 46812 e n. 39811 del 2005), non incide direttamente sulla libertà personale del destinatario, atteso che l'autorità di polizia non può esercitare alcuna forma di coazione fisica al fine di ottenerne l'adempimento (sentenza n. 194 del 1996);

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Gorizia va dichiarata manifestamente infondata, non contrastando la norma impugnata con alcuno dei parametri costituzionali evocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gorizia con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

## N. 229

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia degli enti locali e dei principi di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione, del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, della copertura degli obblighi finanziari nonché lesione della sfera di competenza statale in materia di diritto civile e di ordinamento della comunicazione - Sopravvenuta promulgazione della delibera legislativa impugnata con omissione delle disposizioni oggetto di censura - Cessazione della materia del contendere.**

- Delibera legislativa Regione Siciliana 28 gennaio 2007 (disegno legge n. 389), artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47.
- Costituzione, artt. 3, 9, 51, 81, comma quarto, 97, 114 e 117, commi secondo e terzo.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 5 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 12 febbraio 2007 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2007;

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 febbraio 2007 e depositato il successivo 12 febbraio, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007», in riferimento agli artt. 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 22 della citata delibera, concernente il riconoscimento agli ex amministratori delle fondazioni e degli enti morali costituiti su iniziativa della Regione o a carico della stessa della facoltà di permanere nella carica, a semplice richiesta e senza percepire alcun compenso, con pieno diritto di voto e di partecipazione alle adunanze, viola gli artt. 3 e 97 Cost., nonché risulta invasiva delle competenze in materia di diritto civile spettanti esclusivamente allo Stato, in quanto la Regione Siciliana non può ritenersi legittimata ad incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi dei predetti enti, in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti;

che, in particolare, non sussiste alcun motivo plausibile atto a giustificare la possibilità di restare in carica in base ad una semplice «richiesta» da parte degli amministratori (sia pur senza corresponsione di alcun compenso) «nei cui confronti sia venuta meno la qualifica di membro di diritto», poiché tale facoltà, nella previ-

sione della su citata norma, «non è correlata né al possesso di specifici requisiti culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito di attività della fondazione o dell'ente, né tanto meno limitata nel tempo e nel numero rispetto alla composizione ordinaria degli organi di amministrazione»;

che, sempre a parere del ricorrente, la mancanza di tali limiti, rischia, altresì, di compromettere non soltanto la funzionalità ordinaria dell'organismo collegiale, che potrebbe essere reso ipertrofico da un numero indefinito di richiedenti, ma anche il processo di determinazione della volontà dell'ente mediante l'alterazione del *quorum* strutturale e funzionale dei consigli di amministrazione;

che inoltre, per il Commissario dello Stato, l'art. 23, secondo comma, della stessa delibera legislativa — apportando sostanziali modifiche alla composizione e alla procedura di nomina del Comitato regionale per le comunicazioni istituito dall'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, — viola gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto prevede la possibilità di conferma per un secondo mandato dei componenti del Comitato in carica e la permanenza di questi *sine die* nell'esercizio delle proprie funzioni (essendo gli stessi già in regime di *prorogatio*, in quanto il termine originario del 31 dicembre 2004 di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15), fino al rinnovo dell'organismo collegiale, ledendo in tal modo i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, come chiarito già dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 1992, in tema di *prorogatio* di organi amministrativi;

che, pertanto, sempre secondo il ricorrente, sembra evidente la necessità che il citato Comitato sia libero di operare qualsivoglia forma di condizionamento, al fine di garantire l'autonomia e l'imparzialità dell'esercizio della funzione, esigenze queste che non sembrerebbero potersi conciliare con un eccessivo ed indeterminato protrarsi della permanenza nella carica dei suoi componenti;

che, al riguardo, il Commissario dello Stato fa presente che, proprio per garantire l'assoluta indipendenza dei suddetti Comitati regionali, «l'Autorità nazionale garante delle comunicazioni, vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente Stato-Regione, con la delibera n. 52/1999, ha enunciato gli indirizzi generali sui requisiti dei componenti [di tali organi prevedendo] specificatamente all'articolo 1, punto 5, unitamente alla normale durata del mandato, il divieto di rieleggibilità»; e, che: «a questi precetti la Regione Siciliana è tenuta ad attenersi in quanto ascrivibili alla categoria dei principi generali della materia dell'ordinamento della comunicazione che l'art. 117, 3° comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni»;

che, infine, l'art. 23, secondo comma, violerebbe anche il principio di eguaglianza rispetto ai componenti degli altri comitati regionali, ai quali sarebbe, invece, preclusa la possibilità di riconferma;

che, sempre secondo il Commissario dello Stato, l'art. 24, comma 26, secondo periodo della suddetta delibera legislativa, viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto consentirebbe ai dipendenti del CEFPAS (ente regionale preposto alla formazione del personale sanitario) di essere inquadrati in particolari profili o figure professionali mediante concorsi esclusivamente riservati al personale interno, mentre «il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione, poiché offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci», che, come ripetutamente affermato dalla Corte, continua ad imporsi ai legislatori regionali anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (sentenze n. 274 del 2003 e n. 373 del 2002: nonché sentenze n. 194 del 2004 e n. 218 del 2002);

che viene ulteriormente ritenuto illegittimo dal ricorrente, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 28 del citato disegno di legge, il quale dispone che tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rientrino anche le aziende delle unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

che, in particolare, a detta del ricorrente, l'inserimento, operato dalla norma censurata, delle citate aziende «nell'ambito di applicazione della legge che ha introdotto nell'ordinamento regionale i principi di imparzialità, trasparenza ed accesso agli atti amministrativi contenuti nella legge 241/1990, appare non solo *inutiliter datum* ma anche fuorviante. Infatti, sin dalla data di entrata in vigore della normativa statale gli uffici del servizio sanitario sono stati immediatamente destinatari ed attuatori delle disposizioni in argomento dotandosi di appositi strumenti applicativi, quali ad esempio i regolamenti aziendali, a garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

che, lo stesso Commissario ricorda come l'Assessorato regionale alla Sanità (interpellato ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488) ha dichiarato di non essere a conoscenza di «problematiche interpretative o di contenziosi pendenti tali da motivare l'intervento del legislatore operato con l'art. 26 del disegno di legge indicato in oggetto», e che «condivisibili dunque sono le perplessità manifestate dai contenuti di detta norma di interpretazione autentica, in quanto è pacifico che le aziende sanitarie siano soggette alle previsioni della legge 241/1990»;

che, quindi, la norma censurata appare irragionevole, illogica e possibile «fonte di incertezza interpretativa sulla compatibilità della normativa statale sinora applicata con quella regionale», nonché motivo di possibili conseguenze negative sotto il profilo finanziario, potendo «il previsto ampliamento dei destinatari della l.r. 10 del 1991 [...] comportare anche maggiori oneri per le Aziende sanitarie, non quantificati né immediatamente quantificabili, in assenza dell'indicazione e delle assegnazioni di risorse con cui farvi fronte, [venendo, così, a violare anche] l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione»;

che, infine, l'art. 47 della stessa delibera legislativa — laddove prevede che «Nelle zone B degli strumenti urbanistici vigenti, per gli edifici da destinare ad albergo o ad altre attività di interesse pubblico, le ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione sono consentite per volumi pari alla cubatura esistente dell'edificio, ancorché in atto parzialmente demolito» e che nelle aree di cui alla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, (provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia) «per gli edifici preesistenti all'entrata in vigore della medesima legge, è consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato a realizzare strutture turistico-ricettive» — è in contrasto sia con l'art. 9 Cost., in quanto esclude l'applicazione delle ordinarie procedure per l'acquisizione dei nullaosta da parte degli organi preposti alla tutela del patrimonio ambientale, sia con gli artt. 97 e 114 Cost, poiché consente parametri e modalità di ristrutturazione di edifici senza alcuna considerazione delle specifiche prescrizioni tecniche attuative degli strumenti urbanistici, né, in generale, del rispetto della pianificazione urbanistica comunale.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007», in riferimento agli artt. 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003; ordinanze n. 410, n. 358 e n. 349 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 230

Ordinanza 18 - 21 giugno 2007

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

**Regioni - Variazioni territoriali - Richiesta di referendum per il distacco dalla Regione Piemonte e l'aggregazione alla Regione Valle d'Aosta del Comune di Carema - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione dichiarativa della legittimità della richiesta, deliberazione del Consiglio dei ministri di approvazione del decreto di indizione del referendum e decreto del Presidente della Repubblica di indizione del referendum per il giorno 18 marzo 2007 - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione delle competenze statutarie regionali, della tutela delle minoranze linguistiche, nonché incidenza sul piano dell'attribuzione dei seggi senatoriali su base regionale - Rinuncia al ricorso - Mancata costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.**

- Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione 28 settembre 2006; deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2006; d.P.R. 22 dicembre 2006.
- Costituzione, artt. 6, 57, comma terzo, e 116, primo comma; statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 1, comma secondo, 44, comma terzo, e 50; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27, ultimo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica 18 marzo 2007; del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum popolare nel territorio del comune di Carema per il distacco del predetto comune dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta e di ogni atto presupposto o conseguente, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 20 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2007 al solo Presidente del Consiglio dei ministri e depositato in cancelleria il successivo 28 febbraio, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione: all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, emessa il 28 settembre 2006, dichiarativa della legittimità della richiesta di referendum per il distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, con la quale è stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi il 18 marzo 2007; al decreto del Presidente della Repubblica, adottato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 2, del 3 gennaio 2007, con il quale è stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum sul distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta;

che, secondo la ricorrente, gli atti impugnati lederebbero il riparto delle competenze costituzionali e statutarie, previste dagli artt. 6, 57, terzo comma, 116, primo comma, della Costituzione, nonché dagli artt. 1, secondo comma, 44, terzo comma, e 50 dello statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e meriterebbero pertanto di essere annullati, previa declaratoria di non spettanza allo Stato del potere di attivare il procedimento di modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso della difesa regionale, il territorio della Regione Valle d'Aosta è stato delimitato dallo statuto, con riguardo alle circoscrizioni e ai comuni che vi appartenevano alla data dell'11 marzo 1948, ossia ai comuni tassativamente individuati nella tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta);

che per effetto di tale «costituzionalizzazione», le variazioni territoriali potrebbero essere introdotte solo mediante il procedimento di revisione dello statuto, anziché in forza dell'art. 132 della Costituzione;

che alla luce degli artt. 6 e 116, primo comma, della Costituzione, la necessità di «idonei strumenti di garanzia delle peculiarità linguistiche e culturali della comunità valdostana» verrebbe lesa dall'alterazione dell'ambito territoriale della Regione, e si ripercuoterebbe sulle competenze costituzionali «sotto il profilo della relativa sfera spaziale di efficacia»;

che, prosegue la ricorrente, una indiscriminata possibilità di aggregazione alla Regione Valle d'Aosta potrebbe determinare un incremento della popolazione residente, rilevante sul piano della attribuzione dei seggi senatoriali, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, della Costituzione;

che, infine, in violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto, il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato l'indizione del *referendum* in assenza, e comunque senza preavviso, del Presidente della Regione, cui spetta invece di intervenire alle sedute del Consiglio medesimo quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione;

che, considerati gli effetti finanziari e politico-istituzionali imputabili allo svolgimento del *referendum*, la Regione ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti oggetto di conflitto, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ricorrente ha depositato in cancelleria, il 17 maggio 2007, atto di rinuncia al ricorso, in forza della deliberazione assunta, l'11 maggio 2007, dalla Giunta regionale.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, sentenza n. 167 del 2006; ordinanze n. 217 del 2005, n. 245 del 1998 e n. 524 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara estinto il processo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 231

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Impossibilità di provare l'effettiva durata della condotta anti giuridica rispetto a quella accertata - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al regime probatorio nel processo tributario per l'impossibilità di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Lamentata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2002, n. 73, (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 22 giugno 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Teramo, nel procedimento tributario vertente tra Mincarelli Claudia e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Teramo, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Ugo De Siero.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 giugno 2006, la Commissione tributaria provinciale di Teramo, nel corso di un giudizio instaurato a séguito di ricorso avverso una sanzione comminata dalla competente Agenzia delle entrate, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, e, in via subordi-

nata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che la ricorrente si duole della circostanza che la sanzione comminata dalla Agenzia delle entrate è stata «calcolata dal primo gennaio del 2004 al giorno dell'ispezione, benché il dipendente, non ancora iscritto nel libro matricola, avesse iniziato il lavoro il giorno 10 maggio 2004, 4 giorni prima della verifica»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione il rimettente afferma che, sebbene la Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2005, abbia ammesso il presunto contravventore a provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione, ciò tuttavia non avrebbe eliminato le disparità di trattamento relative non solo al «*dies a quo*», ma anche al *dies ad quem* fissato dal legislatore per il calcolo della sanzione»;

che, sostiene il rimettente, il termine finale per il calcolo della sanzione (data di constatazione della violazione) non avrebbe nulla a che fare con la gravità dell'illecito, ma dipenderebbe soltanto da scelte organizzative discrezionali dell'ufficio ispettivo, con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non sia in grado di provare che il rapporto irregolare ha avuto una durata minore rispetto a quella accertata, sarebbe soggetto «all'iniquo meccanismo» previsto dalla disposizione censurata;

che il rimettente chiede che, nel caso in cui «venga rigettata la prima eccezione», sia «accertata la legittimità della norma in esame e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 546/1992» dal momento che il regime probatorio avente ad oggetto la durata del rapporto di lavoro irregolare sarebbe quello del rito tributario che non consente il ricorso alla prova testimoniale;

che, conseguentemente, la Commissione tributaria pone «il quesito se tale limitazione sia compatibile con l'art. 24 della Costituzione», dal momento che l'accertamento dell'illecito amministrativo renderebbe necessaria la ricostruzione del rapporto di lavoro irregolare e dunque implicherebbe «la necessità del quadro probatorio più ampio possibile»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha innanzitutto rilevato, che successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 36-bis, comma 7 lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), inserito dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002;

che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato sostiene che la modificazione operata dal legislatore relativamente al criterio di calcolo della sanzione derivante dall'illecito e l'attribuzione del potere di comminare la sanzione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio inciderebbero sulle questioni prospettate e che pertanto sarebbe opportuna la restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*, affinché il rimettente valuti la perdurante rilevanza della questione sottoposta al suo esame;

che peraltro l'Avvocatura ritiene le questioni inammissibile in quanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2005, avrebbe già valutato la problematica ravvisandone per implicito l'infondatezza;

che inammissibile sarebbe anche la questione relativa al regime probatorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché non risulterebbe se nel corso del giudizio sia stata richiesta la prova testimoniale, sia perché il rimettente non avrebbe svolto la necessaria attività per risolvere in via interpretativa la questione, tenuto conto anche dell'esistenza di un consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo il quale le dichiarazioni rese dal dipendente all'ispettore ben possono trovare ingresso nel processo.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Teramo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dal-

l'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 e, in via subordinata, dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha modificato l'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, sostituendo i commi 3 e 5 del medesimo (art. 36-*bis*, comma 7, lettere *a*) e *b*);

che il nuovo testo della disposizione censurata commina, per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, stabilendo altresì che «l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»;

che, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 3, così come sostituito dal d.l. 223 del 2006, attribuisce la competenza ad irrogare la suddetta sanzione alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

che, in conseguenza delle modifiche sopravvenute, il meccanismo di determinazione della sanzione prevista dall'art. 3 è sostanzialmente diverso rispetto a quello precedente ed è caratterizzato dall'assenza di qualunque meccanismo presuntivo, dal momento che la sanzione base è stabilita tra un minimo e un massimo fissato dal legislatore, mentre la durata del rapporto di lavoro incide sulla maggiorazione della sanzione stessa, dovendo questa essere aumentata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo;

che, inoltre, diverso è l'organo competente a comminare la sanzione, dovendo provvedervi non più l'Agenzia delle entrate, bensì la Direzione provinciale del lavoro;

che, pertanto, la sostanziale modifica, sotto più profili, dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002 impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questa valuti la perdurante rilevanza delle questioni sollevate, e ciò a prescindere da ogni rilievo circa le lacune dell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo alla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, alla mancanza di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, alla indeterminatezza del tipo di intervento che il rimettente richiede a questa Corte per eliminare la disparità denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Teramo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* DE SIERVO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 232

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Installazione o modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore a 20 Watt - Pubblicazione della denuncia di inizio attività - Mancata previsione - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza per la diversità di disciplina prevista per gli impianti di potenza superiore e dedotta preclusione agli abitanti della zona alla partecipazione al procedimento autorizzativo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, art. 87, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), promosso con ordinanza del 20 luglio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto dalla Telecom Italia S.p.a. contro il comune di Griffa ed altra, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 20 luglio 2006, nel corso di un procedimento promosso dalla Telecom Italia s.p.a. contro il comune di Griffa e nei confronti di T. C. L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, in punto di fatto, riferisce di essere investito dell'impugnazione del provvedimento emesso dal comune di Griffa, con il quale è stato annullato il silenzio assenso formatosi — *ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003* — sulla denuncia di inizio attività presentata dalla società ricorrente per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile;

che il giudice *a quo* osserva di non poter condividere le motivazioni poste a fondamento dell'atto impugnato, secondo cui il procedimento autorizzatorio era viziato dalla circostanza che la denuncia di inizio attività non era stata pubblicizzata secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *d*), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e dall'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003;

che, a parere del rimettente, le norme sopra cennate, diversamente da quanto ritenuto dagli organi comunali, non prescrivono alcun onere di pubblicità per il procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici di potenza inferiore a 20 Watt, come quello richiesto, per i quali è sufficiente la denuncia di inizio attività;

che, in ragione di ciò, secondo il rimettente, l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, nel prevedere la pubblicazione della sola istanza relativa all'installazione e modifica di impianti radioelettrici di potenza superiore a 20 Watt e non anche della denuncia di inizio attività per l'installazione e modifica di impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata, violerebbe i parametri costituzionali evocati;

che, in particolare, secondo il giudice *a quo*, non sarebbe idonea a giustificare tale regime differenziato la diversa potenza dell'impianto, dovendosi sempre garantire, tramite apposita pubblicità, la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

che, in via preliminare, la difesa erariale rileva che la censura formulata in riferimento all'art. 3 della Costituzione non risulta adeguatamente motivata, non essendo a tal fine sufficiente l'affermazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui la diversa potenza degli impianti non giustificerebbe la differente disciplina prevista dalla norma censurata;

che la questione, a parere dell'Avvocatura, sarebbe comunque infondata, ponendosi l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 nell'ambito di una più vasta disciplina che, nel rispetto della normativa comunitaria, tende ad incoraggiare l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche e la semplificazione delle procedure necessarie alla realizzazione dei relativi impianti;

che la previsione di due diverse modalità di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti tiene conto, da un lato, degli indirizzi della normativa comunitaria sopra indicati e, dall'altro, del maggior impatto ambientale e del maggior campo magnetico prodotto dagli impianti di potenza superiore ai 20 Watt;

che, pertanto, non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la diversità dei procedimenti autorizzatori trova la sua giustificazione nella diversa potenza degli impianti, risultando inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione, in quanto la norma censurata risulterebbe estranea alla sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui «non prevede che anche le denunce di inizio attività per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza inferiore ai 20 Watt siano soggette alle stesse forme di pubblicità previste per le autorizzazioni all'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione di potenza superiore a tale valore»;

che l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla installazione e modifica di impianti radioelettrici prevede, al comma 4, la pubblicazione della sola istanza di autorizzazione relativa ad impianti di potenza superiore a 20 Watt, e non anche della denuncia di inizio attività, richiesta per gli impianti di potenza uguale o inferiore a quella indicata;

che il rimettente evoca congiuntamente, quali parametri asseritamente lesi dalla norma censurata, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dovendosi in tal modo intendere la censura riferita alla presunta irragionevolezza della norma nella parte in cui prevede due diversi procedimenti per il rilascio all'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti radioelettrici;

che, in particolare, secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata contrasterebbe con i parametri costituzionali evocati, in quanto la mancata previsione di adeguata pubblicità per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti con potenza uguale o inferiore a 20 Watt, precluderebbe ai soggetti interessati alla costruzione dell'opera e sottoposti al futuro campo magnetico di partecipare ai suddetti procedimenti;

che la questione è manifestamente infondata;

che, come ripetutamente affermato da questa Corte (sent. n. 265 del 2006, n. 129 del 2006), l'art 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera *a*), della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), stabilisce moduli di definizione del procedimento informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi, in quanto tali, di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria (direttiva 2002/21/CE);

che la scelta compiuta dal legislatore, in relazione ad un diverso onere di pubblicità, a seconda della potenza, del tipo e della portata dell'impianto da realizzare, non risulta irragionevole poiché, oltre a costituire un criterio oggettivo ai fini della individuazione della disciplina applicabile, tiene conto della tutela degli eventuali interessi coinvolti, la cui soddisfazione è appunto più efficacemente garantita attraverso la diversificazione delle forme di pubblicità in ragione dei parametri sopraindicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* SAULLE

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

N. 233

*Ordinanza 18 - 21 giugno 2007*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Terrorismo ed eversione - Nuovi benefici a favore delle vittime del terrorismo - Procedimento per il riconoscimento - Termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del giudizio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione - Richiesta di pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 3 agosto 2004, n. 206, art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Franco BILE;

*Giudici:* Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), promosso con ordinanza del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giovanni Magno e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento di ulteriori benefici in favore delle vittime del terrorismo;

che il rimettente espone che la parte privata del giudizio principale, il 23 dicembre 1984, si trovava a bordo del treno rapido 904, oggetto di un attacco terroristico nel corso del quale persero la vita quindici persone e ne rimasero ferite altre 268;

che, a seguito di tale evento, al ricorrente, per il persistere di una dolenzia al rachide dorsale accompagnata da una sindrome ansioso depressiva, è stata riconosciuta un'invalidità lavorativa pari al 30 per cento, e gli è stata liquidata una somma equivalente a 26.000 euro, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

che, successivamente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto per le vittime degli episodi di terrorismo ulteriori benefici, quali la possibilità di ottenere la rideterminazione dell'elargizione prevista dalla legge n. 302 del

1990 (in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale di invalidità riportata), nonché la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute tenendo conto dell'eventuale aggravamento fisico e del danno biologico e morale;

che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente a che la somma dallo stesso percepita in virtù della legge n. 302 del 1990 venga ricalcolata come previsto dall'art. 5 della legge 206 del 2004, tenendo conto anche del danno biologico, morale ed esistenziale subito e la conseguente richiesta di condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno al pagamento della somma dovuta;

che le Amministrazioni resistenti, costitutesi nel giudizio, hanno, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 11 della legge n. 206 del 2004;

che, a seguito di tale eccezione, il rimettente, sollecitato dalla parte ricorrente, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 206 del 2004, nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei suddetti benefici;

che, secondo il giudice rimettente, la legge n. 206 del 2004 ha previsto un sistema a doppio binario con due strumenti alternativi di tutela: l'uno, amministrativo (artt. 13 e 14), da avviare, da parte dell'interessato, senza termini diversi da quelli derivanti dalla prescrizione; l'altro, giurisdizionale, sottoposto invece ad un ristrettissimo termine decadenziale per l'instaurazione del procedimento (art. 11 e 12);

che l'art. 11 della legge in esame, nel subordinare la possibilità concreta di riconoscimento dei benefici ivi previsti ad un'azione da intraprendere entro il termine irragionevolmente breve di sei mesi, renderebbe di fatto, se non impossibile, quanto meno molto difficile la proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, tanto più — afferma il rimettente — ove si tenga conto che si tratta di legge approvata in pieno periodo estivo e relativa ad avvenimenti verificatisi a distanza anche di 43 anni dalla sua approvazione;

che, per il rimettente, la questione è rilevante, in quanto la difesa delle amministrazioni convenute in giudizio ha ritualmente eccepito la tardività della domanda, evidenziando che la legge è entrata in vigore il 26 agosto 2004 mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 22 marzo 2005, dunque, anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma censurata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

che, secondo la difesa erariale, non è esatta la ricostruzione operata dal rimettente circa la coesistenza di due procedimenti per l'attribuzione dei benefici alle vittime del terrorismo: l'uno giurisdizionale (artt. 11 e 12) con un termine di decadenza di soli sei mesi dalla entrata in vigore della legge, l'altro amministrativo (artt. 13 e 14) «ad attivazione discrezionale da parte dell'amministrazione e finalizzato alla determinazione stragiudiziale della definitiva liquidazione della provvidenza»;

che in realtà, secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma censurata individua, nell'ambito delle vittime di fatti di terrorismo, una «sottocategoria» costituita da coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento di benefici in base ad atti definitivi ottenuti in sede giurisdizionale, amministrativa o contabile.

che, pertanto, l'art. 11 della legge n. 206 del 2004 avrebbe lo scopo di estendere le nuove misure di favore anche a quelle vittime che abbiano già beneficiato delle provvidenze concesse dalle precedenti leggi e si riferirebbe solo a quelle situazioni già divenute definitive per le quali, altrimenti, l'estensione non potrebbe operare, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico che «le stesse dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi trovano un limite di efficacia nelle situazioni definite in base a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incontrovertibili»;

che, inoltre, per la difesa erariale non è possibile comparare la situazione soggettiva di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in base ad un provvedimento definitivo con quella di coloro che, pur essendosi attivati nei termini di legge, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto all'applicazione dei benefici;

che, infine, il termine semestrale entro il quale deve essere promossa l'azione prevista dall'art. 11 della legge n. 206 del 2004 per il conseguimento dei benefici in essa previsti non è così irragionevolmente breve da pregiudicare l'esercizio del sotteso diritto sostanziale.

Considerato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nella parte in cui prevede il termine di decadenza di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'instaurazione del procedimento civile volto al riconoscimento dei nuovi benefici attribuiti alle vittime del terrorismo;

che, in particolare, il rimettente dubita della congruità del termine decadenziale, previsto dall'art. 11 della legge n. 206 del 2004, ritenendo che il subordinare il riconoscimento degli ulteriori benefici al positivo esperimento di un'azione civile da intraprendere entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto la sua irragionevole brevità rende di fatto impossibile o, quanto meno, molto difficile, la tempestiva proposizione della domanda e, dunque, la tutela giurisdizionale dei diritti in questione;

che il giudice *a quo* non contesta che sia legittimo apporre un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione, ma dubita della scelta operata dal legislatore, giudicando il termine di sei mesi troppo breve per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale;

che, tuttavia, il rimettente omette di indicare una soluzione costituzionalmente obbligata per l'individuazione del termine «congruo» che dovrebbe sostituire quello di sei mesi, eventualmente dichiarato costituzionalmente illegittimo nell'ipotesi di accoglimento della questione;

che l'indicazione eventuale di un altro termine, in mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, presuppone l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (si vedano, *ex plurimis*, la sentenza n. 109 del 2005 e le ordinanze n. 273 e n. 260 del 2005);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché il giudice *a quo* chiede alla Corte una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato (si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 210 e n. 185 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

*Il Presidente:* BILE

*Il redattore:* NAPOLITANO

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 21 giugno 2007.

*Il cancelliere:* FRUSCELLA

07C0857

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 giugno 2007  
(della Regione Valle d'Aosta)*

**Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta - Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'Interno (Atto Camera n. 2525) - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Valle d'Aosta - Lamentata omessa assunzione del parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, e mancato intervento, per assenza di comunicazione, del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei ministri ai sensi dello statuto - Denunciata violazione delle attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla Regione, lesione del principio di leale collaborazione tra enti territoriali.**

- Disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'Interno (Atto Camera n. 2525).
- Costituzione, art. 132, comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 44, comma terzo.

**Regioni (in genere) - Variazioni territoriali - Proposta per il distacco-aggregazione di un Comune da una Regione ad un'altra, approvata mediante referendum - Obbligo in capo al Ministro dell'interno di presentazione alla Camera dei deputati di un conforme disegno di legge costituzionale o ordinario - Richiesta della Regione Valle d'Aosta alla Corte costituzionale di autorimessione di questione incidentale - Lamentata attribuzione, con norma di rango ordinario, ai cittadini che partecipano ad un referendum comunale del potere di iniziativa legislativa - Denunciata violazione della previsione costituzionale che consente l'attribuzione di un simile potere solo attraverso una legge costituzionale.**

- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, comma quarto.
- Costituzione, art. 71, primo comma.

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074 in persona del presidente *pro tempore*, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 1249 dell'11 maggio 2007, dal prof. avv. Giovanni Guzzetta e dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli 48, ha eletto domicilio;

Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla regione ricorrente, e in particolare dell'art. 44 dello Statuto speciale e del principio costituzionale di leale collaborazione, e per il conseguente annullamento del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, recante «Distacco del comune di Noasca dalla regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», nonché dell'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'interno (Atto Camera n. 2525).

## F A T T O

1. — Con nota prot. 2208/GAB, datata 12 febbraio 2007, il Presidente della Regione Valle d'Aosta comunicava al Ministero per gli affari regionali il contenuto della decisione del consiglio regionale, adottata all'unanimità nella seduta del 24 gennaio 2007.

Con tale decisione, il consiglio regionale deliberava di attendere, prima di avviare il procedimento per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 132, comma secondo, Cost. sulla proposta di distacco-aggregazione del comune di Noasca dalla Regione Piemonte alla Regione Valle d'Aosta, che la Corte costituzionale si pronunciasse sul pendente conflitto di attribuzione, relativo alla medesima questione e promosso dalla regione nei confronti dello Stato. Il conflitto veniva definito successivamente da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 66 depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.

2. — Nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007 il Consiglio dei ministri approvava il disegno di legge costituzionale dal titolo «Distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione».

3. — A detta riunione del Consiglio dei ministri non veniva convocato, né riceveva al riguardo alcuna forma di comunicazione, il Presidente della Regione Valle d'Aosta il quale, pertanto, non veniva messo nelle condizioni di prendervi parte.

4. — Il disegno di legge costituzionale in questione, poi, veniva presentato alla Camera dei deputati in data 17 aprile 2007, senza attendere che il Consiglio regionale della Regione Valle d'Aosta si esprimesse, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost., su di esso e sulla disciplina in esso contenuta relativa al distacco-aggregazione del comune di Noasca dalla Regione Piemonte alla Regione Valle d'Aosta.

## D I R I T T O

1. — Violazione dell'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge Cost. n. 4 del 1948).

La Deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007, con la quale è stato approvato il disegno di legge costituzionale che mediante il presente ricorso si impugna, è da considerarsi illegittima e lesiva delle competenze costituzionali della Regione valdostana anzitutto per quanto concerne il profilo relativo alla composizione dell'organo collegiale da cui è stata adottata. L'art. 44, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, infatti, stabilisce espressamente che è attribuito al presidente della regione il potere di intervenire «alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione».

Ora, nessun dubbio può nutrirsi circa il fatto che nella circostanza l'oggetto su cui il consiglio era chiamato a pronunciarsi, vale a dire la decisione relativa al disegno di legge costituzionale per l'aggregazione del Comune di Noasca alla Valle d'Aosta, rappresentasse una questione riguardante, in modo pressoché esemplare, particolarmente la regione. Tuttavia, nessuna comunicazione o convocazione in ordine a tale seduta del Consiglio dei ministri è pervenuta al presidente della regione, né ad altro organo regionale. Di conseguenza, la regione non è stata messa in condizione di far valere nella sede collegiale governativa la potestà di cui risulta statutariamente investita.

Pertanto, l'assenza di comunicazione della data in cui il Consiglio dei ministri avrebbe deliberato sulla questione *de qua* e la mancata espressa convocazione del presidente della regione si risolvono in una violazione dell'attribuzione regionale prevista all'art. 44, terzo comma, dello Stato speciale e determinano l'illegittimità della deliberazione del disegno di legge costituzionale in quella sede assunta, come pure di ogni atto ad essa conseguente e in particolare della presentazione del medesimo disegno di legge alla Camera dei deputati.

2. — Illegittimità costituzionale, da dichiararsi in seguito alla proposizione incidentale della relativa questione, dell'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Con riguardo, inoltre, alla presentazione alla Camera dei deputati da parte del Ministro dell'interno del disegno di legge costituzionale anzidetto, in esecuzione dell'obbligo posto in capo allo stesso Ministro dall'art. 45,

quarto comma, della legge n. 352 del 1970, si chiede a codesta ecc.ma Corte di sollevare, in via incidentale, dinanzi a se stessa, la questione di legittimità costituzionale della norma legislativa appena citata per contrasto con l'art. 71, primo comma, Cost.

L'art. 45, quarto comma, della legge n. 352/1970, infatti, stabilisce che qualora la proposta per il distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra sia stata approvata mediante referendum *ex art.* 132 Cost., «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*» dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione». Si tratta di una norma la cui rilevanza è evidente ai fini del giudizio che con il presente ricorso si introduce, dal momento che in applicazione di essa è avvenuta, in data 17 aprile 2007, la presentazione, della quale pure qui si chiede l'annullamento, alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale.

Orbene, l'obbligo imposto al Ministro dell'interno di presentare, entro 60 giorni dal positivo esito referendario, un conforme disegno di legge, appare costituzionalmente illegittimo lungo più versanti.

Anzitutto, la previsione di tale obbligo conferisce, di fatto e di diritto, un potere di iniziativa legislativa ad una maggioranza di elettori che partecipano ad un referendum comunale. Ciò contrasta con l'art. 71, primo comma, Cost., il quale stabilisce che un simile potere, oltre che ai soggetti cui sia direttamente attribuito dalla Costituzione, possa essere introdotto soltanto attraverso una legge costituzionale. Rango che certamente non appartiene alla legge n. 352 del 1970.

Né potrebbe sostenersi che il disposto dell'art. 45 di essa rappresenti una mera esplicitazione di un potere di iniziativa legislativa già attribuito a province e comuni dall'art. 132, secondo comma, Cost. Quest'ultimo, infatti, specifica che gli enti territoriali suddetti hanno la ben diversa facoltà, nel rispetto delle condizioni ivi previste, di «fare richiesta» di essere staccati da una regione ed aggregati ad un'altra. In altri termini, il potere che la disposizione costituzionale prefigura non è affatto quello dell'iniziativa legislativa, ma semmai quello — dai tratti e dal regime ben differenziati — di petizione. È sufficiente il confronto con il dettato dell'art. 50 Cost. per comprendere, dalla coincidenza delle formulazioni, l'identità della facoltà che le due prescrizioni costituzionali intendono attribuire: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi [...]».

Pertanto, dal momento che l'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 aggiunge autonomamente un potere di iniziativa legislativa, aggiunta invece riservata alle leggi costituzionali dall'art. 71, primo comma, Cost., esso è da considerarsi illegittimo per violazione della norma costituzionale da ultimo citata.

Inoltre, l'esercizio del potere di iniziativa legislativa da parte dei soggetti cui è attribuito va considerato una facoltà costituzionale, e non certamente un obbligo. A tal punto ciò risulta veridico, che è la Costituzione stessa ad individuare, e sempre espressamente, i casi nei quali il suo esercizio debba essere ritenuto obbligatorio; ad esempio, nell'art. 77, secondo comma, con riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, da presentarsi alle Camere da parte del Governo il giorno stesso dell'approvazione di questi ultimi.

Sicché, soltanto una norma di livello costituzionale sarebbe legittimata a mutare in obbligatoria la natura facoltativa del potere *de quo* del Governo, derogando al principio costituzionale in materia. Non essendo di tale livello la prescrizione dell'art. 45 della legge n. 352 del 1970, essa è da ritenersi — anche da tale punto di vista — costituzionalmente illegittima.

### 3. — Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione da parte degli atti impugnati.

L'approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale e la sua presentazione alla Camera dei deputati da parte del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali risultano viziati, altresì, per violazione del principio costituzionale della leale collaborazione tra enti territoriali.

Il consiglio regionale valdostano, infatti, aveva deliberato in data 24 gennaio 2007 — come dianzi riferito — di avviare il procedimento per l'emissione del parere, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost., sul distacco-aggregazione del Comune di Noasca, soltanto dopo che codesta ecc.ma Corte si fosse pronunciata sul conflitto di attribuzione tra Stato e regione avente ad oggetto il medesimo procedimento. Il contenuto della deliberazione consiliare in questione era stata correttamente comunicata dal presidente della regione al Governo con la nota del 12 febbraio 2007 sopra menzionata. Nella stessa sentenza n. 66, depositata in data 9 marzo 2007 e mediante la quale codesta Corte definiva detto conflitto di attribuzione, si rimarcava come «prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo» fosse necessario provvedere «allo specifico e solenne coinvolgimento delle regioni interessate».

Nonostante ciò, in un torno di tempo quanto mai breve il Consiglio dei ministri — senza neppure che fosse consentita la partecipazione del presidente della regione — deliberava l'approvazione del disegno di legge costituzionale ed il medesimo veniva presentato alla Camera dei deputati, non tenendo in minima considerazione che il Consiglio regionale valdostano non avesse ancora reso il necessario parere, in ragione dell'attivazione del relativo procedimento soltanto in un momento successivo al deposito della sentenza sopra citata.

Gli atti adottati dal Governo e qui impugnati, dunque, integrano un comportamento in insanabile contrasto con il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, alla stregua del quale la deliberazione *de qua* del Consiglio dei ministri e la successiva presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale avrebbero dovuto cronologicamente seguire, e non certo precedere, l'emissione dell'atto consultivo da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Né avrebbe pregio rilevare, in senso contrario, che l'attesa del parere consiliare si sarebbe posta in contrasto con quanto stabilito dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, ai sensi del quale — come già richiamato — «il Ministro per l'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'esito referendario, «presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione».

Ora, ferme restando le considerazioni già sviluppate che depongono nel senso della illegittimità costituzionale di tale norma, in ogni caso il termine in essa previsto non potrebbe essere chiamato in causa per superare la necessità della previa acquisizione del parere del Consiglio regionale, ai fini della legittima presentazione del disegno di legge costituzionale.

Qualora, infatti, il termine di 60 giorni fosse da considerarsi perentorio, essendo avvenuta la pubblicazione dell'esito referendario in questione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 2006, la presentazione del disegno di legge costituzionale in data 17 aprile 2007 sarebbe da ritenere comunque illegittima in quanto intervenuta successivamente alla scadenza del termine.

*A fortiori*, nel caso in cui il termine legislativo dei 60 giorni non fosse da intendersi come perentorio, esso non potrebbe in alcun modo essere invocato per recuperare la legittimità dell'approvazione e della presentazione alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale, in assenza dell'acquisizione del previo parere del Consiglio regionale valdostano come prescritto dall'art. 132, secondo comma, Cost. e preteso dal principio di leale collaborazione, parimenti di rango costituzionale.

P. Q. M.

*Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla Regione ricorrente, ed annullare conseguentemente gli atti in epigrafe individuati, ossia il disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, recante «Distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», nonché l'atto di presentazione di esso alla Camera dei deputati, datato 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell'interno (Atto Camera n. 2525).*

Roma, addì 21 maggio 2007

PROF. AVV. Giovanni GUZZETTA - PROF. AVV. Francesco Saverio MARINI

07C0773

## N. 454

*Ordinanza del 19 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Monza - Sezione distaccata di Desio  
nel procedimento civile promosso da Fercam S.p.a. contro Mahlo Italia S.r.l. ed altri*

**Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione con altra causa pendente innanzi al tribunale - Esclusione del regolamento di competenza avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace - Omessa previsione del potere-dovere del tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza con cui il giudice di pace ha declinato la propria competenza - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.**

- Codice di procedura civile, artt. 353 e 354, anche in combinato disposto con l'art. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

**Procedimento civile - Impugnazioni - Appello avverso sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione con altra causa pendente innanzi al tribunale - Esclusione del regolamento di competenza avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Asserita lesione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Denunciata violazione del principio di generale ricorribilità per cassazione avverso le sentenze sancito dall'art. 111 Cost.**

- Codice di procedura civile, art. 46, anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 111.

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza *ex artt. 1 legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 segg. legge 11 marzo 1957 n. 87*, nella controversia avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 802/2005 pronunciata dal Giudice di pace di Desio in data 31 luglio - 4 agosto 2005, proposta da Fercam S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bolzano - Bozen ed elettivamente domiciliata a Lissone, via Penati, n. 23, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Garghentino, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Alexander Kritzinger e Martin Fill del Foro di Bolzano - Bozen ed agli avv. Davide Viganò e Dario Ippolito del Foro di Monza, come da procura a margine dell'atto di citazione in primo grado (quanto ai primi tre) e come da procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore (per gli ultimi due), appellante;

Contro 1) Mahlo Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Daverio; 2) Battista Fadigati, entrambi elettivamente domiciliati a Milano, via Santa Maria Valle, n. 1, presso lo studio dell'avv. Davide Viraldi, che li rappresenta e difende, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado, appellati - contumaci (in appello);

Contro Il Duomo Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano ed elettivamente domiciliata a Desio, via Serao, n. 18, presso lo studio dell'avv. Adriano Cantù, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Franco Monti del Foro di Milano, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado appellata;

Contro Arnaldo Corsini, residente in Varedo, via Aquileia, n. 7, appellato - contumace;

Contro Fondiaria - SAI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Firenze ed elettivamente domiciliata a Monza, corso Vittorio Emanuele II, n. 6, presso A.T.A.P., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo e Gaetano Del Borrello, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, appellata.

## PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la Fercam S.p.A. conveniva innanzi al Giudice di pace di Desio Mahlo Italia S.r.l., Battista Fadigati e la Il Duomo Assicurazioni S.p.A., chiedendo che i medesimi venissero solidalmente condannati al risarcimento dei danni all'attrice medesima derivati in occasione dell'incidente stradale verificatosi in data 11 marzo 2003 in Cesano Mademo, SP 35 e che aveva visto coinvolto, oltre all'autotreno Daimler Chrysler mod. 1843 di sua proprietà, altri quattro autoveicoli.

Riferiva, infatti, l'attrice che in quell'occasione l'autoveicolo Fiat Punto di proprietà di tale Laura Colombo, mentre procedeva sulla carreggiata, aveva investito un pezzo di cerchione lasciato da un veicolo industriale, sbandando ed andando a strisciare il guard-rail. In quel mentre era sopraggiunto il veicolo VW Lupo, di proprietà ditale Rosanna Giuliani, che, a propria volta, dopo aver urtato il cerchione, aveva rallentato e si era accostato al margine destro della strada, per controllare l'accaduto. Subito dopo erano sopraggiunti i due veicoli Renault Clio, di proprietà di Arnaldo Corsini, e VW Golf Variant, di proprietà della Mahlo Italia S.r.l. (nonché condotto da Battista Fadigati).

Il primo di essi, dopo aver urtato il cerchione, aveva sbandato, andando a collidere con la VW Golf, la quale, a sua volta, era andata a sbattere contro l'autotreno di proprietà della Fercam S.p.A., il quale, del tutto estraneo alla «carambola», era semplicemente in sosta lungo la banchina.

Riferiva l'attrice che, a seguito dell'urto, il camion aveva subito danni per € 1.270,50, cui andavano sommati danni da fermo tecnico per € 96,84.

Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della Mahlo Italia S.r.l., di Battista Fadigati e della Il Duomo Assicurazioni S.p.A. — società assicuratrice dell'autoveicolo — al risarcimento dei danni.

Si costituivano — congiuntamente — Mahlo Italia S.r.l. e Battista Fadigati che eccepivano che l'incidente era stato determinato unicamente da Arnaldo Corsini, il quale, sbandando con la propria vettura, aveva investito quella dei convenuti, rendendo per quest'ultima inevitabile l'impatto contro l'autotreno dell'attrice. Deducevano i convenuti che, per tale motivo, essi avevano instaurato giudizio di risarcimento danni contro Arnaldo Corsini innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio.

Chiedevano, quindi, preliminarmente, di riunire la presente controversia a quella pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, e, nel merito, di rigettare ogni domanda proposta nei propri confronti.

Si costituiva altresì la Il Duomo Assicurazioni S.p.A., che a propria volta eccepiva l'esclusiva responsabilità di Arnaldo Corsini, aderendo di fatto alle conclusioni degli altri convenuti.

Alla prima udienza del 14 maggio 2004 il Giudice di pace concedeva a parte attrice un termine per il deposito di una memoria. Detto termine veniva impiegato dalla Fercam S.p.A. per contestare la sussistenza dei presupposti per la riunione e per chiedere, alla luce delle difese dei convenuti, di essere autorizzata ad evocare in giudizio Arnaldo Corsini e la Fondiaria - SAI S.p.A., onde ottenere la loro condanna, solidale o esclusiva, al risarcimento dei danni, nel caso in cui fosse stata ritenuta sussistente una loro responsabilità.

Dopo discussione in udienza, con ordinanza riservata in data 19 giugno 2004, il giudice di pace, ritenuta la insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c., respingeva l'istanza di riunione, ed autorizzava, per contro, la Fercam S.p.A. a chiamare in causa Arnaldo Corsini e la Fondiaria - SAI S.p.A.

Mentre Arnaldo Corsini non si costituiva e veniva dichiarato contumace, la Fondiaria - SAI S.p.A. si costituiva regolarmente, eccependo anch'essa la connessione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio tra la Mahlo Italia S.r.l., Battista Fadigati, Arnaldo Corsini e la stessa Fondiaria - SAI S.p.A. Nel merito contestava la responsabilità di Arnaldo Corsini, affermando l'esclusiva imputabilità del sinistro a Battista Fadigati.

Dopo un ulteriore scambio di memorie ed alcune udienze, con ordinanza riservata in data 17 maggio 2005, il giudice di pace fissava udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione preliminare di connessione.

Precisate le conclusioni e scambiate le memorie *ex art.* 190 c.p.c., con sentenza n. 802/2005 pronunciata in data 31 luglio - 4 agosto 2005, il Giudice di pace di Desio dichiarava il procedimento connesso a quello r.g. 1485/2004, pendente innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, fissando termine di 120 giorni per la riassunzione del giudizio.

Avverso detta sentenza la Fercam S.p.A. ha proposto appello. Si sono regolarmente costituiti gli appellati Il Duomo Assicurazioni S.p.A. e Fondiaria - SAI S.p.A. — che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata — mentre sono rimasti contumaci Arnaldo Corsini (già contumace in I grado) e Mahlo Italia S.r.l. e Battista Fadigati.

Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

## OSSERVATO IN DIRITTO

*Premessa.*

La vicenda illustrata nella premessa in fatto costituisce, in realtà, uno solo dei molteplici procedimenti che sono scaturiti dal contenzioso insorto *inter partes*. Occorre, infatti, ricordare che la distinta controversia promossa da Mahlo Italia S.r.l. e Battista Fadigati contro Arnaldo Corsini innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio — e cioè proprio la controversia rispetto alla quale il giudice di pace ha dichiarato la connessione con la sentenza impugnata — è stata, nelle more, definita con sentenza di questo tribunale (diverso estensore), attualmente — a quanto consta — impugnata innanzi alla Corte d'appello di Milano. Ulteriormente, va sottolineato che la Fercam S.p.A., non si è limitata ad impugnare la sentenza del giudice di pace declaratoria di connessione, ma, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza medesima, ha provveduto a riassumere il giudizio, sempre innanzi al Tribunale di Monza sezione distaccata di Desio, con procedimento assegnato a questo stesso giudice.

In sostanza, allo stato:

1) la controversia instaurata dalla Fercam S.p.A. è oggetto sia del presente giudizio di appello, sia del procedimento riassunto innanzi al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, entrambi contemporaneamente pendenti innanzi allo stesso giudice;

2) tuttavia, tale ultimo procedimento, non può essere riunito a quello rispetto al quale il giudice di pace ha dichiarato la connessione, per il semplice fatto che il procedimento *ad quem* è stato ormai definito in primo grado, e pende in secondo grado di giudizio, con conseguente preclusione ad ogni provvedimento di riunione, fatta salva la possibilità di disporre la sospensione *ex art.* 295 c.p.c.

L'intricata situazione, vale, forse, meglio di ogni altra considerazione, ad illustrare, se non la fondatezza giuridica, le ricadute concrete e pratiche del meccanismo previsto dalle norme che, con la presente ordinanza, si intende sottoporre al vaglio di costituzionalità.

*La questione di legittimità proposta.*

Questo tribunale — in ottemperanza all'obbligo, più volte sottolineato dalla Consulta, di individuare concretamente e precisamente la questione sollevata — intende dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

del combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c. (anche in combinato disposto con l'art. 46 c.p.c.), per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui esse non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace — definitivamente pronunciando — ha declinato la propria competenza;

dell'art. 46 c.p.c. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 c.p.c.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 c.p.c. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., senza decidere il merito della controversia.

*Sulla rilevanza nella presente controversia.*

Conformemente al costante insegnamento della Consulta, grava su questo tribunale rimettente individuare, non solo la norma impugnata, e le norme costituzionali che da essa si assumono violate, ma, preliminarmente, lo stesso profilo di rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, e cioè la concreta ricaduta che la decisione della Corte costituzionale avrebbe nel presente giudizio.

Orbene, l'appello da cui scaturisce la presente ordinanza, è stato proposto dalla Fercam S.p.A. al solo fine di censurare la decisione con cui il giudice di pace — in primo grado — ha dichiarato, *ex art.* 40, ultimo comma, c.p.c., la connessione tra la controversia innanzi a sé pendente (ed ora in appello) ed altra controversia pendente innanzi al Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio.

L'unica concreta censura mossa dall'appellante, infatti, consiste nel rimproverare al giudice di prime cure di aver disposto la rimessione in violazione dell'art. 40, secondo comma, c.p.c., il quale dispone che la rimessione

non può essere ordinata quando lo stato della causa principale non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Argomenta l'appellante che il giudice di pace non avrebbe potuto disporre in concreto la rimessione, in quanto gli era stata segnalata l'avanzata fase di pendenza del giudizio *ad quem*, al punto che lo stesso giudice di pace aveva, inizialmente, respinto l'istanza, con ordinanza.

Sebbene la decisione impugnata consistesse in una sentenza concernente esclusivamente la competenza (per la pacifica riconducibilità dell'art. 40 c.p.c. nell'ambito delle norme che riguardano la competenza), la censura è stata mossa con appello innanzi al tribunale, in ossequio al disposto di cui 46 c.p.c., il quale — per quel che interessa nella presente sede — preclude alla parte la possibilità di proporre innanzi alla suprema Corte regolamento necessario di competenza *ex art.* 42 c.p.c., qualora la sentenza impugnata sia stata pronunciata dal giudice di pace.

Orbene, la rilevanza della questione inerente gli artt. 353 e 354 c.p.c. nel presente giudizio risulta — ad opinione del tribunale — evidente, sol che si consideri quale potrebbe essere l'esito dell'appello (su cui il tribunale si deve esprimere senza anticipare eccessivamente il giudizio).

Invero l'accoglimento dell'appello da parte di questo giudice in nessun modo potrebbe comportare la rimessione degli atti al giudice di primo grado alla luce della tassatività dell'elenco dei casi di rimessione al primo giudice stabilita dalle norme dianzi citate (anche se su tale tema si tornerà nel paragrafo dedicato alla non manifesta infondatezza). Dunque, la decisione circa la fondatezza dell'appello si tradurrebbe in un nulla di fatto, in quanto — stante l'effetto devolutivo connesso all'appello medesimo, ed in virtù dell'applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame — il tribunale dovrebbe comunque trattenerne la causa e giudicare nel merito (*cf.* da ultimo Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 2002, n. 7057; Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 1996, n. 3061; Cass. civ., Sez. lav., 20 marzo 1996, n. 2361; Cass. civ., Sez. Un., 3 ottobre 1995, n. 10389).

Di più, proprio tale applicazione rigorosa delle disposizioni processuali vigenti comporterebbe un'ulteriore, duplice, ricaduta, che evidenzia ulteriormente la rilevanza della questione.

1) Dovrebbe di fatto constatarsi la contemporanea pendenza innanzi allo stesso tribunale di due distinti procedimenti, aventi entrambi lo stesso oggetto sostanziale: uno, costituito dall'appello, esteso al merito per le ragioni già viste; ed un altro, di primo grado, consistente nella riassunzione del giudizio innanzi al giudice di pace.

Contemporanea pendenza che suscita perplessità non solo pratiche, ma anche giuridiche, atteso che vi è da dubitare della possibilità di riunire procedimenti sostanzialmente identici ma formalmente pendenti in grado diverso.

2) Il tribunale, anzi, dovrebbe addirittura porre il dubbio circa la stessa ammissibilità dell'appello, sussistendo (e qui la rilevanza della questione appare in tutta la sua radicalità) un più che legittimo dubbio sulla sussistenza del presupposto processuale dell'interesse ad agire (*rectius* ad appellare). È vero, infatti, che i precedenti della suprema Corte che si sono pronunciati nel senso dell'inammissibilità concernevano fattispecie in cui il gravame per ragioni formali non era accompagnato da gravame nel merito della sentenza impugnata (*cf.*, ad esempio, Cass. 7 marzo 2003, n. 3424; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10692; Cass. 27 aprile 1994, n. 4018), ma è anche vero che, nella presente fattispecie, un gravame di merito sarebbe concettualmente precluso, essendovi, per la natura stessa della controversia, solo spazio per un gravame in rito. Ma, laddove dovesse approdarsi, come è convinzione del Tribunale, alla conclusione per cui l'accoglimento del gravame medesimo — in un caso come quello in esame — è da considerarsi privo di idoneità a pervenire al risultato naturale delle impugnazioni (e cioè la modifica della statuizione oggetto dell'impugnazione medesima), risulterebbe veramente incerta — se non esclusa in radice — la concreta sussistenza di un interesse concreto all'impugnazione, con conseguente inammissibilità della medesima.

Invero, alla luce della considerazione appena illustrata, la conclusione sostanziale e radicale cui conduce il sistema costituito dagli artt. 46, 353 e 354 c.p.c. è quella di escludere *de facto* l'impugnabilità delle sentenze declinatorie di competenza pronunciate dal giudice di pace, dal momento che, precluso il regolamento di competenza, l'appello è, a propria volta, precluso dalla stessa carenza di interesse ad impugnare la pronuncia, atteso che il suo eventuale accoglimento in nessun modo infirmerebbe la statuizione del giudice di pace sulla competenza.

Circa la rilevanza della seconda questione di legittimità costituzionale — e cioè quella inerente l'art. 46 c.p.c. — ritiene il tribunale che sia sufficiente osservare, al riguardo, che è proprio la speciale «esenzione» dal regolamento necessario di competenza, prevista da tale ultima norma, a fondare l'ammissibilità del giudizio di appello da cui origina la presente ordinanza.

*Sulla non manifesta infondatezza quanto agli artt. 353 e 354 c.p.c.*

Il primo argomento da affrontare nel vagliare la non manifesta infondatezza degli artt. 353 e 354 c.p.c. è costituito dall'opinione — sostenuta da autorevolissima dottrina — secondo cui il quarto comma dell'art. 353 c.p.c. (e cioè la previsione a mente della quale «la disposizione del primo comma» — e cioè la facoltà di rimessione della controversia al giudice di primo grado — «si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo», con conseguente facoltà di rimessione anche in conseguenza della riforma di una sentenza che si sia pronunciata sulla competenza), il quale era stato espressamente abrogato dalla legge n. 353/1990, sarebbe da ritenersi implicitamente «ripristinato», a seguito della promulgazione della legge n. 374/1991. Si è, infatti, osservato che, se l'abrogazione espressamente disposta nel 1990 si presentava coerente con la introduzione del divieto di appello avverso le sentenze del conciliatore, la successiva (re-)introduzione dell'appello avverso le sentenze del giudice di pace — avvenuta, appunto, con la legge n. 374/1991 — avrebbe reso il sistema non più coerente, rendendo inevitabile la reviviscenza — quantomeno sul piano interpretativo — della previsione abrogata nel 1990.

La tesi, per quanto autorevolissimamente sostenuta, non appare convincente, in quanto (e di ciò si mostra consapevole il suo stesso fautore) viene di fatto ad immaginare che l'abrogazione di una norma abrogativa comporti la reviviscenza della norma abrogata. Meccanismo, questo, che è stato escluso dalla prevalente dottrina e che sembra essere stato indirettamente escluso dalla stessa Consulta in una propria pronuncia in tema di effetti della declaratoria di incostituzionalità (*cf.* Corte cost., 15 marzo 1996, n. 74), e cioè di un evento assimilabile all'abrogazione di una legge.

Del resto la reviviscenza dell'art. 353, quarto comma, c.p.c. porrebbe non pochi problemi di coordinamento, non solo a causa del suo riferimento ad organi giurisdizionali non più esistenti (il giudice conciliatore — la cui discontinuità rispetto al giudice di pace è espressamente affermata da Cass. 27 novembre 1998, n. 12063 — il pretore), forse solo parzialmente rimediabile con il ricorso all'art. 105 d.lgs. n. 51/1998, ma anche a causa dell'ulteriore coordinamento che la norma dovrebbe subire con le altre previsioni del codice di rito.

Si pone, allora, l'ulteriore quesito circa la effettiva tassatività delle ipotesi enumerate dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ed, anzi, va detto che l'unica interpretazione «costituzionalmente orientata» delle norme in questione si potrebbe collegare unicamente all'affermazione della non tassatività delle medesime ed alla conseguente possibilità di individuare altre ipotesi di rimessione non esplicitamente codificate.

Contro tale interpretazione, tuttavia, militano non solo la costante, granitica giurisprudenza della suprema Corte (*cf.* — solo per citarne alcune Cass. civ., Sez. I, 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. civ., Sez. III, 7 marzo 2003, n. 3424; Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2002, n. 13763; Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 2002, n. 7057) — la quale può considerarsi vero e proprio «diritto vivente» — non solo l'opinione della dottrina predominante — che, a parte poche voci, si pronuncia per la tassatività (con la sola eccezione, argomentata da un gruppo ridotto di autori, proprio della fattispecie in esame) — ma anche, e risolutivamente, la previsione testuale e categorica dell'art. 354 c.p.c., la quale non pare superabile in via meramente interpretativa, ed alla quale, del resto, non si sono trovate da contrapporre — presso gli autori sostenitori della tesi favorevole all'applicazione analogica della norma — se non ragioni di armonia e coerenza del sistema, piuttosto deboli rispetto all'argomento basato sulla lettera della norma.

Ciò premesso, ritiene il tribunale che il combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c. si ponga in contrasto con le seguenti norme della Carta Fondamentale, sia a livello individuale, sia, ancor più, sul piano sistematico.

Art. 3 Cost. — Le norme impugnate paiono violare, in primo luogo, il principio di eguaglianza sancito in via generale dall'art. 3 Cost. Si deve, infatti, constatare che, mentre nel caso delle sentenze emesse da altri giudici di primo grado, la sentenza declinatoria di competenza è impugnabile con il regolamento di competenza innanzi alla suprema Corte, con la conseguenza che, in caso di accoglimento dell'impugnazione il giudizio verrà restituito al giudice che si è dichiarato incompetente, nel caso della sentenza declinatoria di competenza emessa dal giudice

di pace — esclusa essendo l'applicabilità dell'art. 46 c.p.c. (profilo su cui si tornerà in seguito) — la possibilità di regresso del giudizio al giudice di primo grado non risulta assicurata neppure dagli artt. 353 e 354 c.p.c. L'esito finale è che la parte — come nel caso di specie — si vedrà privata di un grado di giudizio di merito, risolvendosi di fatto il giudizio in un solo grado di merito (l'appello innanzi al Tribunale) ed in quello di legittimità, innanzi alla suprema Corte.

Ora, questo tribunale è ben consapevole della inesistenza di un principio costituzionale che garantisca alla parte una doppia decisione di merito (principio che, se esistente, travolgerebbe forse integralmente le due norme impugnate) ma ritiene — peraltro sulla scia di opinioni ben più autorevoli — che l'esclusione del doppio grado di merito non possa, in ogni caso, cozzare con il principio per cui eguali situazioni debbono essere trattate in eguale modo dalla legge. Ora, appare evidente il meccanismo per cui, mentre nei giudizi di competenza del Tribunale, il doppio grado di merito viene garantito — a fronte di una sentenza declinatoria di competenza — con il meccanismo di cui all'art. 46 c.p.c., nel caso della decisione del giudice di pace, detto doppio grado viene escluso, senza che sussista ragione giustificatrice alcuna di detta diversità di regime. Invero, se è costante principio della Consulta (basato sul disposto dell'art. 29, legge n. 87/1953) quello per cui le questioni di legittimità costituzionale non possono veicolare in alcun modo critiche alle scelte di merito compiute dal legislatore (solo per citare alcuni precedenti, *cf.* Corte cost. (Ord.), 10 aprile 2003, n. 121; Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 506; Corte cost., 23 maggio 1995, n. 188; Corte cost., 11 luglio 1989, n. 390), è anche vero che la insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore trova un limite nel rispetto dei principi costituzionali (Corte cost., 31 ottobre 2002, n. 434), non potendo la discrezionalità divenire arbitrio, traducendosi nella violazione del fondamentale principio di eguaglianza.

Nella specie, lungi dal volersi criticare una mera scelta politica del legislatore, si deve constatare l'assenza di una qualunque *ratio* giustificatrice della diversità di regime appena sottolineata. Dette scelta, infatti, se in passato poteva trovare un appoggio nel carattere «bagatellare» delle controversie rimesse al conciliatore (e nella sproporzione tra il ricorso alla decisione della suprema Corte ed il valore economico della controversia), risulta ora del tutto ingiustificata, ora che al giudice di pace sono rimesse controversie di valore anche ingente, e di complessità spesso elevata. Il dato che al tribunale pare incontestabile è che il legislatore, nel dettare la formulazione originaria degli artt. 353 e 354 c.p.c. aveva ben presente il rimedio del regolamento di competenza (il cui mancato esperimento è rimesso alla scelta della parte), come indirettamente dimostrato dall'originario (ed ormai abrogato) quarto comma dell'art. 354 c.p.c.

Il sistema delineato in origine, quindi, veniva comunque ad assicurare alla parte la possibilità di ottenere una decisione sulla competenza, idonea a far regredire il giudizio innanzi al giudice che aveva declinato la propria competenza. La modifica di detto sistema con le riforme degli anni '90, e l'introduzione della figura del giudice di pace, invece, sembra avere originato un vero e proprio difetto di coordinamento. Ora, detto difetto di coordinamento se, da un lato, non giustifica — per le ragioni viste in precedenza — né una interpretazione estensiva dell'art. 354 c.p.c. né l'ipotesi della reviviscenza del suo ultimo comma, dall'altro lato, rende, tuttavia, palese una situazione di sperequazione tra situazioni eguali, in stridente contrasto con l'art. 3 Cost.

Art. 25 Cost. — Si è già illustrato in precedenza come la preclusione di un esito in rito del gravame, e l'impossibilità di far retrocedere il giudizio al primo grado pongano seri dubbi sull'anmissibilità stessa dell'appello avverso una sentenza declinatoria di competenza (quale è quella *ex* art. 40, ultimo comma, c.p.c.). Proprio questa conclusione, tuttavia, giustifica perché il vaglio di costituzionalità venga sollecitato anche sotto il profilo della violazione dell'art. 25 Cost., e cioè sotto il profilo della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

È facile osservare, infatti, che, per quanto abnorme (sia per difetto di motivazione sia per erroneità della medesima) possa essere la decisione del giudice di pace in ordine alla propria declaratoria di difetto di competenza, in nessun modo vi sarebbe spazio per porre giuridico rimedio alla medesima. Il giudice di appello, cioè, dovrebbe limitarsi a rilevare (a che pro, poi?) la non correttezza della decisione sulla competenza, ma, subito dopo, dovrebbe passare all'esame del merito, *de facto* sanando una violazione delle norme sulla competenza, e cioè delle norme dettate dall'ordinamento per individuare, appunto il giudice naturale. La parte sarebbe, così, sottratta al proprio giudice naturale senza possibilità di ottenere in sede giurisdizionale una decisione idonea a ricondurre la controversia innanzi al giudice precostituito per legge.

*Sulla non manifesta infondatezza quanto all'art. 46 c.p.c.*

Anche la subordinata questione di legittimità dell'art. 46 c.p.c., impone un preliminare confronto con alcune tesi interpretative che potrebbero rendere la questione medesima infondata.

La prima di tali questioni concerne l'abrogazione implicita dell'art. 46 c.p.c. per incompatibilità (art. 15 Preleggi), a seguito dell'entrata in vigore della disciplina — radicalmente innovativa rispetto a quella precedente dettata per il conciliatore — di cui alla legge n. 374/1991.

Detta tesi, per quanto autorevolmente argomentata in dottrina, non ha assolutamente trovato (riscontro presso la giurisprudenza della suprema Corte, la quale ha costantemente ed inflessibilmente affermato la permanenza in vigore della norma (Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2003, n. 8915; Cass. civ., Sez. III, 4 dicembre 2000, n. 15433; Cass. civ., Sez. Un., 20 novembre 1999, n. 803; Cass. civ., Sez. Un., 14 dicembre 1998, n. 12542; Cass. civ., Sez. Un., 27 novembre 1998, n. 12063; Cass. civ., Sez. III, 3 settembre 1998, n. 8767; Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1482; Cass. civ., Sez. III, 17 novembre 1997, n. 11395).

Giova, in particolare, richiamare la motivazione con cui le sezioni unite della suprema Corte nel 1998 hanno confutato la tesi dell'abrogazione implicita dell'art. 46 c.p.c., osservando, in particolare, quanto segue.

Ritiene il collegio che vada affermata l'attuale vigenza del richiamato art. 46 c.p.c. in conformità, del resto alla ostante giurisprudenza di questa Corte (in questo senso *ex plurimis*: Cass. 27 marzo 1997, n. 2608; Cass. 17 novembre 1997, n. 11395; Cass. 12 febbraio 1998, n. 1482; Cass. 13 marzo 1998, n. 2864; Cass. 17 marzo 1998, n. 2864; Cass. 20 marzo 1998 n. 2942), non potendosi condividere la tesi affermata da alcuni autori, per i quali questa norma sarebbe stata abrogata, alla stregua dell'art. 15 disp. prel. c.c., per la completa portata innovativa della legge n. 374 del 1991, rispetto alla precedente disciplina dei giudizi innanzi al conciliatore, con riferimento alle competenze attribuite al giudice di pace — che non rispondono all'esigenza di un adeguamento imposto dai mutati valori economici ma alla necessità di creare un giudice in grado di assorbire una parte considerevole di controversie — al sistema di reclutamento dello stesso, alla previsione dell'appellabilità delle sentenze, alla circostanza per cui il giudice di pace è giudice di diritto per tutte le cause oltre il valore di due milioni.

È infatti sufficiente, in proposito, che — in difetto di una esplicita disposizione abrogatrice — l'art. 46 c.p.c. non può considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della disciplina dell'intera materia, dal momento che la mancanza di continuità fra la figura del giudice di pace rispetto a quella del conciliatore ed il rilievo della sostanziale diversità dei due istituti non permette di ritenere l'abrogazione implicita per incompatibilità dell'anzidetta disposizione, costituendo una scelta politica — riservata al legislatore ordinario — quella dell'inammissibilità del regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace, e tale scelta non è irrazionale né rilevante dal punto di vista costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. rispetto alla diversa disciplina attuata in relazione alle pronunce di altri giudici e ciò soprattutto ove si tenga presente l'esistenza di altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso e pronunce del giudice di pace in tema di competenza e, precisamente, l'appello, ove la domanda formulata sia superiore a lire duemilioni o il ricorso per cassazione, per le domande di valore inferiore a tale cifra.

In realtà, questo tribunale trova condivisibili le argomentazioni della suprema Corte: l'incompatibilità sottolineata dalla dottrina ha sicuramente ad oggetto la figura del conciliatore con quella del giudice di pace. Ma detta incompatibilità, se può, in astratto essere idonea a travolgere le ragioni sostanziali all'origine della previsione di cui all'art. 46 c.p.c., non si traduce, tuttavia, in una inconciliabilità logico-giuridica tra la norma citata e le altre norme in materia. In altri termini, la creazione della nuova figura del giudice di pace, e la devoluzione al medesimo di controversie di rilevanza e valore ben maggiori di quelle in passato devolute al Conciliatore hanno eliminato la probabile *ratio* alla base dell'art. 46 c.p.c., senza che tuttavia ciò si traduca in un contrasto normativo tale da consentire di ipotizzare la tacita abrogazione della norma.

Il venir meno della *ratio*, tuttavia, se non si traduce in tacita abrogazione (e qui si concorda con la suprema Corte), rende di fatto irrazionale la sua persistenza. In realtà, più che parlarsi di irrazionalità (che non è certo oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale), deve parlarsi del venir meno di quel fattore che veniva a diversificare la fattispecie, rispetto ad altre, e giustificava il diverso regime dettato dall'art. 46 c.p.c. In sintesi, il giudizio

innanzi al giudice di pace non presenta più concreti elementi idonei a distinguerlo (come avveniva, invece, per il giudizio innanzi al conciliatore) dai giudizi innanzi ad altri organi giurisdizionali, sicché una diversificazione del regime quale quella di cui all'art. 46 c.p.c. risulta non più giustificata, e si traduce in una violazione dell'art. 3 Cost.

La seconda questione preliminare concerne la possibilità, per il giudice innanzi al quale venga riassunta la causa (e cioè, nella specie, questo stesso tribunale, nella distinta controversia in riassunzione pendente innanzi a questo giudice), di proporre regolamento di competenza d'ufficio. Si è, infatti, osservato che il disposto di cui all'art. 46 c.p.c. non osta in alcun modo all'operatività dell'art. 45 c.p.c., e cioè alla possibilità per il giudice *ad quem* di sollevare conflitto di competenza.

Vero tutto ciò, tuttavia, la possibilità di ricorrere al regolamento di competenza d'ufficio non oblitera il fatto che la parte viene privata della possibilità di ricorrere allo stesso strumento, cosicché, ove il giudice *ad quem* non ritenga di adire la suprema Corte *ex art.* 45 c.p.c., la parte, non ha facoltà alcuna di reazione e tutela, integrandosi in tal modo le violazioni della norma costituzionale che ci si appresta ad argomentare.

Ciò premesso, ritiene il tribunale l'art. 46 c.p.c., si ponga in contrasto con le seguenti norme della Carta fondamentale.

Art. 3 e 24 Cost. — Il dato oggettivo è costituito dal fatto che l'art. 46 c.p.c. detta un regime che viene a distinguere le sentenze sulla competenza del giudice di pace, da tutte le altre pronunce sulla competenza, come anche poc'anzi argomentato. Detta diversità, tuttavia, non sembra, al tribunale, in alcun modo giustificata da una diversità delle due fattispecie, dovendosi constatare che in entrambi i casi ci si trova di fronte allo stesso fenomeno processuale, e cioè una sentenza in tema di competenza. Non si possono, invero, condividere le già richiamate considerazioni svolte dalle sezioni unite nella pronuncia 27 novembre 1998, n. 12063, laddove si afferma che la scelta dell'esclusione del regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace «non è irrazionale né rilevante dal punto di vista costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. rispetto alla diversa disciplina attuata in relazione alle pronunce di altri giudici e ciò soprattutto ove si tenga presente l'esistenza di altri rimedi previsti dall'ordinamento avverso le pronunce del giudice di pace in tema di competenza e, precisamente, l'appello». Il problema, infatti, ad opinione del tribunale non è l'esistenza o meno di un rimedio, ma la effettività del rimedio medesimo.

Ora, se è vero che avverso la decisione del giudice di pace è previsto l'appello, è anche vero che — come già ampiamente argomentato — l'accoglimento del gravame non comporterebbe la possibilità di tornare innanzi al giudice competente, in quanto comunque il tribunale chiamato a giudicare in secondo grado dovrebbe passare al merito della controversia. Ed è, ulteriormente, anche vero che, proprio tale fatto, verrebbe, come viene, a porre seri dubbi sull'ammissibilità del gravame stesso, in relazione alla carenza di interesse ad impugnare. La ineffettività del rimedio, oltre a tradursi in un *vulnus* alla piena possibilità di tutela dei diritti in sede giurisdizionale, evidenzia comunque l'esistenza di un trattamento normativo diverso a seconda che la decisione sulla competenza sia del giudice di pace o del tribunale. Trattamento giuridico diverso di quella che è, tuttavia, una medesima situazione: una pronuncia declinatoria di competenza che non entra nell'esame del merito. Ecco, allora, che tale diversità, contrariamente a quanto opinato dalla suprema Corte, si traduce, non nel mero esercizio di scelte discrezionali del legislatore, ma in un irragionevole trattamento discriminatorio a detrimento di certe situazioni, uguali ad altre diversamente regolate, e, quindi, in una violazione dell'art. 3 Cost.

Art. 25 Cost. — In ordine a tale violazione possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimento agli artt. 353 e 354 c.p.c. L'impossibilità, per la parte, di dare impulso ad un procedimento che, decidendo in ordine alla corretta competenza, la rimetta di fronte al giudice naturale preconstituito per legge, si traduce in una collisione frontale col disposto di cui all'art. 25 Cost. Evidente che, ove venisse accolta la questione inerente gli artt. 353 e 354 c.p.c., detta collisione verrebbe meno, in quanto la possibilità per il giudice di appello di far retrocedere il giudizio innanzi al giudice di pace si tradurrebbe in una sorta di regolamento di competenza rimesso all'appello e non alla Cassazione. Residuirebbe, in tal modo, una curiosa asimmetria di sistema, compatibile, tuttavia, con la Carta costituzionale.

Ove, invece, il disposto delle due norme citate venisse considerato conforme alla Costituzione o comunque non vulnerabile con una pronuncia di declaratoria di incostituzionalità, risulta evidente, a parere del tribunale, che l'art. 46 c.p.c. continuerebbe a costituire una discrasia rispetto al principio del giudice naturale.

Art. 111 Cost. — La preclusione del ricorso al regolamento di competenza avverso una sentenza che abbia deciso esclusivamente in ordine alla competenza medesima, sembra, infine, confliggere con il disposto di cui all'art. 111 Cost., a mente del quale sono ricorribili in Cassazione, per violazione di legge, tutte le sentenze. Il tribunale è ben consapevole della diversità del rimedio straordinario previsto dalla Carta costituzionale, rispetto all'ordinario ricorso in cassazione, caratterizzandosi il primo per una maggiore ristrettezza di ambito (*cf.* Corte cost., 4 marzo 1999, n. 49), così come è consapevole della prevedibile eccezione, consistente nell'obiettare che per la sentenza del giudice di pace che statuisca solo in ordine alla competenza, residuerebbe comunque il rimedio dell'appello. Si è, tuttavia, ampiamente argomentato sul carattere meramente apparente di un rimedio (quello dell'appello, appunto) che risulterebbe così privo di effetti concreti da ingenerare dubbi sulla sua stessa ammissibilità, dato il sostanziale difetto di interesse ad impugnare la pronuncia di primo grado. Ma se tale conclusione venisse condivisa — e cioè se si approdasse alla conclusione del carattere meramente figurativo dell'appello — dovrebbe risultare evidente la radicale carenza di tutela per la parte, ed in particolare il venir meno della tutela minima prevista dall'art. 111 Cost., che risulterebbe in tal modo violato.

*P. Q. M.*

1) *Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:*

*del combinato disposto degli artt. 353 e 354 c.p.c. (anche in combinato disposto con l'art. 46 c.p.c.), per contrasto con gli artt. 3, e 25 Cost., nella parte in cui esse non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace — definitivamente pronunciando — ha declinato la propria competenza;*

*dell'art. 46 c.p.c. (anche in combinato disposto con gli artt. 353 e 354 c.p.c.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 42 c.p.c. in tema di regolamento necessario di competenza, avverso le sentenze del giudice di pace che pronuncino sulla competenza, anche ai sensi degli artt. 39 e 40 c.p.c., senza decidere il merito della controversia.*

2) *Sospende il giudizio in corso;*

3) *Manda alla cancelleria;*

a) *di notificare la presente ordinanza alle parti, ivi comprese quelle rimaste contumaci in primo o secondo grado (Corte cost. 30 marzo 1999, n. 104);*

b) *di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;*

c) *di dare comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;*

4) *Dispone l'immediata trasmissione degli atti, compresa la documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.*

Desio, addì 19 dicembre 2006

*Il giudice: ROLFI*

N. 455

*Ordinanza del 22 gennaio 2007 emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Nardò  
nel procedimento penale a carico di Gaballo Luigi ed altro*

**Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Contrasto con il principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.**

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3, 10, primo comma, e 25, comma secondo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza, art. 23 legge cost. n. 87/1953.

Letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di: 1) Gaballo Luigi, nato a Nardò il 17 maggio 1959 ed ivi residente alla c.da La Vecchia; 2) Merenda Dario, nato a Nardò il 5 gennaio 1960 ed ivi residente alla via Cimitero n. 19 entrambi difesi di fiducia dall'avv. Salvatora De Lorenzis del foro di Lecce imputati del reato p. e p. dall'art. 110, comma 7 lett. a) e 9 (TULPS), come richiamato dall'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, perché, Gaballo Luigi, nella veste di legale rappresentante del circolo ricreativo denominato «La Stevola», corrente in Nardò, Merenda Dario, quale gestore di fatto del circolo, installavano nel predetto circolo, o comunque ne consentivano l'uso a terzi, un apparecchio elettromeccanico, denominato Bingo, non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a), TULPS, in particolare l'apparecchiatura non consentiva al giocatore di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica e non risultava abilitato ad erogare, dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica.

In Nardò il 15 ottobre 2005;

Rilevato che, dopo la regolare costituzione delle parti, il processo pende nella fase delle questioni preliminari;

Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 nella parte in cui prevede l'ultrattività delle disposizioni penali di cui all'art. 110, comma 9, TULPS per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 Cost.

OSSERVA QUANTO SEGUE

Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 543 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (c.d. legge finanziaria 2006) il comma 9 dell'art. 110 r.d. n. 773/31 (TULPS) è stato sostituito con una norma che attualmente non prevede più alcuna sanzione penale, ma soltanto sanzioni amministrative pecuniarie.

In buona sostanza, per effetto dell'intervento normativo sostitutivo predetto il reato di cui all'art. 110, comma 9 r.d. n. 773/31 è stato depenalizzato in relazione a tutte le fattispecie in precedenza previste.

Senonché, ai sensi del comma 547 dell'art. 1 della medesima legge n. 266/2005 «per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse».

In relazione a quest'ultima norma si solleva, su sollecitazione difensiva, ma anche di ufficio in relazione alla violazione di alcune disposizioni costituzionali, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,

10, primo comma, e 25, secondo comma, Cost. nella parte in cui consente l'ultrattività delle sanzioni penali previste dal previgente art. 110, comma 9, r.d. n. 773/31 e successive modificazioni nonostante la sopravvenuta depenalizzazione.

*In punto di non manifesta infondatezza della questione.*

Il comma 547 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 ha previsto una «singolare deroga» (per utilizzare le parole di uno dei primi commentatori: *cf.* PAPPALARDO A., «Più diffusi e controllati i videogiochi», in *Guida al diritto dossier* n. 2, febbraio 2006, pag. 159) al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, che, oltre ad essere sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulle legge in generale e dall'art. 2, commi 1 e 2, c.p., assurge a rango costituzionale, specie nella materia penalistica, per effetto dell'art. 25, comma 2, Cost. (*cf.* FIANDACA-MUSCO, «Diritto Penale-parte generale», II ed. pag. 75).

Orbene, il reato di cui all'art. 110, comma 9, TULPS appartiene (*rectius* apparteneva, tenuto conto che «sopravvive» solo per effetto della norma censurata) certamente alla categoria dei cc.dd. reati finanziati (secondo l'ampia definizione datane dalla giurisprudenza prevalente: *cf.* Cass. pen. sez. I, 5 dicembre 1995-29 gennaio 1996, n. 6297), atteso che agli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 TULPS si applica un prelievo erariale unico fissato con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (*cf.* comma 526 dell'art. 1 della legge n. 266/2006 e art. 39 del d.l. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003).

È noto che in passato la Corte costituzionale, chiamata a decidere se l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (la norma paradigmatica del principio della c.d. ultrattività della legge penale finanziaria), nella parte in cui sanciva la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, fosse in contrasto o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il dubbio che la deroga appartata ai principi comuni in tema di successione di leggi penali creasse irrazionali disparità di trattamento tra i contravventori, aveva più volte ritenuto la questione priva di fondamento, in quanto la norma impugnata, diretta a garantire che la spinta psicologica all'osservanza della legge fiscale non fosse sminuita nemmeno dalla speranza di mutamenti di legislazione, appariva ispirata alla tutela dell'interesse primario alla riscossione dei tributi (art. 53 Cost.), che, come riconosciuto più volte dalla stessa Corte, era da ritenersi costituzionalmente differenziato (sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del 1964, n. 50 del 1965) ed esigeva una tutela particolare. Né, peraltro, secondo il Giudice delle leggi, sussisteva alcun ostacolo di carattere costituzionale, giacché l'art. 25 della Costituzione vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività che è disciplinata dall'art. 2 del codice penale (su tutte Corte cost. n. 164/1974 e più di recente Corte cost. n. 80/1995).

Non può negarsi, però, che, recentemente il Legislatore, nell'ambito di un complessivo intervento di depenalizzazione, ha inteso abrogare l'art. 20 della legge n. 4 del 1929 (*cf.* art. 24 del d.lgs. n. 507/1999), in tale modo dimostrando di volere assoggettare anche la normativa finanziaria ai criteri generali che regolano la successione di norme nel tempo e, con particolare riferimento alle norme penali finanziarie, all'art. 2 c.p.

Orbene, a fronte di un recente intervento normativo che ha parificato la norma penale finanziaria a quella ordinaria, eliminando quella disposizione che prevedeva in generale, per tutte le norme penali finanziarie, il principio della ultrattività, appare irragionevole che in materia di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 TULPS si attribuisca ultrattività alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 266/2005.

Invero, un intervento «settoriale» così limitato nella materia *de qua*, a fronte di un deciso contrario orientamento normativo di carattere generale espresso appena pochi anni prima, non appare giustificato neppure alla luce dell'art. 53 Cost.

Infatti, a seguito del venire meno dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929 la giurisprudenza ha ritenuto pacificamente applicabile l'art. 2 c.p. in materia di contrabbando di TLE (*cf.* Cass. pen. sez. I 21 ottobre 2002, n. 35192, che in applicazione dell'art. 2 c.p. ha ritenuto più favorevole la norma di cui all'art. 2 legge n. 50/1994, abrogata dall'art. 7, comma 3, della legge n. 92/2001, rispetto a quella di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 come introdotta dalla citata legge n. 92/2001; nello stesso senso Cass. n. 14456/2003. In precedenza, invece, stante la natura di reati finanziati dei delitti in materia di contrabbando, sussisteva lo sbarramento dell'art. 20 legge n. 4/1929: *cf.* sul punto Corte cost. n. 80/1995). Allo stesso modo dicasi in relazione alle nuove fattispecie criminose introdotte dal d.lgs. n. 74/2000 in tema di disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (si *cf.* per taluni esempi Cass. sez. u. n. 35/2001 e Cass. sez. u. n. 27/2000).

Orbene, se poteva astrattamente avere senso giustificare, sotto il profilo costituzionale, una disposizione, quale quella di cui all'art. 20, legge n. 4/1929, di portata e carattere generale con riferimento a tutte le norme che reprimevano penalmente violazioni di leggi finanziarie, le argomentazioni addotte in passato dal Giudice delle leggi a tale fine non possono sorreggere un giudizio di costituzionalità, sotto il profilo degli artt. 3 e 25, secondo comma Cost., della norma di cui all'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, che ha portata e carattere settoriale, la cui applicazione, fra l'altro, oltre ad essere palesemente irragionevole, è foriera di disparità di trattamento rispetto a tutte le altre leggi che reprimono penalmente comportamenti che violano leggi finanziarie, sottoposte, al contrario, al principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole.

Al riguardo, preme rilevare che la Consulta, recentemente (sentenza n. 393/2006), ribadendo il consolidato orientamento secondo il quale il regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'an. 25, comma 2, Cost., in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo, ha affermato che eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior* ai sensi dell'art. 3 Cost. possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorre una sufficiente ragione giustificativa. Peraltro, l'individuazione dei criteri in base ai quali operare questa valutazione di ragionevolezza, secondo il Giudice delle leggi, non può prescindere dal considerare adeguatamente la circostanza che tale principio non è affermato soltanto, come criterio generale, dall'art. 2 c.p., ma è stato sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario, e ciò incide sul tipo di sindacato da effettuare in relazione ad una legge che vi deroghi.

A tale proposito la Corte citava l'art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge n. 881/1977, secondo il quale, «se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne», norma di diritto internazionale convenzionale incidente sui diritti fondamentali della persona che, come ricordava la Consulta, in quanto tale, per costante giurisprudenza costituzionale, assume una particolare forza giuridica. La Corte richiamava, altresì, il comma 2 dell'art. 6 del Trattato dell'Unione europea — nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato con legge n. 209/1998 — secondo il quale «L'unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario», evidenziando come, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ivi indicata, i diritti fondamentali della persona sono parte integrante dei principi generali del diritto e, fra questi, è da ricomprendersi altresì il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite.

La Corte concludeva affermando: «da questi dati normativi e giurisprudenziali si ricava che per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola e che tale regola è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale. Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della *lex mitior* — quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario — impone di ritenere che il valore da esso tutelato può esser sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali — a titolo esemplificativo — quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo ... con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tale fine sufficiente che la nonna derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (Corte cost. 23 ottobre-23 novembre 2006, n. 393).

Orbene, è vero, si ribadisce, che in più occasioni (sentenze nn. 45/1963, 91/1964, 50/1965) la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo il quale il diritto dello Stato allo riscossione dei tributi assume rilevanza costituzionale (art. 53 Cost.) tale da porsi sullo stesso piano di diritti individuali che pure allo stesso possono essere sacrificati (art. 14, comma 3, Cost.), ma è pure vero che, alla luce della fondamentale rilevanza che il principio della *lex mitior* ha assunto a livello internazionale e comunitario, tanto da costituire un principio generale dell'ordinamento comunitario ed internazionale, il sacrificio di esso può essere giustificato, al più, soltanto a fronte

dell'esigenza di tutelare il diritto impositivo, fiscale e tributario, dello Stato a livello generale. Una norma che tutelasse tale pretesa statale nei confronti soltanto di determinati beni o soggetti, come si verifica, in definitiva, con la disposizione che si censura, sacrificandola, invece, nei confronti di altri beni o soggetti, non può affermarsi che assuma un valore pari o, addirittura, superiore al principio della *lex mitior*.

Sotto questo profilo, la norma censurata non appare ragionevole e non appare neppure rispettosa di quei principi del diritto internazionale e comunitario, nell'ambito dei quali quello della *lex mitior* è da inserirsi a pieno titolo, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, Cost., l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a conformarsi. Invero, limitare l'ultrattività della norma penale soltanto in materia di apparecchi da gioco, mentre, invece, in altre relevantissime materie, da un punto di vista fiscale e tributario, continua ad operare il principio della irretroattività delle legge penale più sfavorevole, non appare fondarsi su alcun valore o interesse di analogo rilievo a quello tutelato dal principio generale, anche dell'ordinamento internazionale e comunitario, della *lex mitior*.

Alla luce delle considerazioni su esposte appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005 in relazione agli artt. 3, 10, primo comma e 25, secondo comma, Cost.

*In punto di rilevanza.*

Appare intuitiva, nel presente giudizio, l'importanza della risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale. Qualora la Corte dovesse dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma censurata il processo dovrebbe concludersi con una sentenza di assoluzione degli imputati con la formula: «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato», da pronunciarsi, senza bisogno di alcuna istruzione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Solleva, su eccezione difensiva, ma anche di ufficio, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 10 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (c.d. legge finanziaria 2006) nella parte in cui consente per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'applicazione delle disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al sig. Presidente della Camera dei deputati ed al sig. Presidente del Senato.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Nardò, addì 22 gennaio 2007

*Il giudice: BIONDI*

N. 456

*Ordinanza del 15 novembre 2006 emessa dal tribunale di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Sadiku Beqir*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1784/2006 RG, a carico di Sadiku Beqir, nato il 3 settembre 1973, a Llaushe (YU), imputato come in atti, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 14 novembre 2006 Sadiku Beqir veniva tratto in arresto dalla p.g., perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13 del decreto legislativo n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; all'odierna udienza l'arresto veniva convalidato, dopo di che l'imputato chiedeva il giudizio abbreviato.

Poiché dagli atti contenuti nel fascicolo del p.m. dovrebbe pervenirsi ad una condanna dell'imputato, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena prevista dall'art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286/1998 (*cf.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla Carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lettera a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151, TULPS; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «...nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare, (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («...Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...») (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «...stabilire quali comportamenti debbano essere puniti; determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «...l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «...esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «...Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «...nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «...effettuata

una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «...incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione edittale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, (sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo edittale coincide col previgente massimo edittale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo edittale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura edittale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza n. 223

del 2004 — un determinato iter procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-ter) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato iter processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustificano il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;*

*Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;*

*Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.*

Trieste, addì 15 novembre 2006

*Il giudice: DAINOTTI*

N. 457

*Ordinanza del 18 dicembre 2006 emessa dal Tribunale di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Redzic Benjamin*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 29 giugno 2006 Benjamin Redzic veniva tratto in arresto dalla Polizia di Stato, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza per tale scopo il giudicante, all'esito del processo, ritenuto che il fatto fosse diverso da quello contestato (perché integrante il reato p. e p. dall'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998), ha restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p.

Viene ora nuovamente tratto a giudizio il Redzic avanti a questo giudice, con una imputazione alternativa fra i reati sopra citati; peraltro, ritiene questo giudicante che il fatto debba venire qualificato alla stregua della fattispecie da ultimo citata, anche perché lo stesso Redzic ha ammesso (senza avere un particolare interesse a farlo) di essere volontariamente rientrato in Italia dopo l'espatrio effettuato in ottemperanza al decreto di espulsione.

Nell'odierna udienza, aperto il dibattimento, venivano acquisite sull'accordo delle parti le deposizioni rese dai testi nella precedente fase dibattimentale; poi le parti formulavano le rispettive conclusioni.

Peraltro, qualora lo scrivente dovesse pervenire a riconoscere la penale responsabilità dell'imputato, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla Carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40 ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione edittale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «...nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14

è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del Legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'iter di approvazione della legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («...Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte...» (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «...stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni...», ha affermato ripetutamente che «... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3 ...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina (differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «...effettuata

una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cf.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione edittale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo edittale coincide col precedente massimo edittale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo edittale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura edittale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza n. 223 del 2004 — un determinato iter procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura edittale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione edittale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione edittale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato iter processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;*

*Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;*

*Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;*

*Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;*

*Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.*

Trieste, addì 18 dicembre 2006

*Il giudice: ANTONI*

N. 458

*Ordinanza del 19 dicembre 2006 emessa dal Giudice di pace di Rieti  
nel procedimento civile promosso da D'Onofrio Roberto contro Prefetto di Rieti*

**Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Omessa previsione della graduazione della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida in relazione alle differenziate situazioni di guida e ai corrispondenti livelli di pericolosità della condotta tenuta dal trasgressore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-*bis*, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e art. 172, comma 8 [*recte*]: comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

#### IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. RG 1845/2005 su L. depenalizzazione tra il sig. D'Onofrio Roberto, res.te in Rieti ed ivi elett.te dom.to in via delle Ortensie n. 8, presso l'avv. Quirino Grillo, che lo rapp.ta e difende per procura in atti, opponente;

Contro la Prefettura di Rieti, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, ivi dom.to per la carica, rapp.to da un funzionario delegato, opposto; per l'annullamento di sanzione di cui è verbale n. 269082217 della Regione Carabinieri Lazio del 3 luglio 2005 per violazione dell'art. 126-*bis*, 172/1 e /8 n.c.s. perché non faceva uso delle cinture di sicurezza durante la marcia.

#### *Svolgimento del processo*

L'istante ha opposto ritualmente la sanzione, così motivando:

- 1) nel verbale non è indicato il luogo del rilevamento e la via indicata è inesistente;
- 2) la via indicata non era percorsa dall'opponente;
- 3) il medesimo disinseriva la cintura approssimandosi alla fermata;
- 4) la norma contestata è costituzionalmente illegittima.

Il giudice ha sospeso l'esecutività del provvedimento.

L'opposto tempestivamente ha depositato gli atti. Resa l'istruttoria, concluso come in atti e discusso, il giudice ha riservato la decisione sull'istanza di parte opponente.

#### *Motivi della decisione*

Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

1. — Con verbale n. 260982217 della Regione Carabinieri Lazio, Compagnia di Rieti, Aliquota Radiomobile, del 3 luglio 2005, al sig. Roberto D'Onofrio, conducente dell'autovettura con targa AC 711 NA, è stata contestata in Comune di Rieti, via Fonte Cottorella la violazione della norma, di cui all'art. 172/1 e /8 n.c.s., perché durante la marcia del veicolo non faceva uso delle cinture di sicurezza.

2. — Avverso tale verbale ha proposto rituale opposizione innanzi a questo Giudice di pace di Rieti il D'Onofrio, rilevando, assieme a questioni di merito separatamente trattate, una questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-*bis* e 172/8 nella parte in cui non si prevede una graduazione nella quantità dei punti-patente da decurtare, quale sanzione accessoria a quella pecuniaria; e ciò in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione Repubblicana, poiché dall'applicazione delle suddette norme non vengono in considerazione le diverse gravità dell'omissione dell'uso delle cinture di sicurezza, in relazione ai diversi momenti della guida ed alle relative differenti pericolosità di tali momenti e di siffatta omissione.

3. — In sostanza il ricorrente si duole del fatto che il sistema della legge non istituisca una proporzionale graduazione, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti-patente, in relazione ai diversificati momenti e situazioni concrete della circolazione del veicolo e quindi della condotta di guida.

Dunque sostiene che la mancata previsione di una diversificazione della sanzione in relazione alle differenti condotte di guida urta contro il principio costituzionale di uguaglianza.

4. — La sanzione fissa, così come prevista dalla normativa indicata, è inoltre in contrasto con il principio proprio della materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, regolata dalla legge speciale n. 689/1981, che stabilisce in linea generale una commisurazione tra minimo e massimo nell'applicazione delle sanzioni.

Una tale omissione nella norma sospettata di incostituzionalità, è in palese contrasto con l'intero sistema sanzionatorio amministrativo, che, ovunque è possibile e riscontrabile, persegue ed ordina un tale obiettivo di commisurazione, nell'intento di adattare e personalizzare per quanto possibile la sanzione al caso concreto.

Un tale intento persegue inoltre lo scopo della adeguatezza della sanzione; che sia cioè riconosciuta dall'utente della strada come eticamente giusta ed eviti comportamenti devianti nel trasgressore.

5. — Un tale meccanismo d'altra parte è previsto nella medesima norma sospettata, nella parte in cui commina la pena pecuniaria; questa infatti è indicata come applicabile in una misura, ricompresa tra un termine minimo ed uno massimo, la cui individuazione è regolamentata nella medesima legge speciale, costituente la normativa fondamentale di riferimento (art. 11, legge n. 689/1981).

Dunque la questione sollevata dall'istante-ricorrente a parere di questo giudice di pace soddisfa sia il criterio di rilevanza della questione, essendo il problema sollevato riscontrabile in molte parti del codice della strada, soprattutto nella normativa decurtatoria dei punti-patente.

Soddisfa inoltre il criterio della non manifesta infondatezza ugualmente a parere di questo giudice, visto che tutta la materia sanzionatoria amministrativa è permeata da un tale criterio di proporzionalità tra fatto colposo e sanzione e di adeguatezza della sanzione medesima; nonché da quell'altro, strettamente correlato al primo, di graduazione dell'intensità dell'effetto deterrente, indotto dalla sanzione, sui comportamenti futuri.

Principi entrambi che sono a fondamento anche del sistema sanzionatorio penalistico e quindi non estranei ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Essi inoltre sono richiamati indirettamente dalla stessa Carta costituzionale laddove (art. 27/3) prevede che «la pena deve tendere alla rieducazione del condannato» e quindi non deve essere sentita come estranea e neppure quale frutto di un'imposizione astratta ed arbitraria dell'Autorità e perciò stesso rifiutata o foriera di rifiuto e di iniziative di sottrazione, pur nel rispetto della garanzia insita nel sistema processuale.

*P. Q. M.*

1) *Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172/8, nella parte in cui non prevedono una graduazione nella decurtazione dei punti-patente, quale sanzione accessoria a quella amministrativa pecuniaria, nel caso di guida senza fare uso delle cinture di sicurezza, in relazione alle differenziate situazioni di guida e quindi alle differenti pericolosità, per la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

2) *Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;*

3) *Dispone che la presente ordinanza sia notificata ai sensi dell'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87 alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;*

4) *Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

5) *Dispone infine la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;*

6) *Dà mandato alla cancelleria di curare gli incumbenti di rito.*

Così deciso in Rieti, il 20 aprile 2006.

*Il giudice: TACCONI*

N. 459

*Ordinanza del 2 novembre 2006 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Condominio di Viale Mazzini n. 119 contro il Comune di Roma ed altra*

**Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Impugnazione della relativa cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione dei tributi - Illogicità dell'attribuzione della controversia alla giurisdizione delle commissioni tributarie, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario in coerenza con il diritto vivente circa la ritenuta natura non tributaria del canone dovuto - Denunciata violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge - Asserita lesione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali.**

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo.

## IL TRIBUNALE

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10961 del ruolo generale dell'anno 2006, vertente tra condominio di Viale Giuseppe Mazzini n. 119 - Roma, in persona dell'amministratore *pro tempore* avv. Umberto Giugni, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 117 presso lo studio dell'avv. Umberto Maria Giugni, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, (attore) e Comune di Roma, in persona del sindaco *pro tempore* elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Ceccarani per procura generale alle liti per atto del notaio Giancarlo Mazza dell'8 giugno 2006, rep. n. 53010, (convenuto); avente per oggetto: azione di accertamento negativo dell'obbligo di corresponsione del canone di occupazione di spazi ed aree pubblici, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — Con ricorso depositato il 16 febbraio 2006 il Condominio di viale Giuseppe Mazzini n. 119 — Roma ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2006 00137432 23 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quale concessionario della riscossione dei tributi per la provincia di Roma, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 3.303,50 a titolo di canone di occupazione di spazi ed aree pubblici (COSAP) in favore del comune di Roma. Deducendo la nullità e/o l'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente lesione del diritto di difesa, nonché la violazione della legge n. 241/1990 per omessa indicazione del responsabile del procedimento e, infine, la prescrizione del diritto alla riscossione della somma richiesta, l'attore ha formulato domanda di annullamento della cartella, previa sospensione dei suoi effetti.

Disposta dal giudice istruttore la conversione del ricorso introduttivo in citazione ed effettuate le opportune notifiche dell'atto, il concessionario della riscossione è rimasto contumace, mentre il comune di Roma si è opposto all'impugnazione eccependo innanzi tutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dell'art. 3-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione, con modificazioni 2 dicembre 2005, n. 248 e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure mosse dall'attore, concludendo per il rigetto della domanda.

Tenuta la prima udienza di comparizione, il giudice si è riservato di decidere in ordine alla richiesta di sospensione degli effetti della cartella impugnata.

2. — La controversia — secondo quanto emerge dagli atti — riguarda la pretesa del comune di Roma di conseguire il pagamento di una somma a titolo di canone di occupazione permanente di spazi ed aree pubblici, istituito con regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 339/1998 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, occupazione che il Condominio attore avrebbe posto in essere nell'anno 2000. Per il soddisfacimento di questo credito l'ente locale ha fatto ricorso alla procedura di riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Dal

canto suo il Condominio — proponendo sostanzialmente un'opposizione *ex art.* 615, primo comma, c.p.c. — contesta il diritto del comune di procedere alla riscossione coattiva, negando l'esistenza del credito azionato, e chiede *in primis* la sospensione degli effetti della cartella di pagamento e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato *rectus* l'accertamento negativo della sua obbligazione).

È evidente che qualunque decisione, compresa quella relativa all'istanza di sospensione, non potrà prescindere dall'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto. Il tenore inequivoco della norma invocata da quest'ultimo (appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d. lgs. 15 dicembre 1997, 446 e successive modificazioni è tale da far ritenere fondata l'eccezione, di talché dovrebbe essere declinata la giurisdizione ordinaria in favore di quella delle commissioni tributarie. Si dubita, però, della conformità a Costituzione di tale disposizione normativa, che dovrebbe trovare applicazione nel presente giudizio.

Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che viene sollevata *ex officio*, atteso che il suo eventuale accoglimento, radicando la giurisdizione del giudice ordinario adito, comporterebbe la valutazione del merito della controversia, mentre il rigetto determinerebbe l'epilogo del giudizio con una pronuncia di difetto di giurisdizione.

3. — Riguardo la non manifesta infondatezza della questione, si dubita della legittimità della norma richiamata in relazione agli artt. 25, primo comma e 102, secondo comma, Cost. per le ragioni di seguito indicate.

3.1. — Sono ormai indiscussi i seguenti principi: i) le commissioni tributarie sono organi aventi natura giurisdizionale (ciò è stato ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale dapprima con la sentenza n. 287 del 1974 e successivamente ribadito, *ex pluribus* con le sentenze n. 215 del 1976, n. 63 del 1982, n. 21 del 1986, n. 50 del 1989); ii) esse sono giudici speciali pienamente compatibili con il dettato costituzionale, in quanto preesistenti alla Carta del 1948 — l'art. 102, secondo comma, Cost. vieta invece l'istituzione di nuovi giudici speciali — e assoggettati a revisione — come prescritto dalla VI disp. trans. Cost. — inizialmente con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, più di recente, con i dd.lgs. 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 per il loro adeguamento ai principi costituzionali (C. cost. n. 215/1976 cit., n. 196 del 1982, n. 351 del 1995, n. 144 del 1998); iii) la loro giurisdizione attiene «in via esclusiva alle controversie tributarie» e ciò, per un verso, costituisce garanzia di compatibilità con il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali (sentenza n. 144/1998 cit.) e, per altro verso, non si pone in contrasto con l'art. 113 Cost., che, «nel nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione che, come le commissioni tributarie sono rimaste in vita attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali» (sent. n. 351/1995 cit.).

La giurisdizione tributaria, dunque, è una giurisdizione speciale compatibile con la Costituzione nei limiti in cui le controversie ad essa attribuite abbiano ad oggetto soltanto tributi. In tal senso C. cost. n. 144/1998 cit. individua nella «materia tributaria» l'oggetto della giurisdizione speciale delle commissioni tributarie preesistenti alla Costituzione, delle quali le attuali commissioni tributarie sono continuatrici, escludendo violazioni della Carta costituzionale ove quella giurisdizione rimanga «nell'ambito delle controversie tributarie. Anche autorevole dottrina afferma che la esclusività della giurisdizione tributaria è da intendersi nel senso che essa riguarda le controversie tributarie — come enudeabili dall'art. 2 d.lgs. 546/1992 — ma non certo ogni controversia inerente o collegata all'applicazione di tributi. In definitiva, costituisce limite per così dire intrinseco della giurisdizione tributaria la natura di tributo che la pretesa controversa deve esibire, senza che al legislatore possa ritenersi attribuito alcun potere discrezionale di ampliare l'ambito di tale giurisdizione cooptando materie affini, collegate o similari a quella tributaria. Può allora ragionevolmente sostenersi che se la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie avesse ad oggetto controversie nelle quali si fa questione di materie diverse da quella tributaria e si controverte di diritti, essa sottrarrebbe al giudice ordinario controversie rientranti nella sua giurisdizione, vulnerando il principio del giudice naturale preconstituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.) e il divieto di costituzione di giudici nuovi speciali (art. 102, secondo comma, Cost.). Ed è proprio questo che si ritiene essere avvenuto con l'estensione della giurisdizione delle commissioni tributarie anche — fra le altre — alle controversie riguardanti la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni operata dall'art. 3 *bis*, comma 1, lett. b), d.l. n. 203/2005, introdotta con la legge di conversione n. 248/2005.

3.2. — Invero, la Corte di cassazione ha più volte affermato che la prestazione imposta per l'occupazione di spazi ed aree pubblici non ha più la natura giuridica di tributo, che invece rivestiva precedentemente all'innovazione introdotta con l'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 cit. Da ultimo Cass. sez. un. n. 14864 del 2006 testualmente afferma «...secondo la giurisprudenza condivisa di questa Corte, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituite dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stato concepito dal legislatore come un *quid* ontologicamente diverso sotto il profilo giuridico, dal tributo (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ed all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281) in luogo del quale può essere applicato, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Ne consegue che le controversie attinenti alla debenza del canone in esame esumano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi sostituite dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205)»; nello stesso senso si erano già espresse Cass. sez. un. n. 1239 del 2005, n. 12167 del 2003. È vero che la pronuncia del 2006 ignora, inspiegabilmente, la modifica dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 introdotta dall'art. 3 *bis*, comma 1, lett. *b*), d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005; è altrettanto vero, però, che essa ribadisce, *apertis verbis*, la natura non tributaria del canone in esame. Sicché, il problema della compatibilità di tale ultima norma con la Costituzione, per le ragioni dianzi esposte, resta in tutta la sua interezza.

Né essa può ritenersi superata per effetto delle affermazioni di Cass. sez. un. n. 4895 del 2006, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua* prospettata dalle parti. Chiamata a pronunciarsi sulla giurisdizione in una controversia inerente la tariffa di igiene ambientale (TIA), istituita con l'art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la Cassazione — dopo un *obiter* nel quale ha accomunato alle «incertezze già insorte in materia in dottrina e nella giurisprudenza di merito» quelle nate in precedenza «in tema di c.o.s.a.p., scarico e depurazione di acque reflue ed, in minor misura di imposta comunale sulle pubbliche affissioni» — afferma, per quanto interessa in questa sede, che la norma che riconduce le controversie in materia di TIA alla giurisdizione tributaria si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale sotto il profilo della possibile violazione dell'art. 102 Cost. e della VI disp. trans. Cost. per inosservanza del limite della natura tributaria (richiamato da C. cost. n. 144 del 1998), limitandosi allo scarno rilievo che «l'argomento si rivela ... privi di riscontri, tante più se si consideri che i «canoni» indicati nella disposizione ... attengono tutti ad entrate che in precedenza rivestivano indiscussa natura tributaria». A parte l'immediato rilievo che una simile argomentazione si risolve in una petizione di principio (i canoni *de quibus* sono in realtà tributi solo perché già lo erano in precedenza), essa si pone in netto contrasto sia con le pronunce specifiche in materia di COSAP innanzi richiamate sia con un immediato precedente riguardante proprio la TIA (Cass. sez. un. 3274 del 2006 afferma, infatti, essere pacifico che «la prestazione pecuniaria imposta all'utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non abbia natura tributaria»), senza neppure una sola parola di spiegazione del mutamento di indirizzo interpretativo. Inoltre, seguendo questo orientamento, non è dato comprendere perché mai il legislatore avrebbe attribuito ai comuni e alle Province la facoltà di escludere l'applicazione, nel loro territorio, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubblici e di assoggettare l'occupazione permanente o temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al loro demanio o patrimonio indisponibile, in sostituzione di detta tassa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (art. 63, comma 1, d.lgs. 446/1997), se poi l'esercizio di tali facoltà si risolve nel reintrodurre la tassazione esclusa.

Più correttamente, il legislatore del 2005 si riferisce alle controversie inerenti «la debenza del canone», senza snaturare la veste giuridica della prestazione, ma snaturando la giurisdizione delle commissioni tributarie con l'attribuire loro anche la cognizione di controversie che, secondo i normali criteri di riparto della giurisdizione, spettano al giudice ordinario. È infatti logico sostenere che se le controversie in materia di canoni concessori sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 5, legge n. 1034/1971 nel testo modificato dall'art. 7, legge 205/2000), a maggior ragione esse non appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ma, in quanto implicanti diritti soggettivi perfetti, rientrano nella giurisdizione ordinaria.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b) d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione, con modificazioni, 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle parti.*

Roma, addì 31 ottobre 2006

*Il giudice: ODDI*

07C0820

N. 460

*Ordinanza del 6 dicembre 2006 emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Perhat Giancarlo contro I.N.P.S.*

**Previdenza - Pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS - Pignorabilità per crediti derivanti da sanzioni per omissioni contributive ed interessi - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificato deterioramento dell'INPS rispetto agli altri creditori - Incidenza sul diritto di azione in giudizio.**

- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza nell'esecuzione per pignoramento presso terzi iscritta al n. 184/2006 RGE promossa dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei confronti di Perhat Giancarlo.

L'I.N.P.S. ha pignorato la pensione da esso erogata al Perhat sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla legge n. 662/1996 e loro successive modificazioni.

L'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dispone: «Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Dunque, ai sensi del primo comma di detto articolo, l'I.N.P.S. non può procedere a pignoramento sulle pensioni suddette per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.

Osserva il giudice che il sistema delineato dalla suddetta disposizione costituiva — al momento della sua emanazione — chiaramente un trattamento di favore per l'I.N.P.S., il quale poteva procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per il solo capitale dovutole per indebite prestazioni erogate o per omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non potevano procedere in nessun caso a tale pignoramento, a norma dell'art. 128 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, con l'unica eccezione ivi disposta degli «stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative» (si rileva che la norma era stata significativamente introdotta subito dopo la sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma del suddetto art. 128, nella parte in cui attribuiva all'I.N.P.S. il diritto di trattare sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria).

A seguito delle sentenze 22 novembre 2002, n. 468 e — soprattutto — 4 dicembre 2002, n. 506 della Corte costituzionale (che hanno inciso sull'art. 128, r.d. 1821/35), il sistema è però radicalmente cambiato, potendo il credito per pensioni I.N.P.S. essere pignorato non solo per crediti tributari (sent. n. 468/2002) ma anche per ogni altro tipo di credito (sent. n. 506/2002, sia pure nella misura ivi indicata di un quinto della differenza fra la pensione e la parte necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita), senza che sia prevista alcuna esclusione per gli interessi o per altra parte del credito.

Il sistema conseguentemente applicabile ad oggi prevede, quindi, per l'I.N.P.S. un trattamento peggiore di quello per ogni altro creditore di un pensionato, in quanto, a differenza di questi, l'istituto non può aggredire esecutivamente la pensione per una parte del suo credito.

Ritiene il giudice di dover sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Osserva anzitutto il giudice che non è possibile procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la quale non consente interpretazione diversa da quella che esclude la pignorabilità della pensione per crediti dell'I.N.P.S. per sanzioni.

La questione è non manifestamente infondata, parendo la norma in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione:

per disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra l'I.N.P.S. ed ogni altro creditore;

per difetto di ragionevolezza, in quanto non appare comprensibile un trattamento deteriore per il suddetto Istituto rispetto agli altri creditori.

La questione è rilevante, perché la norma è applicabile al caso di specie, in cui — come si è detto — l'I.N.P.S. ha proceduto al pignoramento della pensione anche per crediti relativi alle suddette sanzioni civili.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'I.N.P.S. di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, copia integrale della presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 4 dicembre 2006

*Il giudice: PAPARO*

## N. 461

*Ordinanza del 12 febbraio 2007 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche - Ancona  
sul ricorso proposto da Rango Vincenzina contro I.A.C.P. di Ancona*

**Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Marche - Assegnazione di alloggio - Diritto del familiare (non originariamente convivente e autorizzato dall'Ente gestore a risiedere nell'alloggio a titolo di ampliamento del nucleo familiare) del titolare deceduto a subentrare nella titolarità dell'alloggio stesso - Condizione - Decorso alla data della morte del titolare di almeno due anni dal rilascio della predetta autorizzazione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto al subentro alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dell'assegnatario - Incidenza sul principio di tutela della famiglia.**

- Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 29.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza.

Sul ricorso numero di registro generale n. 527 del 2005, proposto da Rango Vincenzina, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenza Marasca, presso la quale è elettivamente domiciliata in Ancona, alla via Calatafina, 2;

Contro l'Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona — ora Ente regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona, in persona del suo presidente e rappresentate legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Ascoli e Mirko Piloni del Servizio legale dell'Ente, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla piazza Salvo d'Acquisto n. 40; per l'annullamento del provvedimento n. 172 del 17 maggio 2005, adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona, notificato il 26 maggio 2005, con cui è stato disposto a carico della ricorrente il rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica-ERP-, sito in Ancona, alla via Cingoli, n. 19, assento occupato senza titolo dalla ricorrente; di ogni atto prodromico, consequenziale e comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto autonomo Case Popolari di Ancona;

Vista l'ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, con cui è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensore come specificato nel relativo verbale;

## F A T T O

Con atto notificato il 24 giugno 2005, depositato il successivo 27 giugno 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe adottato dal Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ancona con cui è stato disposto a suo carico il rilascio libero da persone e cose di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.

Il provvedimento di restituzione dell'abitazione popolare è stato giustificato dal fatto che l'interessata, figlia dell'originario assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente autorizzata in data 17 novembre 2003 ad abitare stabilmente nello stesso insieme alla propria famiglia, con formale atto di autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'originario titolare dell'assegnazione dell'appartamento popolare, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, alla morte del genitore, non è stata ritenuta in possesso del requisito per subentrare a titolo successorio nella titolarità dell'assegnazione del contratto di locazione dello stesso, in quanto, alla data del decesso del padre sig. Rango Quinto, non erano ancora trascorsi due anni dall'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare del *de cuius*, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della citata legge regionale n. 44 del 1997.

Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 43 e 53 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, nonché vizio di eccesso di potere, in quanto secondo la parte attrice l'Ente intimato ha errato nel considerare non ancora trascorso il periodo minimo di due anni di presenza nell'alloggio popolare di cui si controverte della ricorrente e del suo nucleo familiare, poiché la stessa asserisce che il proprio genitore ed originario assegnatario dell'abitazione di edilizia residenziale pubblica ebbe a richiedere l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare addirittura in data 31 ottobre 2000 e, quindi, il ritardo con cui l'amministrazione ha evaso la relativa pratica, perfezionata soltanto in data 17 novembre 2003, non può riflettersi negativamente sulle legittime aspettative della ricorrente di vedere consolidato il suo diritto a permanere nell'alloggio popolare riconosciuto dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997, dopo la morte del genitore.

Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 5 luglio 2005, si è costituito in giudizio l'Istituto autonomo per le Case Popolari della provincia di Ancona, il cui difensore ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.

Il difensore dell'amministrazione ha negato fondamento agli assunti di parte ricorrente, a fronte della chiara ed inequivocabile previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale n. 43 del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo di successivo ampliamento del loro nucleo familiare, in caso di mancato decorso di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento suddetto.

In punto di fatto, l'Ente resistente contesta quanto asserito dal difensore della ricorrente circa la sua presenza nell'alloggio popolare prima dell'avvenuta formalizzazione della relativa autorizzazione allo stabile ampliamento del nucleo familiare dell'originario assegnatario, dal momento che la deducente non ha fornito alcuna prova di tale circostanza, con la produzione di copia della originaria domanda di autorizzazione alla convivenza con il proprio genitore assenta presentata in data 31 ottobre 2000, né con la produzione di atti dai quali potere desumere la sua effettiva presenza stabile nell'abitazione del padre a tale data, tanto più che nel ricorso viene ammesso che a tale originaria richiesta non segni alcuna convivenza con l'assegnatario, al punto che l'Ente con lettera del 22 aprile 2002 ebbe a comunicare all'interessato il mancato accoglimento della domanda di ampliamento stabile del suo nucleo familiare, proprio a causa della riscontrata presenza solo saltuaria della figlia nell'alloggio popolare.

Sulla base di tali considerazioni, i difensori dell'ente resistente hanno insistito per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 431 del 7 luglio 2005, il tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, fissando nel contempo la pubblica udienza di discussione della causa nella imminenza della quale l'amministrazione resistente ha depositato, in data 24 novembre 2006, una memoria conclusoria con la quale è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la controversia proposta con il ricorso in epigrafe, la quale, in quanto coinvolgente l'accertamento di prerogative giuridiche che non trovano fondamento su un provvedimento di assegnazione di un bene pubblico, sarebbe riservata alla cognizione del giudice ordinario, secondo il più recente orientamento della Corte di cassazione.

## D I R I T T O

1. — Va in primo luogo disattesa la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall'Amministrazione resistente.

Al riguardo, ritiene infatti il Collegio, in conformità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 16 aprile 2003, n. 594) che in base alla disciplina di cui all'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che ha dettato un nuovo criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo basato sull'attribuzione a quest'ultimo di blocchi omogenei di materie, abbandonando per le medesime il previgente criterio fondato sulla differenziazione tra le posizioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo, tutta la materia dell'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto afferente ad un pubblico servizio, ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo al quale pertanto spettano le controversie con le quali, a fronte di un provvedimento dell'Amministrazione di decadenza dell'assegnazione o di rifiuto alla sua formalizzazione, come si verifica nel caso di rilascio dell'abitazione pubblica a causa della ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il subentro all'originario assegnatario, l'interessato faccia valere il proprio diritto soggettivo a permanere nel godimento dell'alloggio.

Tale riferito orientamento interpretativo del quadro normativo di riferimento, secondo il Collegio, al contrario di quanto sostenuto da difensori dell'Ente resistente, non ha subito alcun condizionamento dalla sopravvenuta riformulazione dell'aportata del citato art. 33 del d.lgs. n. 80 effettuata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2004 del 2004, con la quale in sostanza il giudice delle leggi ha precisato i limiti della suddetta giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, stabilendo che la stessa non può ricomprendere le controversie che attengono alla quantificazione di indennità, canoni ed altri corrispettivi, con la precisazione che, sempre nella materia dei pubblici servizi, al giudice amministrativo è comunque riservata la cognizione delle controversie finalizzate al sindacato giurisdizionale di provvedimenti adottati dal gestore del servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel contesto del quale lo stesso esercita pubblici poteri.

Donde, con riferimento a quanto precisato, va considerato che, nella vicenda di cui è causa, la ricorrente, a ben vedere, non può essere considerata una occupante senza titolo dell'alloggio popolare di cui si controverte al pari di un soggetto che arbitrariamente si è impossessato dell'immobile, dal momento che la sua presenza nell'abitazione di edilizia residenziale pubblica è stata formalmente autorizzata in precedenza dall'Ente gestore, a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare dell'originario assegnatario; per cui con il provvedimento di rilascio dell'alloggio oggetto di impugnativa in questa sede, l'amministrazione ha di fatto disconosciuto il diritto dell'attuale deducente al subentro nella titolarità dell'alloggio popolare del proprio genitore deceduto, in quanto componente del suo nucleo familiare, la cui pretesa, ancorché di diritto soggettivo, è pur sempre condizionata al potere autorizzatorio dell'amministrazione pubblica, degradando di conseguenza al rango di interesse legittimo al corretto uso di tale potere, al pari di quello che fa capo ad un aspirante assegnatario collocato utilmente nella relativa graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di un alloggio ERP.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio doversi respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione opposta dall'amministrazione resistente, in quanto la controversia di cui è causa avente in sostanza ad oggetto la legittimità del provvedimento di mancata volturazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in favore della ricorrente astrattamente titolata a tale subentro, in quanto già facente parte del nucleo familiare dell'originario assegnatario dell'immobile, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a norma del quale appartengono in via generale al suddetto giudice le controversie relative a provvedimenti incidenti sul rapporto concessorio di alloggi di edilizia residenziale pubblica derivanti da rapporti di concessione di beni, anche se involgenti diritti soggettivi in attesa di espansione, salvo i casi espressamente indicati (indennità, canoni ed atti corrispondenti) (Cons. St., Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5073; 9 giugno 2005, n. 3035).

2. — Passando a questo punto all'esame del merito, avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 43, nonché vizio di eccesso di potere eccesso di potere, in quanto l'operato dell'amministrazione intimata risulta il frutto di una errata applicazione della norma citata che, in caso di decesso dell'assegnatario di un alloggio ERP, prevede il subentro nell'assegnazione dei componenti del suo nucleo familiare; per cui la richiesta di restituzione dell'alloggio popolare pretesa nei confronti della ricorrente risulta illegittima, atteso il suo conclamato stato di convivenza abituale con il proprio genitore esistente alla data della morte di quest'ultimo; tanto più che la sua presenza nell'abitazione del padre per motivi di assistenza del medesimo, aveva avuto inizio addirittura dal 31 ottobre 2000 e, quindi di fatto sussisteva anche la convivenza biennale richiesta dalla norma in questione per perfezionare in suo favore il subentro nella titolarità dell'abitazione alla data della morte del padre precedente titolare dell'assegnazione dell'alloggio popolare.

Tali motivi di doglianza debbono tuttavia essere considerati privi di fondamento, poiché il chiaro contenuto dispositivo della norma di cui il ricorrente deduce la violazione non poteva prestarsi a letture diverse da quella fornita dall'ente resistente con il provvedimento impugnato.

Infatti, il citato art. 43 della legge regionale Marche n. 44 del 1997, pur riconoscendo a coloro che, dopo l'assegnazione di un alloggio ERP, sono stati autorizzati a soggiornare stabilmente nello stesso a titolo di permanente ampliamento del nucleo familiare del titolare del contratto di locazione, il diritto a subentrare nell'assegnazione in caso di morte dell'assegnatario, subordina tuttavia tale diritto, con disposizione estremamente chiara, alla condizione dell'intervenuto decorso, alla data del decesso, di almeno due anni dalla data di formalizzazione dell'autorizzazione all'ampliamento familiare suddetto.

Per cui, a fronte di tale inequivoca disposizione normativa, sicuramente destinata ad evitare improprie strumentalizzazioni nell'utilizzo dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di specie dall'Ente edilizio gestore con l'adozione del provvedimento impugnato, risulta corretto e, quindi, legittimo dal momento che la ricorrente, alla data della morte del genitore titolare dell'alloggio popolare, non poteva far valere un periodo di regolare coabitazione autorizzata di almeno due anni.

3. — Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere respinto, attesa la riferita previsione dell'art.43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997 che, come si è visto, preclude alla ricorrente di divenire formale intestataria dell'alloggio popolare assegnato al proprio genitore a seguito del decesso di quest'ultimo.

Tuttavia, il Collegio tenuto conto di tale esito del giudizio dubita della costituzionalità della suddetta norma regionale, nella parte in cui subordina a limiti temporali inderogabili di presenza negli alloggi ERP, il diritto di subentro nella loro titolarità in qualità di regolari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare autorizzati a tutti gli effetti ad abitare negli stessi dopo l'assegnazione, in caso di decesso del parente intestatario dell'alloggio.

3/A. — Tale questione di incostituzionalità sollevata d'ufficio dal Collegio è sicuramente rilevante nel contesto del presente giudizio, poiché, nella ipotizzata condivisione da parte del giudice delle leggi dei dubbi sollevati in ordine alla compatibilità con i principi ed i valori costituzionali della norma di legge soprasegnalata, e indubbio che la attuale ricorrente potrebbe vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi, conseguire un sicuro vantaggio, in quanto potrebbe ottenere il riconoscimento del suo diritto alla intestazione e conservazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte che con il provvedimento impugnato in questa sede gli è stato negato, con il conseguente diverso esito favorevole del presente giudizio per la parte attrice.

3/B. — Quanto alla non manifesta infondatezza (giacché il tribunale può evitare di rimettere alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalità eccepita o rilevata d'ufficio solo ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue.

La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per quanto riguarda il subentro nella posizione del soggetto aspirante a conseguire l'assegnazione di un alloggio ERP o già assegnatario a tutti gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia da parte dell'interessato, alla sua posizione di assegnatario o aspirante tale.

Dal combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si evince infatti che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante concorrente all'assegnazione di un alloggio ERP, possono prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha presentato la relativa domanda i componenti del nucleo familiare conviventi con l'interessato, legati da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con il medesimo.

In via subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette, possono poi subentrare nelle segnalata posizione di vantaggio derivante dall'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela ed affinità con il soggetto aspirante assegnatario, ma facenti comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso indetto per la formazione della relativa graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione ed a condizione che la presenza di estranei nel nucleo familiare del richiedente sia giustificata da motivi di reciproca assistenza morale e materiale opportunamente documentata nei modi di legge.

Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un alloggio popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante assegnatario e degli estranei facenti comunque parte del sub nucleo familiare risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso o di rinuncia alla domanda dell'originario presentatore, i primi possono subentrare senza condizioni nella domanda del loro parente nell'ordine di priorità individuato dalla legge regionale (art. 43, primo comma), mentre i secondi, oltre a potere subentrare nella domanda soltanto in caso di mancanza di soggetti legati da vincoli di parentela con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una stabile convivenza anagraficamente certificata con il medesimo da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Al contrario, nel caso di subentro, non nella domanda di assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario già consegnata con la successiva stipula del relativo contratto di locazione dell'abitazione, il Legislatore regionale, in caso di decesso del titolare dell'assegnazione, ha parimenti riconosciuto il diritto al subentro a tutti i componenti del nucleo familiare dell'originario assegnatario individuati nell'atto di assegnazione dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima i parenti del titolare deceduto e poi i conviventi non legati da vincoli di parentela con il medesimo.

La situazione risulta diversa invece per i soggetti non facenti parte dell'originario nucleo familiare dell'assegnatario al momento di consegna dell'alloggio, i quali, parenti o, estranei, sono stati autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'abitazione popolare dall'Ente gestore, a titolo di stabile ampliamento del nucleo familiare del titolare dell'appartamento ai sensi di quanto previsto dall'art.43, quarto comma, della legge regionale Marche n. 44 del 1997.

A costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha riconosciuto, in caso di decesso dell'assegnatario, di subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, sempre nell'ordine suddetto, soltanto a condizione che, alla data della morte del titolare, sia comunque trascorso almeno un periodo di due anni dalla data dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile del nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo la situazione dei familiari di quest'ultimo, quella dei soggetti non legati da vincoli di parentela con il medesimo: come invece è avvenuto nel caso di subentro nella domanda di assegnazione degli alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma).

3/C. — Nei limiti in cui la norma suddetta (art. 43, quinto comma) pone sullo stesso piano, ai fini del subentro nell'assegnazione di alloggi ERP, i soggetti inseriti nel nucleo familiare del titolare dopo la costituzione del rapporto locativo su autorizzazione dell'ente gestore, senza alcuna differenziazione della posizione dei parenti da quella dei soggetti estranei non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario, il Collegio dubita della costituzionalità di tale previsione normativa.

In particolare, tali dubbi si prospettano in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Secondo il Collegio la norma in questione si pone in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, poiché viene a determinare una ingiustificata discriminazione nei confronti dei componenti del nucleo familiare degli aspiranti assegnatari e degli assegnatari di alloggi ERP legati a quest'ultimo da rapporti di parentela e affinità, nelle due diverse ipotesi di subentro nella domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilità dell'alloggio popolare, e di subentro nel rapporto locativo, una volta intervenuta l'assegnazione e perfezionata la consegna dell'immobile, nell'ipotesi di decesso, a seconda dei casi, del titolare della domanda di assegnazione o del beneficiario del provvedimento di assegnazione di abitazione popolare già perfezionata.

Come si è avuto modo di precisare, infatti, mentre per subentrare nella domanda di assegnazione la legge non pone ai familiari alcuna condizione di protratta convivenza con l'aspirante assegnatario, nell'ipotesi di subentro nell'assegnazione già perfezionata e nel relativo rapporto locativo in essere con il titolare dell'alloggio successivamente deceduto, l'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche n. 44 del 1997, per i familiari autorizzati a risiedere stabilmente nell'alloggio popolare dopo l'assegnazione e, quindi, nel corso del rapporto locativo, subordina il diritto al subentro all'avvenuta decorrenza, alla data del verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo di almeno due anni di stabile convivenza nell'alloggio, decorrente dalla data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento stabile del relativo nucleo familiare *ex* art. 43, quarto comma della stessa legge.

Ad avviso del Collegio, tale differente trattamento riservato ai parenti dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso di morte di quest'ultimo, nel rapporto locativo in essere con il *de cuius*, rispetto a quello previsto nell'identica eventualità del decesso dello stesso, per subentrare alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dall'aspirante assegnatario, appare ingiustificatamente discriminatorio e lesivo del diritto di uguaglianza di fronte alla legge affermato dall'art. 3 della Costituzione.

Ciò in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il legislatore regionale ha riservato un trattamento diverso a soggetti giuridici che si trovano in una uguale condizione di parentela rispetto ad altro soggetto giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli stessi vengono autorizzati a subentrare dalla stessa norma incriminata.

Infatti, secondo il consolidato orientamento del giudice delle leggi in materia di interpretazione dell'art. 3 della Carta costituzionale, il principio di uguaglianza formale sancito da tale norma impone al Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione.

Ciò comporta che, ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme, nel caso in cui non sussistano ragioni per differenziarle.

Nè, per quanto riguarda la vicenda all'esame, può essere addotto a giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la circostanza che il periodo biennale di protratta convivenza viene richiesto solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento stabile del nucleo familiare del suo titolare e non per coloro che hanno sempre fatto parte della famiglia sin dalla data dell'originaria assegnazione dell'abitazione.

A tale proposito, ritiene infatti il Collegio che, indipendentemente dalla data di ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario di alloggio ERP, la posizione di un parente non può comunque essere assimilata a quella di soggetti non legati da vincolo di coniugio e di parentela con il medesimo, ai fini dell'eventuale subentro nella intestazione dello stesso alloggio, soprattutto nel caso di sopravvenuto decesso del suo titolare, dal momento che tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono ispirate a valorizzare la famiglia come potenziale fruitrice degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia nella fase di individuazione dei beneficiari degli stessi con il previsto riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e composti da soggetti portatori di disabilità, sia nella successiva fase di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai familiari dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare anche in vista dell'eventuale trasferimento in proprietà dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione.

Per cui, con riferimento a quanto precisato, la norma in questione sospettata di incostituzionalità nel parificare ingiustificatamente i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti comunque facenti parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati da rapporto di parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, poiché in tal modo disconosce la posizione di favore che tale norma costituzionale intende assicurare alla famiglia ed ai suoi componenti, quale comunità naturale basata su vincoli affettivi e di solidarietà economica e sociale dei suoi membri.

Tale convincimento del Collegio è avvalorato dal fatto che, in caso di contemporanea presenza nel nucleo familiare di assegnatario di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a convivere con il medesimo, l'accennata nonna della legge regionale Marche (art. 43, quinto comma l.r. n. 44 del 1997) per come formulata, consente di privilegiare ai fini del subentro all'assegnazione, in caso di decesso del titolare, gli estranei conviventi da più di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti presenti nell'alloggio da meno tempo.

Pertanto, l'aver subordinato il riconoscimento del diritto al subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP dei familiari autorizzati a vivere nello stesso alla decorrenza di un periodo di convivenza minima con l'assegnatario, in caso di morte di quest'ultimo, comporta secondo il Collegio il disconoscimento delle prerogative assicurate dall'art. 29 della Carta costituzionale alla comunità familiare, poiché in tal modo si vengono a creare le condizioni per privare ingiustificatamente i parenti eredi legittimi dell'assegnatario deceduto, di conservare l'utilizzo dell'abitazione popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto nel quando, quale risulta la morte del loro dante causa, per giunta indipendente dalla volontà dei familiari conviventi, con la conseguenza che, qualora tale evento luttuoso intervenga prima di due anni dell'inizio della convivenza con il *de cuius*, esso è in grado di determinare la definitiva perdita dell'alloggio per gli stessi parenti i quali per tale circostanza fortuita vengono a risultare degli occupanti senza titolo dell'abitazione, tenuti come tali al suo rilascio con grave pregiudizio delle esigenze abitative della loro famiglia che l'art. 29 intende tutelare.

4. — Le accennate questioni di incostituzionalità, oltre che rilevanti, non sono dunque manifestamente infondate e debbono dunque essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità dell'art. 43, quinto comma della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per le ragioni esposte in motivazione.*

*Dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Dispone la sospensione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe in attesa delle decisioni della Corte costituzionale.*

*Manda alla segreteria di notificare nei modi di legge la presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta regionale delle Marche e al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.*

Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2006.

*Il Presidente: SAMMARCO*

*L'estensore: MANZI*

## N. 462

*Ordinanza del 21 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Napoli  
nel procedimento civile promossa da Coinfal Sud S.r.l. contro Coinfal Service S.a.s. di Angelino Francesco*

**Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale - Assoggettamento al rito societario regolato dal decreto legislativo n. 5/2003 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30/2005, recante il codice della proprietà industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Estraneità all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Eccesso di delega sotto più profili.**

- Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), art. 134, comma 1.
- Costituzione, art. 76 [in relazione agli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273].

**Brevetti, marchi e privative industriali - Deleghe al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale e per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale - Genericità - Omessa determinazione di principi e criteri direttivi - Insufficienza a consentire al Governo di assoggettare al 'rito societario' le controversie devolute alle sezioni specializzate.**

- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, artt. 15 e 16.
- Costituzione, art. 76.

## IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 33414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: inibitoria dell'uso di denominazione sociale tra Coinfal sul S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza G. D'Annunzio n. 15 presso gli avv.ti Angelo D'Onofrio, Vitale Stefanelli e Francesco Sorvillo, dai quali è rappresentata e difesa, attrice;

E Coinfal service S.a.s. di Angelino Francesco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Caivano alla via Piave n. 14, convenuta contumace.

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 19 ottobre 2005 la Coinfal sud S.r.l., con sede in Caserta alla via Ernesto Rossi n. 26, esponeva di operare nel settore dei serrami, metalli e tubi ed in quello dei servizi di costruzione, riparazione ed installazione di infissi e materiali metallici, di aver conseguito un'importante posizione nel mercato regionale campano ed anche in quello nazionale, anche quale partner industriale di significative imprese multinazionali come Ikea ed Unilever, e di aver depositato nell'anno 2004 domanda di registrazione delle domande per marchio nazionale denominativo «Coinfal.sud» e figurativo «Coinfal.sud». Lamentava di aver poco tempo prima scoperto l'esistenza di altra società, avente denominazione Coinfal service S.a.s. di Angelino Francesco e sede in Caivano, comune distante pochi chilometri da Caserta, operanti peraltro nel medesimo settore industriale e commerciale, la cui denominazione, essendo in tutto simile alla propria, aveva determinato non pochi ed infrequenti casi di confusione tra i suoi clienti e fornitori.

Assumeva che la sua denominazione ed i propri marchi, siccome corrispondenti a titoli di proprietà industriale acquisiti prima della nascita dell'altra società, meritavano le tutele previste dal codice civile e dal codice della proprietà industriale. Accusava inoltre la Coinfal service S.a.s. di averle fatto in tal modo concorrenza sleale, anche mediante lo sviamento di clientela conseguente all'identità dei rispettivi segni distintivi.

Conveniva in giudizio la Coinfal service S.a.s. concludeva perché, accertata la violazione degli artt. 2563 e 2598 n. 1 e n. 3 c.c. dell'an. 22, d.lgs. n. 30/2005 ad opera della convenuta società, a questa fosse inibito l'uso della denominazione sociale Coinfal con condanna alla differenziazione della denominazione sociale *ex art. 2564 c.c.*

Decorsi i termini di legge per la notifica della comparsa di risposta senza che questo avvenisse, l'attrice notificava e successivamente depositava istanza di fissazione dell'udienza ai sensi del d.lgs. n. 5 del 2003.

All'esito dell'udienza collegiale, il tribunale riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — La domanda rientra nella competenza per materia di questa sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Essa riguarda infatti la contraffazione di marchio registrato e la confondibilità con il diverso segno distintivo della denominazione sociale (entrambi, secondo l'art. 1 del codice della proprietà industriale, rientrano nell'ampia nozione di «proprietà industriale»). Concerne inoltre un'ipotesi di concorrenza sleale interferente con la tutela di privative industriali, secondo quanto stabilito dall'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come integrato e modificato dall'art. 134, comma 1, del codice della proprietà industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Il citato art. 134 del codice p.i. espressamente prevede che nei procedimenti giudiziari in materie di proprietà Industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E., la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di Competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di commissione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

La norma è divenuta operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice (quindi dal 19 settembre 2005), ai sensi dell'art. 245, comma 1, cod. p.i. Così nella specie il giudizio è stato introdotto e viene ora all'esame del collegio secondo le prescrizioni del d.lgs. cit., disciplinante il cd. rito societario.

2. — Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 134 comma I Cod. p.i. cit., nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per contrasto con l'art. 76 Cost. (sotto il profilo dell'eccesso di delega ed illegittimità della delega stessa), per le ragioni che seguono.

L'art. 16 cit. ha conferito al Governo la delega per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi «diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari» nelle materie indicate, attinenti a diritti di proprietà industriale ed intellettuale; tra i principi e criteri direttivi indicati era prevista l'istituzione, presso dodici tribunali e corti di appello, di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, tra cui quella presso il tribunale di Napoli. La delega trovava tempestiva attuazione con l'emanazione del d.lgs. n. 168/2003 cit. e quindi non solo è scaduta, ma ha anche realizzato — pertanto esaurito — i suoi effetti. Il d.lgs. cit. non conteneva peculiari disposizioni di carattere procedurale (salva — in conformità alla delega — la previsione della riserva di collegialità, comunque prevista dall'art. 50 *bis*, comma 1, 3) cod. proc. civ. e il rafforzamento delle attribuzioni del presidente delle sezioni stesse).

Pertanto — innanzi alle sezioni specializzate — non poteva che applicarsi integralmente il rito ordinario, di cui al codice di procedura civile, ed in tal senso si è concretamente operato. Tale assetto è stato radicalmente modificato dal codice della proprietà industriale, che — come detto — ha introdotto per tutte le controversie innanzi alle sezioni specializzate (anche per quelle di diritto d'autore, pure non regolato dal codice) il c.d. rito societario. L'art. 134, primo comma, cit. Cod. tuttavia, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza) si pone in contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto si risolve nel nuovo esercizio di una delega — come detto — ormai scaduta ed anzi attuata, quella dell'art. 16 cit., per l'istituzione delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente, sia ai profili organizzativi che a quelli procedurali).

Né la delega in oggetto rientra in quella per l'emanazione del Codice. Infatti l'art. 15, legge n. 272/2002 cit. si limitava a delegare al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale». I principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro, la «ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (a) e «l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta» (b).

La delega doveva essere esercitata (in forza di due successive proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con l'emanazione del Codice. Tra le disposizioni interessate al «riassetto» ve ne erano non poche di carattere procedurale (il riferimento è qui, essenzialmente, agli artt. 70-89 della legge invenzioni e 52-67 della legge marchi).

Sicuramente però, tra le norme interessate a riassetto, non rientravano quelle sulle sezioni specializzate. Ciò per l'esauritiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime sono state previste dalla stessa legge n. 273/2002, che — come più volte ricordato — ha conferito altra e distinta delega al governo, all'art. 16, appunto per l'istituzione delle sezioni in parola, ottemperata con il d.lgs. n. 168/2003 cit.

La Relazione al Codice si limita ad osservare, anodinamente, che «l'art. 134 del Codice attua ed integra le prescrizioni della legge n. 273/2002, nella parte in cui delega il Governo per l'istituzione di sezioni specializzate».

Di contro appare assai dubbio che la pur più ampia delega dell'art. 15 cit. ricomprenda quella dell'art. 16, così prorogandone — implicitamente — la durata. La stessa Relazione al Codice cit., d'altronde, non nasconde affatto che il Codice abbia inteso innovare le previsioni del d.lgs. n. 168/2003 cit.

Se poi è vero che il parere del Consiglio di Stato 25 ottobre 2004, n. 2/04, tace del tutto sui profili di eccesso di delega, va segnalato che perplessità al riguardo sono state espresse dal parere reso dalla Commissione competente della Camera dei deputati, seduta del 13 dicembre 2004.

Il Tribunale reputa poi, in ogni caso, che la delega — art. 16, legge n. 273/2002 cit. (ma si tratta di considerazioni valide a maggior ragione anche per la delega contenuta nell'art. 15) — era comunque estremamente generica, in violazione dei precetti di cui all'art. 76 Cost. cit., sicché non poteva legittimamente fondarsi, su di essa, l'estensione alle sezioni specializzate del rito societario (d'altronde in dottrina si è sostenuto che la delega riguardasse solo i profili di competenza, non anche quelli di rito, esclusi i profili espressamente indicati).

È infatti vero che la legge di delegazione può riconoscere al legislatore delegato un potere di scelta in ambiti alternativi offertigli, e che — fino a che è possibile — le norme delegate vanno lette in senso compatibile con i principi della delega (Corte cost. 5 febbraio 1989 n. 15, 27 dicembre 1996 n. 418; 17 luglio 2000 n. 292), tuttavia, nella specie, l'art. 16 cit. — se davvero contiene una delega anche quanto al rito da introdursi innanzi alle sezioni specializzate — attribuisce al legislatore delegato una potestà non discrezionale, ma del tutto incontrollabile.

Non vi è infatti, nella norma surrichiamata, alcuna determinazione di principi e criteri direttivi, per oggetti definiti; in particolare l'art. 16, come detto, si limita a prevedere l'emanazione di decreti legislativi «diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari».

Pertanto non trova alcun riscontro obiettivo, nell'art. 16 cit., l'estensione alle sezioni specializzate, di un rito, quello delineato dal d.lgs. n. 5/2003, che non è affatto semplificato rispetto a quello ordinario, ma anzi è alternativo a quest'ultimo, fondato su principi e presupposti del tutto diversi.

Nè ha apportato elementi di novità l'art. 70 *ter* disp. alt. cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 80/2005) che ha generalizzato l'applicazione del d.lgs. n. 5/2003, ma solo a seguito di concorde scelta delle parti, nelle forme indicate dalla norma cit.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sopra delineata si presenta non manifestamente infondata, ed è rilevante, atteso che il presente giudizio non può evidentemente essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa (investendo lo stesso rito applicabile), sicché va sollevata d'ufficio innanzi alla Corte costituzionale, *ex* art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ne segue la sospensione del giudizio.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui dispone che «Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5» nonché della legge di delega 12 dicembre 2002, n. 73, art. 15 e 16, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione della Repubblica.*

*Sospende il giudizio.*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli, in Camera di consiglio, il 31 maggio 2006.

*Il giudice: RAFFONE*

N. 463

*Ordinanza del 31 luglio 2006 emessa dal Tribunale di Firenze  
nel procedimento penale a carico di Ceccattini Valerio*

**Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.**

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi indicati nell'art. 99, quarto comma c.p., «...vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

Valerio Ceccattini è stato arrestato, in Firenze il 25 luglio 2006, nella flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio e la vendita di sostanza stupefacente risultata hashish del peso lordo complessivo di grammi cinque circa (la quantità venduta, per il prezzo di euro 10,00, pari a grammi 1,1) e si è proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 558 c.p.p.

All'udienza di convalida del 26 luglio 2006, l'imputato, il quale nel corso dell'interrogatorio aveva reso ampia confessione, si è avvalso della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa e il dibattimento è stato sospeso.

All'odierna udienza fissata alla scadenza del termine, si è disposto, secondo la tempestiva richiesta formulata dal prevenuto, il giudizio abbreviato, all'esito del quale — sulla base degli atti relativi alle indagini preliminari acquisiti, della relazione orale *ex art.* 558 c.p.p. e delle richiamate dichiarazioni confessorie — è stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale di Ceccattini.

La pena edittale per il delitto contestato è attualmente, per effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-*bis* della legge 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante *ex art.* 73, comma 5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza preordinazione di mezzi, di elementari modalità e circostanze dell'azione nonché di modestissima quantità con assai scarso contenuto di principio attivo (THC pari al 13% e al 12,2%).

La «recidiva specifica reiterata nel quinquennio» consegue alle iscrizioni che risultano dal certificato del casellario giudiziale ed è correttamente contestata anche in difetto di precedente formale dichiarazione, che non ha efficacia costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, Marchetta e 6 maggio 2003, Andreucci).

Com'è noto, la funzione del giudizio di comparazione *ex art. 69 c.p.* è di consentire, nell'apprezzamento della personalità del colpevole e dell'entità del fatto, il migliore adattamento della pena avuto riguardo alle finalità di retribuzione, di prevenzione generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, Matti).

Nel caso in esame, prima della modificazione apportata all'art. 69, quarto comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe stato risolto certamente in termini di prevalenza dell'attenuante ravvisata sulla recidiva, ciò per cui, invece, ora «vi è divieto», derivandone la conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe di anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa (anni quattro e euro 17.333 con la riduzione per il rito), sanzione manifestamente sproporzionata e inadeguata alle specifiche peculiarità materiali dell'accaduto e alla condizione umana e sociale dell'imputato per come dallo stesso rappresentata, con accenti di verità, in sede di interrogatorio.

Dunque, è di immediata evidenza il contrasto dell'art. 69, quarto comma c.p. con il principio di ragionevolezza insito nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione.

La Corte costituzionale, infatti, ha ribadito in numerose pronunce che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare la quantità e la qualità della sanzione penale, ma con altrettanta frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale discrezionalità quando ne derivi una disparità di trattamento palesemente irragionevole, di recente, ancora, affermando che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005).

Inoltre, le rilevate sproporzioni e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il divieto imposto al giudice di motivare la prevalenza di una o più circostanze attenuanti sulla recidiva *ex art. 99, quarto comma c.p.* comporta la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a priori qualsiasi possibilità di reinserimento sociale se Ceccattini dovesse spiare, per la detenzione di 5 grammi di hashish e la vendita per euro 10,00 di 1,1 grammi dello stesso stupefacente, la pena minima di anni quattro di reclusione e di euro 17.333 di multa.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma c.p., «...vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Firenze, addì 31 luglio 2006

*Il giudice:* GRATTERI

## N. 464

*Ordinanza del 18 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Raspizzu Gavino*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

1) All'esito della discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso questa sezione di Corte d'appello avverso la sentenza di improcedibilità per remissione di querela pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia, nei confronti di Raspizzu Gavino, nato ad Aggius il 24 maggio 1946 e res.n.te Olbia, Località Tannaule, condominio I Cedri, imputato:

a) del delitto di cui agli artt. 81 e 635 cpv. c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, danneggiava i quattro pneumatici dell'autovettura di Coppola Domenico, lasciata esposta per consuetudine alla pubblica fede.

In territorio dei comune di Olbia il 7 settembre 1998.

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che, sul punto, si è rimesso alla decisione della Corte;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato o delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale

probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi rilevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impu-

gnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente i *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto i riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 18 aprile 2006

*Il Presidente: TABASSO*

07C0825

N. 465

*Ordinanza del 22 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di D'Addario Giuseppe ed altro*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel procedimento penale a carico di: 1) D'Addario Giuseppe, n. Lanciano l'11 febbraio 1967, ivi dom.to via Fossacesia 15; 2) La Gioia Luca, n. Cagliari il 18 luglio 1975, in servizio presso questura Cagliari, imputati entrambi:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 317 c.p., perché, nella loro qualità di agenti della polizia stradale, in concorso tra loro, abusando dei loro poteri e qualità, inducevano Azara Tommaso, titolare di un pubblico locale, ad offrire pasti e libero accesso alla discoteca del locale, ottenendo ciò dopo aver preannunciato la chiusura del locale per irregolarità e successivamente comunicando di voler soprassedere ad ogni intervento repressivo; in Arzachena, primi giorni dell'agosto 2000;

B) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 328 c.p. perché, nella qualità di cui al capo A), nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione dell'art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, intenzionalmente omettevano di segnalare alla prefettura e/o al proprio comando l'uso di stupefacenti da parte di due dipendenti del locale «El Peyote» di Azara Tommaso, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio al titolare del locale ed a se stessi, come specificato al capo A); in Arzachena, primi di agosto 2000;

Il solo D'Addario:

C) del reato di cui all'art. 323 c.p., perché, trovandosi in servizio di vigilanza interna presso il distacco di polizia stradale, in violazione degli obblighi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione prescritti dal t.u. dipendenti dello Stato e dei regolamenti successivi, si appropriava, fotocopiandola, di una relazione riservata che lo riguardava, custodita in un cassetto chiuso a chiave dell'ufficio del comandante, simulando quindi l'invio a sé stesso dell'atto da parte di una terza persona, in tal modo arrecando un ingiusto danno al comandante di reparto, danno rappresentato da un uso indebito di un atto riservato.

Olbia, 22 - 27 ottobre 2000.

Ritenuto che con sentenza del 20 febbraio 2002 il g.u.p. presso il Tribunale di Tempio Pausania ha mandato assolti D'Addario Giuseppe e La Gioia Luca dalle imputazioni riportate in epigrafe ai capi A) e B) per insussistenza dei fatti e ha dichiarato responsabile il D'Addario del reato a lui ascritto al capo C), infliggendogli la relativa sanzione, e che contro questa decisione hanno interposto appello il p.m. presso il medesimo tribunale chiedendo l'affermazione di responsabilità dei due imputati in relazione ai capi A) e B) e la loro condanna, e il difensore del D'Addario;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta dal p.m. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo Ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi.

## O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Né appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure

ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. aliena nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge 46/2006 che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che il pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicitare significa in definitiva ledere in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna degli imputati assolti), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006 n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 22 giugno 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

N. 466

*Ordinanza del 4 luglio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Pittalis Giovanni ed altri*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di: 1) Pittalis Giovanni, nato a Orune il 15 febbraio 1963 res. a Vetralla, via Contrada Mazzocchi Basso n. 41, o meglio residente a Nuoro, Via Togliatti n. 31; 2) Brau Luigi, nato a Nuoro il 24 novembre 1981 ivi res., viale Della Costituzione n. 31; 3) Imperatore Daniele, nato a Nuoro il 29 ottobre 1980 ivi residente, viale Funtana Buddia, IACP Nuove «B», 4) Castangia Enea, nato a Roma il 27 luglio 1983, residente a Nuoro, via Del Pozzo n. 26; 5) Pischedda Michele, nato a Nuoro il 27 dicembre 1983 ivi residente, località Biscollai, via Pinna IACP «D»; 6) Carpentini Giovanni, nato a Roma il 23 settembre 1981, residente a Nuoro, via Magellano n. 20.

Concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Nuoro in data 19 luglio 2005 recante il seguente dispositivo:

«Visto l'art. 530, secondo comma c.p.p., assolve Pittalis Giovanni, Brau Luigi, Imperatore Daniele, Castagna Enea, Pischedda Michele e Carpentini Giovanni dai reati loro in concorso ascritti per non aver commesso il fatto».

Nuoro, 19 luglio 2005.

Essendo i predetti imputati dai seguenti reati:

A) p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 112, n. 1, e 628, commi primo e terzo, n. 1 c.p. perchè in concorso fra loro e con Sanna Alessandro e Pisanu Stefano — minori degli anni diciotto — e quindi in numero superiore a cinque, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza, consistita nel privare degli occhiali da vista Cadinu Franco, nell'aggrederlo con pugni e calci e nel denudarlo completamente, si impossessavano del portafogli, contenente la somma di € 50,00, di un orologio marca «Seiko» e dei citati occhiali, sottraendoli allo stesso Cadinu.

Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, avendo agito in tempo di notte e in otto persone riunite nei confronti di una sola.

Con la recidiva specifica e reiterata nel quinquennio per Pittalis Giovanni.

In Nuoro il 16 marzo 2002.

B) p. e p. dagli artt. 61, n. 5, 12, n. 1, 582 e 585 — in relazione all'art. 576, n. 1 — c.p. perché in concorso tra loro e con Sanna Alessandro e Pisanu Stefano — minori degli anni diciotto — e quindi in numero superiore a cinque, al fine di commettere il delitto come contestato al capo che precede, colpendo ripetutamente Cadinu Franco con pugni e calci, gli procuravano lesioni personali, consistite in un trauma contusivo toracico-addominale ed in contusioni ed escoriazioni multiple, da cui derivava una malattia della presumibile durata di giorni sette, salvo complicazioni.

Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, avendo agito in tempo di notte e in otto persone riunite nei confronti di una sola.

Con la recidiva specifica e reiterata nel quinquennio per Pittalis Giovanni.

In Nuoro il 16 marzo 2002.

Ritenuto che avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro ha interposto appello il p.m. competente e che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del Procuratore della Repubblica dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, salvo che per i casi previsti dal comma secondo dell'art. 593 c.p.p. come novellato dalla medesima legge, e che tuttavia, giusta eccezione sollevata dal p.g. in sede, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

#### O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative rese dalla Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a

propone appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dall'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso non infrequente di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna indicazione può trarsi da esso circa l'*iter* per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che ove si sostenga la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal Procuratore Generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile nell'art. 10 della legge n. 46/2006, che detta la disciplina transitoria, non si parla affatto). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente e irragionevolmente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, sebbene le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequili-

brio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal comma terzo dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che compito del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma quello, della cui importanza già si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo a carico del Pittalis e degli altri imputati assolti, con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 4 luglio 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

07C0827

N. 467

*Ordinanza del 26 settembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Fattaccio Palmiro*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

1) All'esito della discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso questa sezione di Corte d'appello di Sassari avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sassari nei confronti di Fattaccio Palmiro nato a Castelsardo il 18 giugno 1954 e res.n.te a Valledoria, via Tempio n. 11, domiciliato a Sassari, via Emilia n. 4, imputato:

a) del delitto di cui all'art. 582 c.p. per avere cagionato a Orani Luisella, percuotendola con pugni e trascinandola sull'asfalto, lesioni personali (trauma facciale, ecchimosi labbro superiore) guaribili in gg. 7;

b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 594 e 612 c.p. per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore di Orani Luisella e minacciato alla stessa un ingiusto danno dicendole «sei ancora in tempo a rientrare nel locale, mi statti facendo fare una brutta figura con i miei amici — sei una troia, una delinquente e pazza».

In Sassari il 20 giugno 1999.

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che, sul punto, si è rimesso alla decisione della Corte;

O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla

luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impu-

gnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 26 settembre 2006

*Il Presidente: TABASSO*

07C0828

N. 468

*Ordinanza del 26 settembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Sassu Massimiliano*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Sassu Massimiliano, nato a Sassari il 9 ottobre 1973, ivi residente via Lamarmora n. 83, irreperibile - contumace, imputato del delitto di cui all'art. 73.1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illegalmente detenuto gr. 11,4 circa di sostanza stupefacente tipo hashish;

In Sassari, il 28 agosto 1997.

Ritenuto che con sentenza del 27 novembre 2003 il Tribunale di Sassari ha mandato assolto Sassu Massimiliano dall'accusa a lui mossa per insussistenza del fatto, e che contro questa decisione ha interposto appello il p.g. presso questo ufficio chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato a la sua condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta dal p.g. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi.

## O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatoria a lui riservata in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di

assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Né appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa *nel* processo e non *già* dal processo).

Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge n. 46/2006 che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento del diritto della parte civili a proporre appello avverso le sentenze di assoluzione si è pronunciata la Corte di cassazione con la recente sentenza 22924 del 4 luglio u.s.). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in

realità, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivere nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento, quanto agli aspetti penalistici, della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 26 settembre 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

07C0829

N. 469

*Ordinanza del 28 settembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Galbiati Luisa*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Luisa Galbiati, nata a Monza l'11 gennaio 1944, ivi residente in via Buonarroti n. 114, imputata del reato di cui all'art. 594 c.p. per avere offeso l'onore e il decoro di Viglione Enrico, indicandolo con l'indice della mano, nel corso dei lavori di un'assemblea del condominio Ladunia in Olbia, dicendogli «Enrico Viglione è un ladro». in Olbia il 13 agosto 1999.

Considerato che, con sentenza n. 143/04 del Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. di Olbia, Galbiati è stata assolta dal reato a lei contestato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello (oltre alla parte civile) il pubblico ministero che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputata e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato (richiamando integralmente il contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentite le parti,

#### O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, comè quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragio-

nevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà,

per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputata), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 28 settembre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

07C0830

N. 470

*Ordinanza del 7 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Piras Sergio Vito*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Piras Sergio Vito, nato ad Alghero il 15 giugno 1956, ivi residente, via XX Settembre n. 6, o meglio n. 202, imputato:

*A)* del reato di cui agli articoli 582, 583, n. 4, 61 n. 1 c.p. per aver cagionato, colpendolo con una testata, lesioni personali a Polidoro Francesco dalle quali derivava una alterazione permanente dei tratti del volto e della mimica facciale. Con l'aggravante d'aver agito per futili motivi.

In Alghero il 9 maggio 1998;

*B)* del reato di cui agli artt. 368 e 61 n. 2 c.p. perché, con dichiarazioni rese al Commissariato di p.s. di Alghero, autorità che aveva l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, incolpava Polidoro Francesco di averlo aggredito e di avergli causato lesioni personali, sapendolo innocente. Con l'aggravante d'aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità dal reato di cui al capo *A)*.

In Alghero il 16 maggio 1998.

Ritenuto che, tratto al giudizio del Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, per rispondere dei reati in rubrica, il Piras venne, con sentenza dibattimentale del 28 ottobre 2005, mandato assolto dal reato *sub B)* per insussistenza del fatto e dichiarato responsabile del reato di cui al capo *A)*;

che contro questa decisione si sono appellati il difensore del Piras, la parte civile e il p.g. presso questo ufficio chiedendo, il primo, l'assoluzione anche dal reato di cui al capo *A)* e gli altri soggetti l'affermazione di responsabilità del Piras e la sua condanna anche in relazione all'accusa di cui al capo *B)* della imputazione;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta dal p.m. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il procuratore generale presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi,

O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Né appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe, altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appellare le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge n. 46/2006 che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento del diritto della parte

civili a proporre appello avverso le sentenze di assoluzione si è pronunciata la Corte di cassazione con la recente sentenza 22924 del 4 luglio u.s). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi rilevanti su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiudiziale, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che il pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento, quanto agli aspetti penalistici, della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006 n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli articoli 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Sassari, addì 7 ottobre 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

## N. 471

*Ordinanza del 9 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Piga Antonio Raimondo*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Visti gli atti relativi all'appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 21 novembre 2003, ha dichiarato non doversi procedere, per remissione di querela, nei confronti di Piga Antonio Raimondo, nato ad Alghero il 24 luglio 1959 ed ivi residente via Manzoni n. 55, imputato:

del reato di cui all'art. 614 u.c. c.p. perché, con violenza e minacce consistite nel lanciare delle pietre e proferire minacce di morte, si introduceva nel giardino pertinenza dell'abitazione di Vagnoni Laura e Koohestani Bosenjani, contro la volontà dei medesimi in Sassari l'8 luglio 2000;

del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cpv. c.p. per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, minacciato a Vagnoni Paola un ingiusto danno dicendole al telefono «adesso mi sono stancato, stai attenta perché te la faccio pagare e ti ammazzo»; in Sassari in data antecedente e prossima al 23 ottobre 2000.

Con nota in data 3 ottobre 2006 il p.g. ha espresso parere favorevole alla ravvisabilità di profili di illegittimità costituzionale dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Si rileva che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una con relativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la

facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione.».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale già in altra sede in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'*iter* per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, in principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte sempre dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà,

per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione, del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 9 ottobre 2006

*Il Presidente: TABASSO*

*Il consigliere estensore: CUCCA*

N. 472

*Ordinanza del 10 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Sanna Agostino*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Agostino Sanna, nato a San Teodoro il 1° gennaio 1956, residente a Olbia, via Macerata s.n.c. oppure in via Benevento n. 21, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere volontariamente cagionato a Ena Giuseppe, sbattendogli con forza la testa al muro, lesioni personali giudicate guaribili in giorni sei (trauma contusivo del cranio).

In Olbia il 17 gennaio 2000.

Considerato che, con sentenza n. 207 in data 19 marzo 2004 del Tribunale di Tempio Pausania, sez. dist. di Olbia, è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sanna per difetto di querela, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna alla pena che sarà richiesta in udienza;

Rilevato, altresì, che il p.g. ha osservato (richiamando integralmente il contenuto di propria memoria scritta, nonché di precedenti provvedimenti sul punto di questa Corte) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

#### O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia

dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006 n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si

tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca, degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 10 ottobre 2006

*Il Presidente: TABASSO*

N. 473

*Ordinanza del 10 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Dore Maurizio*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dore Maurizio, nato a Ottana il 17 ottobre 1972, ivi res.te, via Cesare Battisti n. 3, imputato:

*A)* del reato di cui agli artt. 110 e 628, primo e terzo comma c.p., per essersi impossessato mediante violenza e minaccia, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, in concorso con persona travisata da un passamontagna, la somma di lire centocinquantamila circa, un carnet di assegni, una tessera bancomat, due carte di credito, una patente di guida, effetti bancari e due cellulari marca Nokia, sottraendoli a Spada Marco e Murru Marco; violenza consistita nell'essersi introdotti con la minaccia delle armi nei locali della Società SARIEL di Nuoro ed aver legato e colpito il Murru e lo Spada.

Con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale;

*B)* del reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 110 c.p., 10, 12 e 14, legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, in concorso con persona travisata da un passamontagna, detenuto e portato in luogo pubblico un fucile con le canne segate e una pistola automatica non meglio identificata.

Con l'aggravante della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale;

*C)* del reato di cui agli artt. 61, n. 2, 110, 624 e 625 nn. 2, 3, 5 e 7 c.p. per essersi impossessato dell'autovettura Fiat tipo Regata targata NU 209613 al fine di trarne profitto e commettere il reato di cui al capo *A)* in concorso con persona allo stato non identificata, sottraendola a Pirisi Angelina reato aggravato dall'essere stato commesso da persona armata e travisata con effrazione su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.

Con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale.

In Ottana il 6 maggio 1996.

Ritenuto che con sentenza del 9 luglio 2004 il Tribunale di Nuoro ha mandato assolto Dore Maurizio dalle accuse a lui mosse per non avere commesso il fatto, e che contro questa decisione ha interposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato a la sua condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione proposta dal p.g. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi.

## O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo ricono-

sciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Né appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. a linea

nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge n. 46/2006 che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento del diritto della parte civile a proporre appello avverso le sentenze di assoluzione si è pronunciata la Corte di cassazione con la recente sentenza 22924 del 4 luglio u.s.). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi rilevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che il pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento, quanto agli aspetti penalistici, della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 9 ottobre 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

## N. 474

*Ordinanza del 10 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Dumitru Cristian*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Cristian Dumitru, nato a Calarasi (Romania) il 20 luglio 1981, senza fissa dimora, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Luigi Esposito a Sassari, via A. Diaz n. 3, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998 e succ. modif. per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Napoli ai sensi del comma 5-bis, in data 13 settembre 2004.

In Sassari, il 4 aprile 2005.

Considerato che, con sentenza n. 477 in data 5 aprile 2005 del Tribunale di Sassari, Dumitru è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna alla pena che sarà richiesta in udienza.

Rilevato, altresì, che il p.g. ha osservato (richiamando implicitamente il contenuto di propria precedente memoria scritta, già esaminata da questa corte) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della

rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi rilevantissimi su cui si

tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 10 ottobre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

*La consigliera redattrice:* DIEZ

N. 475

*Ordinanza del 26 ottobre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Serra Daniele*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Serra Daniele, nato ad Alghero il 19 ottobre 1973, ivi residente in via Di Vittorio imputato:

A) del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché, colpendolo al volto, cagionava a Serra Andrea lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di giorni sette.

In Alghero 15 settembre 2001.

Considerato che, con sentenza 16 marzo 2005, pronunciata all'esito di giudizio celebrato di fronte al Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero il Serra è stato assolto dal reato ascritto per insussistenza dei fatti e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che si rimette ed il difensore di p.c. che si associa all'eccezione sollevata dal p.g.;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia

dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su

cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus subito*, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal comma terzo dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 26 ottobre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

## N. 476

*Ordinanza dell'8 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Pazzola Gesuino*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Pazzola Gesuino, nato a Sassari l'8 giugno 1950, residente in Osilo, via Carlo Alberto n. 35, imputato:

- A) del reato p.p. dagli artt. 81 e 612 c.p. per aver minacciato in più occasioni Fadda Mariuccia di morte;
- B) del reato p.p. dall'art. 570 n. 2 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.

In Osio fino all'11 luglio 1998.

Considerato che con sentenza 22 giugno 2005, pronunciata all'esito di giudizio celebrato nei confronti del Pazzola, il Tribunale di Sassari ha dichiarato N.D.P. in relazione al reato di cui al capo A) perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia essendo sussistente, secondo la formulazione del capo A), l'ipotesi aggravata che non necessita di condizione di procedibilità;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che si rimette;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabi-

lite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, imita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece,

per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti) può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicitare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 7 novembre 2006

*Il Presidente: TABASSO*

N. 477

*Ordinanza del 13 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Careddu Vittorio ed altro*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Careddu Vittorio, nato a Olbia il 12 agosto 1976, ivi residente via Palladio, elett. dom.to presso lo studio dell'avv. Angelo Merlini, in Olbia, via Cavour n. 28; Anaclerio Rocco, nato il 25 febbraio 1961 in Paderno Dugnano (Milano) e residente a Milano, via Maroncelli n. 7, elett. domiciliato in Olbia, piazza Regina Margherita, presso il suo difensore avv. Putzu, imputati del reato previsto e punito dall'art. 171-ter. lettera a), legge n. 633/1941 per avere, a fini di lucro, abusivamente duplicato e diffuso in pubblico, in violazione delle norme sul diritto d'autore, n. 26 CD musicali.

Accertato in Porto Torres, il 25 agosto 2002.

Ritenuto che con sentenza del 16 maggio 2005 il Tribunale di Sassari ha dichiarato Careddu Vittorio responsabile del reato in rubrica, e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed € 2.600 di multa, ed mandato assolto dallo stesso reato Anaclerio Rocco per non avere commesso il fatto, e che contro questa decisione hanno interposto appello la difesa del Careddu, che ha chiesto l'assoluzione, e il procuratore generale presso questo ufficio chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'Anaclerio a la sua condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione del p.g. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi.

## O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'im-

putato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Nè appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge n. 46/2006 che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento del diritto della parte civili a proporre appello avverso le sentenze di assoluzione si è pronunciata la Corte di cassazione con la recente sentenza 22924 del 4 luglio u.s.). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato

del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che il pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento, quanto agli aspetti penalistici, della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso ex artt. 161 c.p. e 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il giudizio in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 13 novembre 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

## N. 478

*Ordinanza del 14 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Sedda Emilio Salvatore*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

1) All'esito della discussione discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Sassari avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sassari nei confronti di Sedda Emilio Salvatore, nato a Carbonia il 18 marzo 1965 e residente a Nuoro, via Rossini n. 1, imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Wolkswagen tg. SS 411227, sottraendola a Sedda Giuseppe e commettendo il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede (veicolo parcheggiato sulla pubblica via).

Acc.to in Nuoro il 16 marzo 1997.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Con sentenza del 13 novembre 2003 il Tribunale monocratico di Sassari assolveva, per insussistenza del fatto, Sedda Emilio Salvatore dal reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Wolkswagen tg. SS411227, sottraendola a Sedda Giuseppe commettendo il fatto su cosa esposta per necessità alla pubblica fede.

Il giudice, premesso che il 16 marzo 1997 l'imputato era stato fermato sulla SS 131 alla guida della vettura del Sedda Giuseppe che ne aveva denunciato la scomparsa il medesimo giorno, riteneva che il prevenuto, dovendosi recare a Siniscola, avesse preso, senza alcuna intenzione di sottrazione, le chiavi della vettura dell'amico in virtù del rapporto di amicizia esistente tra i due, che lo aveva convinto del fatto di poter disporre liberamente del veicolo.

Avverso la stessa ha interposto appello il procuratore generale che ha rilevato che la tesi del primo giudice non trova riscontro nelle risultanze di causa, considerato che la persona offesa denunciò il furto della propria vettura pur rendendosi conto che la stessa non poteva essere stata sottratta che dal Sedda nonché il fatto che non emerge in alcun modo che l'imputato fosse solito ricevere in prestito ed utilizzare la vettura dell'amico. Poiché, in ogni caso, anche l'eventuale erroneo convincimento del Sedda, fondato su mere supposizioni personali, non avrebbe alcun valore scriminante, è stata sollecitata la condanna dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che, sul punto, si è rimesso alla decisione della Corte;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della for-

mazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa Corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi

della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore generale e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 4 novembre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

*Il consigliere estensore:* CUCCA

N. 479

*Ordinanza del 14 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Mbaye Daouda ed altri*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: Mbaye Daouda, nato a Koung Rul (Senegal) il 26 luglio 1956 e residente a Sassari, via Torino n. 35, elettivamente domiciliato presso l'avvocato E. Licheni, via P. Jolanda n. 48; Mbaye Magor, nato a Dakar (Senegal) il 18 maggio 1964 e residente a Sassari, vicolo Sassa n. 5; Sylla Bamba, nata a Louga (Senegal) il 1° gennaio 1963 e residente a Sassari vicolo Tony del Drò n. 10, imputati del reato p. e p. dall'art. 495 c.p. perché, nel compilare e sottoscrivere la modulistica predisposta per la partecipazione ad una pubblica selezione indetta dal Comune di Sassari attestavano falsamente di non aver riportato condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali in corso.

In Sassari il 9 ottobre 2001.

Considerato che, con sentenza n. 506/2005 del Tribunale di Sassari Mbaye Daouda, Mbaye Magor e Sylla Bamba sono stati assolti dal reato a loro contestato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità degli imputati e la loro condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che il p.g., con nota del 24 ottobre 2006 (evidentemente richiamando analogo memoria scritta) ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi sempre osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione irragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è

quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, imita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiusti-

ficatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiudiziale, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna degli imputati), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 14 novembre 2006

*Il Presidente: TABASCO*

*Il consigliere estensore: CUCCA*

N. 480

*Ordinanza del 14 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Pais Federico*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Federico Pais, nato ad Alghero il 2 novembre 1973, ivi residente in Via Vittorio Veneto n. 102, imputato del delitto di cui all'art. 385 c.p. perché, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, evadeva.

Accertato in Alghero, il 27 marzo 2002.

Considerato che, con sentenza n. 162/04 in data 24 maggio 2004 del tribunale penale monocratico di Sassari, sez. dist. di Alghero, Pais è stato assolto dal reato a lui contestato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il pubblico ministero che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che in udienza il p.g. ha osservato (richiamando integralmente il contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentite le parti,

#### OSSERVA

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'im-

putato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta, alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa *nel* processo e non già *dal* processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso rifenimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione) apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006 n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si

tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal comma terzo dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 14 novembre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

*Il consigliere estensore:* DIEZ

## N. 481

*Ordinanza del 17 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Gardu Mario Vincenzo*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Gardu Mario Vincenzo, nato a Nuoro il 5 maggio 1949, ivi residente in via Foscolo n. 1, imputato del reato p. e p. dall'art. 335 c.p. perché, avendo in custodia l'autovettura Fiat Uno targata NU 202878, sottoposta a sequestro disposto nel corso del procedimento penale n. 847/1992, per colpa ne agevolava la sottrazione o la soppressione (accertato in Nuoro il 24 maggio 2000).

Considerato che, con sentenza n. 343/2004 il Tribunale di Nuoro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Gardu Mario Vincenzo in ordine al reato a lui contestato, ritenuto estinto per prescrizione e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresì, che il p.g. ha osservato (richiamando integralmente il contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

## O S S E R V A

I profili di incostituzionalità proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato conseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragio-

nevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modifichino il titolo del reato. A proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Degne di piena approvazione appaiono poi le notazioni svolte dal procuratore generale in risposta alle obiezioni che potrebbero farsi alla sua tesi e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto il fatto che le conseguenze pratiche della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudicato. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuor di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino con la stessa sicurezza la colpevolezza.

Che poi l'esclusione dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa è stato giustamente contestato dal procuratore generale osservandosi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei, più che giusti, diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini deve potersi esercitare la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che nel giudizio d'appello l'imputato debba poi godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge giustamente gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del p.m., possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni svolte dal procuratore generale, che questa corte condivide e fa proprie, può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006, n. 46, alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. alinea nell'attuale formulazione, unita alla mancata previsione di una disciplina transitoria per i pregressi appelli della parte civile — significativamente prevista, invece, per quelli dell'imputato e del p.m. dall'art. 10 della novella — persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al Giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dalla constatazione che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che l'ufficio del p.m. (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è quello di ottuso persecutore degli incolpati, ma di soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i soggetti devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del p.m., nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva ledere in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.g. e ritenuto di dovere sollevare d'ufficio l'ulteriore questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 17 novembre 2006

*Il Presidente:* TABASSO

*Il consigliere estensore:* CUCCA

N. 482

*Ordinanza del 17 novembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari  
nel procedimento penale a carico di Galimberti Maria Teresa*

**Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Disparità di trattamento tra la parte pubblica e le parti private - Violazione del principio di parità delle parti nel processo - Contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 (sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale), 2 (modificativo dell'art. 443 del codice di procedura penale) e 10.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Galimberti Maria Teresa, nata a Villa Guardia (Como), il 28 dicembre 1948, residente a Fino Marnasco (Como), via Vittorio Veneto n. 36, imputata del delitto di cui all'art. 495 c.p. perché, in un atto sostitutivo di notorietà, ricevuto da personale del Commissariato di P.S. di Olbia, dichiarava falsamente di non avere riportato condanne penali, che in realtà risultavano esistenti dal certificato del casellario.

In Olbia, il 5 agosto 2002.

Ritenuto che con sentenza del 10 novembre 2004 il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, ha mandato assolta Galimberti Maria Teresa dal delitto a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e che contro questa decisione hanno interposto appello il procuratore generale presso questo ufficio che chiede affermarsi la responsabilità della imputata per il delitto di cui all'art. 496 c.p. con condanna secondo la richiesta da formulare in udienza, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, che chiede l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato contestato, o in subordine per il reato di cui all'art. 496 c.p. e la sua condanna secondo le richieste presentate dall'accusa in udienza;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilità della impugnazione del p.g. restando a questo la possibilità di proporre ricorso per cassazione giusta il disposto del comma terzo del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi è tuttavia motivo di dubitare della conformità della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalità già denunciati da questa Corte in casi analoghi.

## O S S E R V A

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parità delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece può avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilità che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparità di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parità delle parti nello svolgimento del processo.

Ad avviso di questa Corte l'enunciato ora espresso non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparità derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il ricorso al rito abbreviato e delle peculiarità di questo. Il risultato è quello della rapida definizione dei processi penali conseguita attraverso la decisione del processo solo sulla base del materiale probatorio raccolto dalla parte pubblica fuori del contraddittorio, e pertanto con una correlativa rinuncia dell'imputato, in vista del miglior trattamento sanzionatorio a lui riservato in caso di affermazione di responsabilità, ad intervenire nel delicato momento della formazione della prova. E tuttavia, se in un quadro siffatto è parso ragionevole limitare la facoltà di impugnazione del pubblico ministero quanto alle sentenze di condanna (e pertanto in relazione alla quantificazione della pena), altrettanto non pare proprio possa dirsi in relazione alle sentenze di assoluzione, pur pronunciate a seguito di rito abbreviato, stante il perdurante interesse della parte pubblica all'accertamento della verità (e quindi della responsabilità dell'imputato che dall'acclaramento della verità possa risultare), come d'altro canto dimostra il fatto che è stata conservata al p.m. la facoltà di appellarsi contro le sentenze di condanna che modificano il titolo del reato. E a proposito del generale interesse del p.m. a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento conserva piena validità il richiamo contenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere là dove si osserva che «la soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento ... fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione».

Nè appaiono decisive le obiezioni che potrebbero farsi alla tesi qui sostenuta e secondo le quali la soppressione della facoltà d'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento risponderebbe ad esigenze di celerità del processo, e sarebbe per altro verso coerente con la presunzione di innocenza dell'imputato o con il precetto per il quale la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla prima di tali osservazioni giustamente si è ricordato che le esigenze di celerità non hanno impedito la conservazione della facoltà di cui all'art. 443.3 c.p.p., e che, al contrario, saranno proprio le esigenze di celerità ad essere sacrificate quando, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dal p.m. contro la sentenza assolutoria, il processo ritornerà in primo grado con la prospettiva della celebrazione (anche) del giudizio d'appello in caso di condanna dell'imputato. Il principio di non colpevolezza implica soltanto che gli effetti pratici della condanna possano discendere solo dalla sentenza definitiva, e nessuna conseguenza può trarsi da esso circa l'iter per il quale si debba pervenire al giudizio. Quello per il quale la colpevolezza può essere affermata solo quando sia provata oltre ogni ragionevole dubbio sembra, invece, in questo caso, un principio di lettura equivoca, posto che se si sostiene la inappellabilità della sentenza con la quale un giudice abbia pronunciato assoluzione poiché l'eventuale successiva condanna non potrebbe essere pronunciata fuori di ogni ragionevole dubbio, potrebbe altrettanto legittimamente sostenersi che sarebbe del pari inutile un giudizio d'appello contro una sentenza di condanna che, ad esito di un processo celebrato in condizioni di parità delle parti, sarebbe pronunciata sulla scorta di prove che dimostrino la colpevolezza con lo stesso grado di sicurezza.

È stato peraltro espresso l'avviso che l'esclusione della appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della accusa pubblica sia coerente all'esplicazione dei diritti della difesa: deve in proposito osservarsi che insopprimibile funzione del processo penale è quello dell'accertamento della verità, e tale prospettiva deve essere perseguita nel rispetto dei diritti della difesa da far valere tuttavia nell'ambito del processo e non già nel senso che il confronto fra le tesi debba essere evitato (in altri termini: deve esercitarsi la difesa nel processo e non già dal processo). Nessuno dubita che anche nel giudizio d'appello l'imputato debba godere del pieno dispiegamento dei diritti che la legge gli riconosce: ma non si vede in che cosa la celebrazione del secondo grado del giudizio di merito, sia pure ad istanza del pubblico ministero, possa compromettere il diritto di difesa (diverso sarebbe se ci si appellasse al principio del *favor rei*, che però vale nei soli casi in cui la legge faccia ad esso riferimento e non risulta essere stato ricompreso fra quelli garantiti dalla Costituzione).

A tutte le notazioni sopra svolte può aggiungersi che il contrasto delle disposizioni denunciate rispetto all'art. 111 (ed anche, a questo punto, all'art. 3) della Costituzione apparirà ancor più evidente quando si osservi che nella stesura definitiva della legge 20 febbraio 2006 n. 46 alla parte civile è stato invece conservato il diritto d'appello avverso le sentenze di assoluzione (la genesi della locuzione del secondo periodo dell'art. 576 c.p.p. aliena nell'attuale formulazione persuade che l'impugnazione ivi menzionata consista nell'appello, tanto più che nessuna menzione del gravame della parte civile si rinviene nell'art. 10 della legge n. 46/2006, che detta regole sul regime transitorio in materia di appello dell'imputato o del p.m.: e in effetti per il riconoscimento del diritto della parte civili a proporre appello avverso le sentenze di assoluzione si è pronunciata la Corte di cassazione con la recente sentenza 22924 del 4 luglio u.s.). Si deve constatare pertanto che alla parte pubblica, portatrice degli interessi relevantissimi su cui si tornerà tra breve, è stato del tutto ingiustificatamente riservato un potere di impugnazione più ridotto che alle parti private e questo dato, indubitabile, non può che far risaltare in maniera ancor più evidente il *vulnus* subito, per effetto delle norme che vengono sottoposte al giudice delle leggi, dal principio della parità delle parti.

Oltre a tutto quanto sopra enunciato, partendo dal rilievo che gli interessi tutelati dal pubblico ministero sono, in uno Stato di diritto, apprezzabili quanto quelli delle altre parti, compreso l'imputato (ed in realtà, per quanto le ultime riforme in materia processuale abbiano avuto di mira soprattutto il riequilibrio della posizione dell'imputato rispetto a quella del p.m., mai l'importanza degli interessi tutelati attraverso l'azione di questo era stata reputata sottovalente rispetto a quella degli interessi delle altre parti), può ancora osservarsi che sottrarre al pubblico ministero il potere di appellarsi contro le sentenze di assoluzione o di proscioglimento significa rendere più difficoltosa l'attuazione della ricerca della verità e, quindi dell'istanza di giustizia propria della collettività, istanza che è addirittura pregiuridica, posto che su di essa si basa qualsiasi civile convivenza nella quale si voglia evitare che i consociati siano tentati di ricorrere a forme private di giustizia. Di questo primario interesse della collettività è espressione la previsione dell'art. 112 della Costituzione e, in definitiva, anche quella circa l'emenda del condannato sancita dal terzo comma dell'art. 27 della stessa Costituzione: dalla lettura coordinata di queste due norme si ricava che il pubblico ministero (parte pubblica, e quindi tenuta al rispetto di comportamenti ispirati a massima correttezza e moralità, oltre che onerata anche della ricerca degli elementi favorevoli all'imputato) non è un ottuso persecutore degli incolpati, ma soggetto che persegue il compito, della cui primaria importanza si è detto, di far sì che i devianti vengano recuperati ad una convivenza civile e ordinata. E menomare i mezzi attraverso i quali l'azione del pubblico ministero, nel rispetto del principio di parità delle parti, si deve esplicare significa in definitiva legiferare in contrasto, anche, con le due previsioni costituzionali ora richiamate.

La Corte, riconosciuta pertanto la non manifesta infondatezza delle sopra illustrate questioni di legittimità costituzionale, riconosciuta la impossibilità di addivenire alla decisione del processo sottoposto al suo giudizio indipendentemente dalla risoluzione delle cennate questioni (l'applicazione delle norme denunciate impedirebbe infatti la definizione del processo con il possibile ribaltamento della decisione di primo grado e la condanna della imputata anche per il reato per il quale è stata pronunciata assoluzione), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale esposte in parte motiva, e, sospeso il processo in corso, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché giudichi:*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione;*

*della questione di legittimità costituzionale circa il contrasto fra gli artt. 1, 2 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46 e gli artt. 27, terzo comma e 112 della Costituzione.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

Sassari, addì 16 novembre 2006

*Il Presidente estensore: TABASSO*

**07C0843**

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(GU-2007-GUR-025) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SANBENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.











\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 6 2 7 \*

€ 15,00